



REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO DELL'UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE

Allegato 1 al Regolamento Edilizio





**UNIONE TERRE D'ARGINE
PROVINCIA DI MODENA**

**REGOLAMENTO D'USO E TUTELA DEL VERDE
PUBBLICO E PRIVATO DELL'UNIONE TERRE
D'ARGINE**

REDATTO IN DATA 18/10/2023
Revisione 5

dal Servizio Pianificazione e gestione del verde – parchi in collaborazione con i Servizi
competenti alla gestione del verde dei comuni aderenti all'Unione Terre d'Argine

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. Nulla

Art.1 - Finalità

1. Il presente Regolamento intende **salvaguardare, promuovere e migliorare le aree a verde pubblico e privato**, sia esistenti sia di futura realizzazione a garanzia della tutela e del miglioramento ecologico-ecosistemico dell'ambiente urbano e rurale nella consapevolezza delle importanti funzioni svolte dal verde (ecologica, estetica, climatica, storico-testimoniale, di sicurezza del territorio, sociale, ricreativa e didattica).

2. Il presente Regolamento è da considerarsi quale strumento operativo ed attuativo, in piena coerenza con l'asse 1 "*SFIDA DELLA SOSTENIBILITÀ - Un governo responsabile del territorio, per la qualità urbana, ecologica ed ambientale*" della Strategia del nuovo Piano Urbanistico Generale intercomunale (di seguito anche PUG).

3. In linea con quanto disposto dalla L. n. 10/2013 "Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani" e dalle "Linee guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" (Comitato per lo sviluppo del verde pubblico - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Del.n.19/2017, del 3 luglio 2017), l'Unione Terre d'argine promuove l'applicazione di uno strumento regolatore del verde pubblico e privato, ravvisando l'opportunità di uniformare, attraverso un regolamento coordinato con il PUG e il Regolamento Edilizio, la gestione del patrimonio vegetale esistente e le trasformazioni del territorio secondo una visione che riconosca il "verde", in funzione dei principi sanciti dalla Costituzione e dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali:

- come componente fondamentale del paesaggio;
- come bene comune da tutelare per il benessere dei singoli individui e della società;
- come elemento irrinunciabile per la salvaguardia dell'ambiente, presente e futuro, e dei servizi ecosistemici da esso forniti.

Art.2 - Ambito di applicazione e abrogazioni di precedenti strumenti normativi comunali

1. Con le presenti norme vengono definite le disposizioni riguardanti la tutela di alberature, parchi e giardini pubblici e privati, nonché del verde delle aree agricole, con particolare riguardo per le piante singole ed i sistemi vegetali di pregio naturalistico e paesaggistico, individuati dal Piano Urbanistico Generale Intercomunale PUG, o dallo stesso Regolamento.

2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, la progettazione, l'allestimento, la conservazione l'uso e la fruizione degli spazi verdi nel territorio comunale, di seguito elencati:

- parchi e giardini comunali (naturali, agro-estensivi, specialistici, urbani);
- aree verdi e giardini annessi a strutture di servizio (edifici pubblici, impiantistica sportiva, aree di pertinenza di edifici scolastici);
- aree verdi libere, attrezzate e non, destinate al gioco;
- verde di arredo (alberate stradali, aiuole, verde spartitraffico, aree parcheggio);
- le foreste urbane e in generale le aree boscate, esclusi i boschi così definiti dal D.Lgs 34/2018, e gli altri elementi della Rete ecologica comunale come individuata dal PUG;
- area sgambamento cani;
- aree verdi e giardini privati.

3. Il presente Regolamento disciplina inoltre le attività di sponsorizzazione della manutenzione di aree a verde pubblico, parchi e aree verdi all'interno delle rotatorie o ad esse immediatamente limitrofe e la collaborazione dei cittadini ed associazioni alla gestione del verde pubblico.

4. Le appendici e gli allegati del presente Regolamento possono essere modificati con delibere di giunta o determine dirigenziali in relazione alla rispettiva competenza sul contenuto.

5. Considerata la diversa organizzazione dei 4 Enti dell'Unione Terre d'argine, laddove si richiama il Servizio competente alla gestione del verde è da intendersi richiamata l'unità organizzativa che svolge tali mansioni in base al funzionigramma dell'Ente; analogamente il parere rilasciato dal Servizio competente alla gestione del verde può essere sostituito dal provvedimento finale ove non siano presenti Servizi/uffici distinti in materia edilizia e di lavori pubblici.

6. Il presente Regolamento, , integra e specifica le norme contenute nei seguenti strumenti di pianificazione comunale e nei regolamenti locali ai fini della gestione, manutenzione e conservazione del patrimonio verde dell'Unione, provvedendo a completarle e a dettagliarle:

Per tutti i Comuni dell'Unione Terre d'Argine:

- Piano Urbanistico Generale ;
- Regolamento Edilizio;
- Regolamento di Polizia Urbana, Delibera di Consiglio Unione delle terre d'Argine 29 del 29.10.2018 in vigore dal 1 Gennaio 2019;

Per il Comune di Carpi:

- Regolamento comunale di igiene, approvato con D.C.C. n. 728 del 20.03.1990 esecutiva il 18.04.1990;
- Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 20/07/2017;
- Regolamento Comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 20 giugno 2013 e successivamente modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 16 luglio 2020;
- Regolamento de hors approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 13/04/2023;
- Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2023;

Per il comune di Campogalliano:

- Regolamento per l'esecuzione delle manomissioni e dei ripristini su suolo pubblico approvato con Deliberazione C.C. N. 39 DEL 31/07/2017;
- Regolamento Canone Unico patrimoniale;

Per il Comune di Novi di Modena:

- Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale, approvato con D.C.C. n.37 del 27/07/2017;
- Regolamento Canone Unico patrimoniale;

7. Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati:

Per il comune di Carpi:

- Criteri metodologici per la valutazione dei danni arrecati al verde pubblico, approvato con D.G.C. n. 1628 del 09.09.1991 e succ. mod. ed integrazioni;
- Criteri applicativi per la corretta scelta e relativa messa a dimora di alberi ed arbusti sul territorio comunale e loro successiva manutenzione, approvato con D.G.C. n. 210 del 24.10.2005 esecutiva il 04.11.2005, compreso gli elaborati grafici allegati;
- Determina Dirigenziale n.1362/2006 del Dirigente del settore A9- Edilizia Privata con riferimento alla sezione B art.5.05 e 5.06 densità arborea e densità arbustiva.
- Regolamento per l'adozione finalizzata alla gestione di aree verdi pubbliche della città' di Carpi Approvato con D.C.C. n. 62 del 05.05.11;

Per il comune di Campogalliano:

- Regolamento PER L'ADOZIONE DELLE AREE VERDI ED ISOLE DI BASE approvato con - Delibera di consiglio comunale n. 41 del 27 novembre 2013

Per il Comune di Novi di Modena:

- Regolamento delle aree verdi pubbliche e private, approvato con D.C.C. n. 46 del 30 luglio 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

Per il comune di Soliera:

- Regolamento del verde approvato con Deliberazione C.C. n°16 del 12/03/1999
- Regolamento per l'adozione delle aree verdi pubbliche approvato con Deliberazione C.C.

8. In caso di discordanze tra il presente regolamento e altre disposizioni normative gerarchicamente equivalenti d'unione o comunali, prevale il presente Regolamento.

Art.3 - Norma di esclusione

1. Sono esclusi dalla presente normativa:

- gli interventi sulle piantagioni di alberi da taglio in coltivazioni specializzate e semispecializzate, come per esempio i pioppeti;
- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.);
- gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali e rii, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque);
- gli impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno, purché sottoposti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva ed arborea invadente;
- le aree forestali tutelate ai sensi del D.Lgs. n.34/2018 fatti salvi i nuovi impianti di forestazione urbana per i quali il presente Regolamento detta specifici criteri di progettazione e gestione;
- gli orti botanici, i vivai e simili;
- gli impianti fruttiferi da reddito;
- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e alle aree militari;

2. Sono tacitamente autorizzati gli abbattimenti ordinati da sentenze passate in giudicato e quelli dettati da evidenti ragioni di immediato pericolo per l'incolumità, conseguenti a fenomeni improvvisi e di eccezionale gravità, quali eventi meteorologici di elevata intensità o calamità naturali previa comunicazione di cui all'art. 19.

3. Nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento, gli enti sovraordinati qualora stiano svolgendo attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di messa in sicurezza sono esonerati dalla presentazione di domande, ma dovranno presentare comunicazione delle motivazioni per le quali si rende necessario provvedere all'abbattimento delle piante, specificando l'ubicazione, numero e specie.

Art.4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite **verde pubblico**, a titolo esemplificativo non esaustivo, le seguenti aree di pubblica proprietà o sulle quali sia vigente un diritto di uso pubblico: parchi, giardini storici, aree protette, aree boschive, verde sportivo, verde complementare alla viabilità o verde di arredo (rotatorie, aiuole, bordi stradali, alberate stradali), verde cimiteriale, verde all'interno dei plessi scolastici pubblici, etc.

2. Sono definiti **verde privato** tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici di alberi cresciuti in aree private, inclusi nel territorio comunale, sui quali non sia vigente un diritto di uso pubblico.

3. Per **albero monumentale** si intende, l'elemento vegetale sottoposto a tutela ai sensi della LR 2/77 e Legge 10/2013. Gli alberi monumentali di interesse nazionale e regionale sono individuati dal censimento degli Alberi Monumentali d'Italia (AMI) nella banca dati degli alberi di pregio regionale (IBACN) e rappresentati nella tavola dei vincoli del PUG a cui si rinvia.

4. Ai sensi e ai fini del presente regolamento si definiscono **Alberature di rilievo comunale** gli esemplari (singoli o in raggruppamento) che, sebbene non censiti come Alberi Monumentali, rivestono un particolare interesse in relazione al pregio legato all'età, al valore ecologico, alla rarità botanica, al pregio storico o paesaggistico tipico del luogo. Tali alberature e arbusti sono oggetto di tutela di cui all'art.5 comma 1. Si definiscono, inoltre **Alberature di grande rilevanza**

quegli esemplari arborei di rilievo comunale sottoposti a particolare tutela in relazione alle loro particolari caratteristiche di cui all'art.5 comma 3.

5. **Area inviolabile:** area minima oggetto di salvaguardia delle specie arboree definita in un'area di raggio (r) 1 m dalla tangente al colletto, per le alberature di grande rilevanza l'area inviolabile corrisponde all'area di raggio (r) 2 m;

6. Si definisce **Area di Pertinenza** di un albero la proiezione a terra dello sviluppo dei suoi apparati, aereo e radicale, identificata per semplicità nel cerchio (centrato al fusto dell'albero) avente il raggio di dimensione rapportata alla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1,30 m) secondo lo schema seguente:


CIRCONFERENZA DEL TRONCO	RAGGIO AREA DI PERTINENZA (R)
< 65 cm	2 m
oltre 65cm, fino a 110 cm	4 m
oltre 110, fino a 155 cm	5 m
oltre 155, fino a 250 cm	7 m
oltre 250 cm	9 m

Per le siepi tutelate, come definite all'art. 5 comma 2, viene considerata una superficie pari a quella della proiezione della siepe incrementata di 1 m su ogni lato.

7. Si definisce "**Volume di Pertinenza**" di un albero il volume del solido cilindrico determinato dalla proiezione della sua area di pertinenza al di sopra ed al di sotto della quota del piano campagna come segue:

- altezza al di sopra del piano di campagna pari all'altezza naturale dell'esemplare arboreo, ovvero quella rilevata dal colletto alla cima senza che questa abbia subito riduzioni con interventi cesori non conformi al presente regolamento; in caso di riduzioni difformi, l'altezza considerata è quella tipicamente raggiunta la maturità dalla specie di appartenenza;
- profondità al di sotto del piano di campagna dipendente dalla circonferenza del tronco (misurata all'altezza di 1,30 m) secondo lo schema seguente:

CIRCONFERENZA DEL TRONCO	PROFONDITA' (P)
< 65 cm	1 m
oltre 65cm, fino a 110 cm	2 m
oltre 110, fino a 155 cm	2,5 m
oltre 155, fino a 250 cm	3,5 m
oltre 250 cm	4 m



Rappresentazione grafica AREA E VOLUME DI PERTINENZA

8. **Classi di grandezza** (cfr. [ALLEGATO 4](#) per le classi di grandezza delle specie più diffuse):

- I grandezza (raggio della chioma a maturità > 6 m; con sviluppo indicativo in altezza a maturità maggiore di 18 m);
- II grandezza (raggio della chioma a maturità tra 3 e 6 m; con sviluppo indicativo in altezza a maturità tra 12 e 18 m);
- III grandezza (raggio della chioma a maturità < 3 m; con sviluppo indicativo in altezza a maturità minore di 12 m);

9. In accordo alla Delibera n.8/2015 del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare" si definisce **Manutenzione ordinaria** la serie di interventi che hanno carattere della ripetizione, non incidono sull'assetto strutturale quali la forma dell'individuo arboreo ed arbustivo e nel complesso nell'assetto del design

paesaggistico. Gli interventi ordinari consentono il mantenimento funzionale della vegetazione volta ad assicurare anche la sicurezza del sito. La manutenzione ordinaria si esplica nel provvedere:

- allo sfalcio periodico del cotico erboso;
- alla rimonda del secco dalle alberature;
- potatura di tipo leggero periodica di alberi e arbusti volta a garantire la sicurezza e stabilità delle ramificazioni;
- nell'asportazione dei rifiuti e pulizia;
- all'eliminazione di pozze d'acqua stagnante sia naturali che artificiali;
- all'eliminazione o allontanamento di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica;
- cura di arredi e attrezzature;

10. Per **Manutenzione straordinaria** si intendono quegli interventi ciclici, di natura ultra quinquennale, finalizzati alla riconfigurazione della forma sia di tipo individuale che complessivo nell'ambito del design paesaggistico e del mantenimento della sicurezza del sito.

Pertanto si individuano come manutenzioni straordinarie:

- potatura di riforma delle alberature;
- potatura di riduzione e contenimento della chioma.
- interventi di riassetto strutturale del verde;
- abbattimento o messa in sicurezza di alberi ed arbusti nei casi in cui possono essere potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità;
- nuove piantagioni e semine;

11. Per **potatura** si intende ogni intervento, ordinario o straordinario, di asportazione selettiva di materiale fogliare da una pianta, avente come conseguenza una modificazione fisio-morfologica nella stessa e un'alterazione del suo naturale equilibrio dinamico. Si sottolinea che per **potatura verde** si intende la potatura compiuta durante la fase vegetativa della pianta.

Con il termine **potatura straordinaria** si individuano le potature di cui alla definizione di manutenzione straordinaria, a titolo esemplificativo sono ricompresi nella definizione i tagli a ramificazioni arboree superiori a 10 cm di diametro.

12. Si individuano altresì alcune delle più note definizioni in ambito arboristico:

Albero: pianta legnosa la cui parte aerea ha due o più stagioni vegetative. L'alberatura deve aver subito non meno di due trapianti. La forma di allevamento può essere libera, con piante allevate rispettando le ramificazioni principali presenti lungo l'asse, fino al colletto, se naturalmente presenti, senza sostanziale modifica dei modelli naturali di crescita, oppure impalcata.

Arbusto: pianta legnosa i cui fusti si dipartono a livello del suolo.

Area radicale o zona radicale: area occupata dalla proiezione al suolo della chioma dell'albero (sebbene l'apparato radicale possa raggiungere un'estensione ben superiore a quello della chioma).

Aree forestali e Boschi: si rimanda alla definizione di cui al D.Lgs 3 aprile 2018, n. 34 *Testo unico in materia di foreste e filiere forestali*;

Branca: ramo di due o più anni, elemento dello scheletro dell'albero. Le branche sotto l'aspetto topografico si distinguono in *primarie*, quando inserite direttamente sul tronco, *secondarie*, se inserite su branche primarie, *terziarie* se inserite su branche secondarie. In rapporto alla loro posizione sul fusto o sulle branche di ordine superiore le branche si classificano in *branca di primo ordine*, la prima quindi a partire dal basso, *branca di secondo ordine*, la seconda a partire dal basso, e così via.

Capitozzatura: drastico raccorciamento del tronco o delle branche (sbrancatura) in porzioni in cui il **taglio** non consente la naturale prosecuzione dello sviluppo dell'asse.

Fusto: parte della pianta che porta rami, gemme, foglie e fiori.

Portamento policormico: piante con più fusti che si dipartono da un medesimo ceppo.

Portamento fastigiato: pianta i cui rami si dirigono verso la sommità in modo da formare un cono allungato.

Ramo: asse vegetativo di 1-2 anni, lignificato e provvisto di gemme, che deriva da un germoglio.

Siepe complessa: struttura lineare, con alberi e/o arbusti autoctoni, con spessore proprio, cioè non costituita da una semplice siepe lineare di confine, realizzata su più strati vegetazionali, posta a schermatura di interventi.

Siepe campestre: elemento boscato largo al massimo 10 metri, della lunghezza minima di 25 metri, comprendente almeno 3 alberi, distanti tra loro 10 metri. Questi alberi devono presentare un diametro a petto d'uomo, vale a dire a circa 1,30 m di altezza, eguale o superiore a 7,5 cm.

Verde pensile opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale ovvero con sottostante strato di supporto strutturale impermeabile, come ad esempio solette di calcestruzzo, solai, coperture in legno, coperture metalliche e in tutti quei casi in cui non vi sia continuità ecologica tra il verde ed il sottosuolo (rif. norma UNI 11235:2007 “istruzioni per la progettazione, l'esecuzione e la manutenzione di coperture a verde”); il tetto verde di cui alla DTU (n.59) di cui alla DGR 922/2017 è ricompreso nella presente definizione;

Verde profondo: le superfici a verde alberato e non, su suolo naturale, con continuità ecologica tra il verde ed il sottosuolo (si vedano le tipologie riportate nell'Allegato RIE al Regolamento Edilizio).

Superficie equivalente alberature (Sea) Ai fini del calcolo del RIE (Riduzione Impatto Edilizio) per la determinazione della Superficie equivalente delle alberature (Sea) si considerano solo gli alberi che a maturità presentano un'altezza superiore ai 4 metri.

A ciascun albero viene assegnata una superficie equivalente in base alle seguenti classi di grandezza di cui sopra:

- alberi di I grandezza → Sea = 115 mq

- alberi di II grandezza → Sea = 65 mq

- alberi di III grandezza → Sea = 20 mq

In maniera equivalente in tema di superfici di ombreggiamento, ai fini del calcolo della copertura del suolo sono da utilizzarsi i medesimi parametri.

Tecnica di taglio dell'erba *mulching*: è un sistema di taglio che permette di polverizzare l'erba durante lo sfalcio. L'erba in particelle piccolissime ricade direttamente sul terreno.

TITOLO I - Norme generali per la tutela e il corretto sviluppo del verde e degli spazi naturali - Interventi sul Verde pubblico e privato

Art.5 - La tutela degli esemplari arborei e arbustivi di interesse comunale

1. Il presente Regolamento detta disposizioni di tutela delle alberature pubbliche e private, ed in particolare si sottopongono a tutela le **Alberature di rilievo comunale** in relazione alle loro caratteristiche, specie e dimensione, e pertanto si considerano tutelati:

a. gli esemplari arborei, elencati e classificati nei gruppi A, B, C, D, E dell'ALLEGATO 3 del presente Regolamento, ubicati sul territorio comunale, aventi diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a:

- 20 cm (63 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte ai gruppi A, B, C e D;
- 50 cm (157 cm di circonferenza) appartenenti alle specie ascritte al gruppo E.

b. le alberature a portamento policormico (presenza di più fusti che partono da un unico ceppo) sono tutelate qualora i fusti di diametro superiore a cm 10 costituiscano diametro complessivo maggiore di quello delle dimensioni citate sopra. In questo caso il diametro del tronco corrisponderà al diametro equivalente ottenuto dall'area di un cerchio derivante dalla somma delle singole aree dei tronchi superiori ai 10 cm.

c. in deroga ai limiti dimensionali precedenti, gli alberi e gli arbusti di nuovo impianto o in sostituzione compensativa di esemplari abbattuti per il tempo necessario al raggiungimento delle dimensioni minime di tutela, ~~nonché gli arbusti~~. Si intendono altresì tutelati gli alberi e arbusti messi a dimora per l'assolvimento dell'indice RIE (Riduzione Impatto Edilizio), delle MEC (Misure Ecologiche Compensative) e dell'eventuale applicazione del Bilancio Emissivo Zero rispettivamente di cui agli artt. 3.3.5, 3.3.6 e 3.3.7 delle norme del Piano Urbanistico Generale (PUG) e quelli risultanti dall'applicazione degli indici ecologici e misure compensative in forza degli strumenti urbanistici pre-vigenti.

2. Le formazioni vegetali lineari composte da specie arbustive e arboree di origine naturale o antropica, aventi larghezza media minima di 3 m misurata come proiezione al suolo e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza sono assimilate alle alberature di rilievo comunale.

3. Tra le alberature di interesse comunale si sottopongono a particolare tutela le **Alberature di grande rilevanza**, come di seguito individuati:


a. gli esemplari arborei, di cui all'ALLEGATO 3 del presente Regolamento, aventi il diametro del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) superiore a:

- 60 cm (188 cm di circonferenza) per genere e specie appartenente ai gruppi A, B, C e D;
- 100 cm (315 cm di circonferenza) per genere e specie appartenenti al gruppo E.

b. gli esemplari arborei e arbustivi che nel corso degli anni i Comuni appartenenti all'Unione hanno individuato come di pregio dall'alto valore ambientale da sottoporre a tutela come individuati nelle tavole dei vincoli VT1 del PUG.

4. In tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento o il danneggiamento delle alberature tutelate di interesse comunale di cui ai commi precedenti, fatte salve le casistiche di cui ai successivi articoli previo ottenimento di specifica autorizzazione.

5. Le aree e i volumi di pertinenza degli esemplari tutelati sono oggetto di salvaguardia e pertanto non possono essere, di norma, soggette ad interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione, o altri che ne modificano lo stato, salvo che per una porzione del cilindro (volume di pertinenza) pari ad un angolo di 90° e ad una distanza non inferiore all'area inviolabile, ovvero pari al 25% del volume/area. Tale porzione può anche essere suddivisa in più parti fatta salva la soglia complessiva del 25%. Il restante 75% del volume/area dovrà essere comunque privo della presenza di qualsiasi manufatto, fatto salvo quanto stabilito dal successivo articolo 6.



Rappresentazione grafica porzione del cilindro su cui sono ammessi interventi di scavo, costruzione, compattazione, impermeabilizzazione o altri che ne modifichino lo stato.

6. Nelle aree di pertinenza e nell'area inviolabile è preferibile mantenere il terreno nudo (pacciamato, inerbito o impiantato con specie vegetali tappezzanti) tuttavia è sempre consentito l'utilizzo di pavimentazioni superficiali permeabili con sottofondi permeabili, prevedendo comunque una permeabilità profonda attraverso un'area minima di raggio 50 cm dal colletto. Nell'area inviolabile è ammessa la manutenzione ordinaria dei manufatti eventualmente esistenti.

7. Sulle alberature di grande rilevanza è richiesta autorizzazione per tutti gli interventi manutentivi che eccedono la manutenzione ordinaria o la potatura ordinaria che si dovessero rendere necessari per mantenere, nel tempo, idonee condizioni vegetative degli impianti tutelati secondo la procedura di cui al successivo art. 17. Sono ammessi specifici interventi manutentivi straordinari, previa autorizzazione, qualora sussistano particolari e fondati motivi, quali pericoli per la viabilità o per la pubblica incolumità, malattie degli alberi stessi, motivate esigenze connesse alla

produzione agricola.

8. Il proprietario di **terreni su cui insistono** alberi di grande rilevanza, sia esso soggetto privato o ente pubblico, è tenuto, senza necessità alcuna di autorizzazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, ad eseguire periodicamente la rimonda del secco e a conservare la forma della chioma negli esemplari, allevati per anni secondo una forma obbligata, per i quali una conversione al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità.

9. Per gli interventi di cui al comma 5, che interessano più del 25% dell'area di pertinenza della pianta, dovrà essere preventivamente incaricato tecnico abilitato, (Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato o equipollente attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale) per la redazione di opportuna relazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione. Tali interventi dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore con idoneo personale qualificato.

10. Sulle alberature di interesse comunale non classificate di grande rilevanza, tutti gli interventi manutentivi che eccedono la manutenzione ordinaria o la potatura ordinaria che si dovessero rendere necessari per mantenere, nel tempo, idonee condizioni vegetative degli impianti tutelati sono soggette a comunicazione **autocertificata** come meglio specificato al successivo art. 17.

11. Nei casi in cui l'intervento di abbattimento delle alberature si rende inevitabile per i motivi di cui ai successivi art.17, 19 e 20, deve essere predisposto un progetto di ripristino ambientale tramite, nei casi in cui ciò è possibile, la sostituzione degli esemplari abbattuti o la piantumazione, anche in altra area concordata con l'Amministrazione, di essenze adeguate per numero e specie, secondo le disposizioni di cui agli artt.8 - 18, fatta salva, in alternativa, l'applicazione delle misure compensative anche economiche previste dall'art. 54.

12. Il ripristino è obbligatorio anche in tutti i casi di abbattimento non autorizzato, fatta salva l'applicazione delle misure compensative anche economiche e relative sanzioni previste dagli artt. 53 e 54.

13. Nel caso di **alberi monumentali** (cfr. art.4) tutelati ai sensi della LR 2/77 e Legge 10/2013 posizionati in area pubblica in gestione a soggetti terzi, qualsiasi intervento di manutenzione deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale previo parere positivo del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari e del Servizio Fitosanitario Regionale.

14. In tutto il territorio comunale e' vietato l'abbattimento di impianti vegetazionali aventi carattere monumentale paesaggistico, ai sensi della LR 2/77 e Legge 10/2013, salvo specifica autorizzazione comunale da rilasciarsi qualora sussistano fondati motivi, quali pericoli per la viabilità e per la pubblica incolumità o malattie degli alberi medesimi.

Art.6 - Interventi ammessi in deroga nelle aree e volumi di pertinenza

1. Qualora non esistano soluzioni progettuali, anche innovative, che consentano di salvaguardare l'area e il volume di pertinenza, pur rispettando lo spazio vitale minimo della pianta (area inviolabile) in deroga ai limiti di cui all'articolo precedente sono ammessi:

a. Il ripristino di marciapiedi, cordoli, recinzioni e pavimentazioni non permeabili esistenti, a condizione che i cordoli o i muretti di contenimento siano realizzati con fondazioni di tipo puntiforme e travi o cordoli a elemento continuo. Nel caso in cui la pavimentazione esistente sia soggetta ad interventi di manutenzione straordinaria è necessario procedere alla demolizione della porzione di pavimentazione in un'area minima di raggio 50 cm dal colletto della pianta utile per il mantenimento di una permeabilità profonda; Sono in ogni caso da preferirsi pavimentazioni permeabili o semipermeabili;

b. Demolizione e ricostruzione, senza eccedere le dimensioni esistenti sia entro che fuori terra (planimetriche o altimetriche), di edifici o manufatti esistenti e/o porzioni di essi; tale limite deve essere rispettato anche per gli scavi connessi;

c. Nuove sopraelevazioni agli edifici, ai manufatti ricadenti all'interno dei volumi di pertinenza (parte aerea) esclusivamente nei casi in cui gli interventi da realizzare non arrechino danno agli esemplari arborei, né pregiudichino il loro sviluppo futuro.

d. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 2 e 3, quando la realizzazione dei manufatti previsti all'interno delle aree/volumi di pertinenza delle piante riveste carattere di

pubblica utilità o rientra tra gli interventi urbanistico-edilizi di qualificazione edilizia o rigenerazione complessi come definiti dalle Norme del PUG.

2. L'esigenza di ricorrere alla deroga di cui al presente articolo, oggettivamente dimostrata e documentata da un tecnico abilitato, dovrà essere contenuta nell'atto di approvazione del progetto di opera pubblica o, nel caso di interventi soggetti a titolo abilitativo, evidenziata e formalizzata nel titolo stesso.

3. Nel caso di interventi assoggettati a permesso di costruire, il titolo abilitativo rilasciato costituirà atto autorizzativo alla realizzazione degli interventi all'interno delle aree/volume di pertinenza, purché nell'atto sia formalmente evidenziata la conformità del progetto ai dettami del presente Regolamento.

4. Negli interventi assoggettati dalla normativa specifica a comunicazione inizio lavori (CILA) e a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il professionista abilitato dovrà autocertificare che gli interventi che si intendono realizzare all'interno delle aree di pertinenza sono conformi a quanto disposto dal presente Regolamento.

Art.7 - Indicazioni generali per nuove piantumazioni.

1. La messa a dimora di nuovi esemplari arborei e arbustivi è da considerarsi attività da promuovere al fine di migliorare la qualità urbana, ridurre la presenza di inquinanti nell'aria, aumentare le zone ombreggiate, migliorare le capacità di adattamento e mitigazione ai cambiamenti climatici.

2. La porzione definita "colletto" deve permanere al di sopra del piano di campagna (APPENDICE 1, ART. 2.1).

3. L'impiego di una qualsiasi alberatura in ambito realizzativo del verde, sia esso pubblico che privato, è strettamente connesso ad alcune valutazioni e rilevazioni derivanti dalla verifica diretta del sito di impianto.

In particolare, al fine di individuare la soluzione progettuale più idonea è necessario valutare e conoscere:

- il tipo di pianta che si intende utilizzare, le sue esigenze selvicolturali, fisiologiche, fitosanitarie che la contraddistinguono;
- la qualità della fornitura, la sua morfologia e struttura, valutata secondo l'applicazione di specifiche norme e rilevazioni;
- il luogo di impianto e la sua antropizzazione;
- il tipo di terreno e la sua fertilità;
- la dominanza dei venti;
- l'altezza di falda;
- la distanza tra l'impianto arboreo e le strutture;
- la distanza tra l'impianto e le reti tecnologiche aeree e sotterranee in virtù del futuro sviluppo ad età adulta sia in altezza sia in ampiezza di chioma (sviluppo diametrico), oltre che nel rispetto delle caratteristiche e dello sviluppo del suo apparato radicale;
- la distanza di impianto tra pianta e pianta in virtù del futuro sviluppo ad età adulta sia in altezza sia in ampiezza di chioma (sviluppo diametrico), oltre che nel rispetto delle caratteristiche e dello sviluppo del suo apparato radicale;
- la superficie e lo spazio permeabile disponibile;
- la disponibilità idrica del luogo (stabilendo aprioristicamente a come si procederà al sostentamento idrico);
- la presenza di particolari patologie in atto nel sito a causa di naturali o artificiali presenze di specie affette da specifiche avversità.

4. E' opportuno prima di approcciarsi ad un intervento di piantumazione conoscere le operazioni di posa che vanno effettuate in modo corretto ed adeguato alla dimensione ed alle caratteristiche dell'albero, utilizzando precise metodiche funzionali alla corretta riuscita dell'opera. In tal senso, tra gli allegati del presente Regolamento sono inclusi alcuni schemi esemplificativi. (ALLEGATO 1 - schema esplicativo della corretta esecuzione di posa di alberature ed arbusti).

5. La scelta delle essenze vegetali da utilizzare nelle nuove piantumazioni, con particolare

riferimento ad interventi di grandi dimensioni ed a livello urbano-territoriale, deve essere effettuata secondo le indicazioni degli artt. 8-9.

Art.8 - Scelta delle specie arboree ed arbustive per nuovi impianti e sostituzioni.

1. In caso si debbano inserire nuovi alberi e arbusti è fatto obbligo di mettere a dimora vegetazione ben introdotta nel contesto ambientale ed urbanistico privilegiando le specie che evidenziano maggior capacità di assorbimento degli inquinanti.
2. La scelta delle specie deve tendere non soltanto al mantenimento od al ripristino degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio, ma anche all'introduzione nel territorio comunale di specie arboree che abbiano dimostrato una spiccata rusticità. Per tale motivo si allegano al presente Regolamento gli elenchi delle specie vegetali autoctone e naturalizzate consigliate e vietate sull'intero territorio unionale suddivise per gruppi ([ALLEGATO 3 - specie vegetali](#)). La scelta della specie per le nuove piantumazioni deve tenere conto degli spazi a disposizione anche in funzione dello sviluppo della pianta a maturità.
3. Gli alberi messi a dimora per piantumazioni compensative o per l'assolvimento dell'indice RIE (Riduzione Impatto Edilizio), delle Misure Ecologiche Compensative e dell'eventuale applicazione del Bilancio Emissivo Zero di cui agli artt. 3.3.5, 3.3.6 e 3.3.7 delle norme del Piano Urbanistico Generale (PUG) e quelli risultanti dall'applicazione degli indici ecologici e misure compensative in forza degli strumenti urbanistici pre-vigenti, devono avere, a 1,30 m dal colletto, un diametro [tra 4 cm e 6 cm](#) (circonferenza del tronco [tra 14 cm e 18 cm](#)), per piante di III grandezza e un diametro non inferiore a [6 cm](#)
4. (circonferenza del tronco non inferiore a [18 cm](#)) per piante di II grandezza e di I grandezza, provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica (una forma naturale priva di evidenti difetti morfologici, etc..) e disporre di garanzia all'attecchimento. Tali caratteristiche vengono in ogni caso consigliate per la buona riuscita di un nuovo impianto.
5. [Nella messa a dimora di nuove piantumazioni dovrà essere rispettata la permeabilità minima dell'area inviolabile o alla superficie in mq equivalente. Per le alberature di I e II grandezza tale superficie dovrà essere almeno di 6 mq.](#)
6. Nell'[ALLEGATO 4](#) del presente regolamento sono riportate le classi di grandezza delle specie arboree più comuni del territorio.

Art.9 - Distanze d'impianto

1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285 e smi) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e smi), delle norme poste a tutela del servizio ferroviario, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa statale e regionale in materia di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, di nuovi impianti e negli interventi di sostituzione si individuano le seguenti distanze minime di impianto tra gli alberi e tra questi e alberi preesistente

Alberi di 1° grandezza	da 10 a 15 m
Alberi di 2° grandezza	da 7 a 10 m
Alberi di 3° grandezza	da 5 a 7 m
Alberi a portamento fastigiato	da 4 a 6 m

2. Resta a cura del tecnico competente la definizione di una distanza superiore a quella minima stabilita al comma 1 in relazione alla singola specie arborea. L'utilizzo di distanze maggiori non si configura come violazione al presente articolo.
3. Per quanto concerne le distanze minime delle alberature di nuovo impianto dagli edifici e linee aeree, devono essere applicate le indicazioni riportate nella seguente tabella:

Alberi di 1° grandezza	7,00 m
Alberi di 2° grandezza	3,00 m
Alberi di 3° grandezza e alberi di 2° grandezza purchè con chioma di forma piramidale stretta o colonnare	2,00 m

4. Distanze inferiori a quelle di cui ai commi 1 e 3 potranno essere ammesse fino al sesto preesistente nei casi di filari in cui il reimpianto abbia il fine di reintegrare eventuali fallanze in viali alberati, filari di qualsiasi natura e tipo, e può ridursi nella realizzazione di siepi complesse, fasce vegetali di mitigazione, interventi di forestazione e progetti che prevedano la realizzazione di macchie o gruppi di alberi in consociazione idonea.

Art.10 - Indicazioni generali per interventi di manutenzione del verde.

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico e privato, così come le potature e gli abbattimenti o le nuove piantagioni e semine, effettuati sul territorio devono essere eseguiti nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente Regolamento, dei principi fissati dalle "Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una pianificazione sostenibile" pubblicate dal Ministero dell' Ambiente e tutela del territorio e del mare Comitato per lo sviluppo del verde pubblico nel 2017, nonché delle vigenti norme sulla sicurezza, della normativa ambientale e dalle norme di lotta obbligatoria in campo fitosanitario.

Art.11 - Interventi di potatura.

1. La potatura (cfr. art.4) è un intervento che riveste un carattere eccezionale. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, di fenomeni ed eventi meteo che ne menomino la struttura o di situazioni particolari (ad es. posizionato in prossimità di strade od edifici), non necessita di tale intervento in quanto provvede in autonomia all'eliminazione delle parti disfunzionali o ammalate per meglio adattare la propria struttura al contesto.

2. E' vietato effettuare interventi di potatura nel periodo di risveglio vegetativo (dall'ingrossamento delle gemme alla completa estensione delle foglie), periodo in cui le piante mobilizzano le riserve, e in quello di caduta delle foglie, periodo in cui le piante accumulano riserve (APPENDICE 1 ART. 1.3).

3. La potatura delle conifere è da ritenersi consentita in casi eccezionali. Il periodo di potatura consigliato ricade nel periodo invernale/ tardo invernale.

4. La potatura degli arbusti è preferibile che rispetti il fine ornamentale della specie (Allegato 2).

5. I proprietari di terreni su cui insistono alberi, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno effettuare potature ordinarie (cfr. Manutenzione ordinaria) rispettando le indicazioni contenute nel presente regolamento, senza necessità di autorizzazione da parte del Servizio competente.

6. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, preferibilmente ad opera di ditte qualificate e dotate di qualifica di Arboricoltore certificato a garanzia del mantenimento dell'integrità della chioma di ogni esemplare arboreo, a portamento naturale tipico delle singole specie arboree. Pertanto la potatura deve essere effettuata a tutta cima tramite tagli di ritorno e taglio al collare come esemplificativamente indicato negli elaborati allegati (ALLEGATO 2 – Schema esplicativo di corretta potatura di alberi e arbusti), che possono interessare branche e rami di diametro indicativamente non superiore a 10 cm., con tagli all'inserimento della branca o del ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.

7. La rimozione di rami secchi finalizzata all'asportazione di rami o branche non più vegete

(Rimonda del secco), è consentita nell'arco di tutto l'anno.

8. Tra le manutenzioni straordinarie la potatura di riduzione e contenimento della chioma è ammessa unicamente nel periodo 1° novembre - 21 marzo [con le specifiche riportate nell'allegato 2.](#)

9. Interventi di potature straordinarie sono di norma da evitare su esemplari tutelati, tuttavia, modalità di potatura straordinarie su alberature tutelate ai sensi dell'art. 5 potranno essere attuate in casi eccezionali se supportati da adeguate motivazioni con le modalità di cui all'articolo 17.

10. Le potature di alberi [su terreni](#) privati eseguite in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente Titolo o in assenza di autorizzazione/comunicazione, che compromettano irrimediabilmente lo sviluppo futuro della chioma secondo le caratteristiche tipiche della specie, sono soggette alla sanzione pecuniaria di cui all'artt. 53 - 54 del presente Regolamento.

11. Gli attrezzi di taglio utilizzati su piante infette o sospette di esserlo dovranno essere disinfettati.

Art.12 - Capitozzatura di alberi e danneggiamenti.

1. Le capitozzature degli alberi, vale a dire il drastico accorciamento del tronco o delle branche, sono da evitarsi.

2. Sono vietati gli interventi volti a danneggiare alberi ed arbusti, anche se non ne compromettono la vitalità.

3. I danneggiamenti che compromettono la vitalità della pianta e le capitozzature sono considerati a tutti gli effetti come abbattimenti non autorizzati di cui all'art.17.

4. [La capitozzatura è ammessa per il mantenimento delle forme di allevamento definite a "testa di salice", negli interventi che precedono un abbattimento e dietro prescrizione di un tecnico abilitato nelle potature di riforma.](#)

Art.13 - Trattamenti antiparassitari.

1. Relativamente ai trattamenti antiparassitari da effettuarsi sul verde pubblico e privato, fatto salvo quanto disposto al successivo articolo, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 46 del vigente Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine e alla normativa statale e regionale in materia.

Art.14 - Prevenzione della diffusione di malattie e parassiti.

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e causare danni al verde privato o pubblico. In particolare risulta obbligatoria la lotta alla Processionaria del Pino (D.M. 30 ottobre 2007), al Cancro colorato del Platano (D.M. 29 febbraio 2012) ed al Colpo di fuoco batterico (D.M. 10/09/1999 n° 356).

2. Per mitigare i disagi provocati da insetti pericolosi e fastidiosi, quali Processionaria del pino (*Traumatocampa prionoxystus*), Tingide (*Corythucha ciliata*), Metcalfa (*Metcalfa pruinosa*), Limantria (*Lymantria dispar*), Euproctis (*Euproctis chrysorrhoea*), Ifantria americana (*Hyphantria cunea*), Litosia (*Litosia caneola*), vespe e calabroni (*Vespa* spp.), Betilide (*Scleroderma domesticum*), Piralide del bosso (*Cydalima perspectalis*), Cimice asiatica (*Halyomorpha halys*), ecc., e contenere le infestazioni, debbono essere rispettate le norme vigenti e le corrette modalità di intervento, adottando le necessarie misure di protezione soprattutto nei confronti dei fitofagi ritenuti potenzialmente pericolosi per l'uomo.

3. È possibile l'impianto di esemplari di *Platanus* spp in zone dove non siano presenti altri esemplari oppure utilizzando cloni resistenti all'avversità. Nel caso sia necessario eseguire interventi su esemplare appartenente al genere *Platanus*, il soggetto autorizzato ad intervenire o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente chiedere l'autorizzazione (o fare la comunicazione in caso di zona tampone o zona indenne) di competenza del Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del D.M. 29/02/2012 tramite modello fac simile disponibile sul sito del Consorzio fitosanitario Regionale. Nel caso sia necessario procedere all'abbattimento

dell'esemplare arboreo appartenente al genere *Platanus*, il proprietario o i soggetti formalmente delegati dovranno obbligatoriamente richiedere l'autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale.

4. Per quanto concerne il Colpo di fuoco batterico, in Emilia-Romagna sono vietati gli impianti sull'intero territorio regionale di tutte le specie appartenenti al genere "*Crataegus spp.*" (**Biancospino**) fatto salvo impianti in zone ove non siano presenti frutteti sensibili all'azione dell'avversità previa specifica autorizzazione regionale.

5. Nel territorio comunale è vietato, di norma, l'impianto di ulivi con circonferenza del tronco, misurato a 1 metro da terra, superiore a 80 cm.

Gli ulivi impiantati o trapiantati sul territorio comunale devono provenire da coltivazione vivaistica e se le dimensioni del tronco sono superiori a quelle sopra indicate l'impianto necessita di autorizzazione scritta del Servizio Ambiente e devono avere la certificazione del Servizio Fitosanitario che attesti che le piante sono esenti da *Xylella fastidiosa*.

Art.15 - Controllo della vegetazione presso le strade.

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, per il controllo della vegetazione presso le strade si rinvia a quanto disposto dal Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione Terre d'Argine.

Art.16 - Divieto di incendio e diserbo.

1. In merito al divieto di incendio e diserbo si rinvio alle norme nazionali e regionali in materia reperibili sul sito della Regione Emilia Romagna <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

Art.17 - Procedimento autorizzatorio per interventi su alberature di **interesse comunale.**

1. L'abbattimento di uno o più esemplari arborei tutelati ai sensi del presente Regolamento, esclusi gli alberi monumentali tutelati ai sensi della LR 2/77 e Legge 10/2013, è consentito previa autorizzazione da acquisirsi mediante presentazione di un'apposita istanza (**ALLEGATO 7**) da parte del legittimo proprietario o da soggetto da esso formalmente delegato, al Servizio competente alla gestione del verde, ovvero se nell'ambito di un procedimento urbanistico od edilizio unitamente alla documentazione ivi prevista per legge al Servizio competente (Urbanistica e/o SUE-SUAP). È altresì soggetta ad autorizzazione la potatura straordinaria in presenza di alberature di grande rilevanza di cui all'art. 5 comma 2.

2. La mancata risposta dell'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di abbattimento costituisce autorizzazione implicita, per quanto disciplinato dal presente Regolamento, in base alla ricorrenza del principio del silenzio-assenso. Il silenzio assenso non si applica nel caso di alberature appartenenti al patrimonio pubblico o privato gravato da servitù d'uso pubblico, per cui si rinvia al successivo art.20.

3. Nel caso in cui le piante da abbattere siano ubicate nel territorio sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali), è d'obbligo richiedere preventivamente, ove necessaria, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 fatti salvi i casi di esclusione di cui al D.P.R. n.31 del 13/02/2017.

4. L'istanza di abbattimento può essere presentata nei seguenti casi unitamente alla presentazione di apposito progetto di ripristino ambientale di cui all'art. 5 comma 10:

- a) in presenza di uno o più esemplari arborei non più vegeti;
- b) in presenza di uno o più esemplari arborei che, per documentate ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero generare un elevato livello di rischio (valutato tramite perizia tecnica a firma di un tecnico competente abilitato, Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato o equipollente attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale) e costituire un potenziale, ma non imminente, pericolo per l'incolumità delle persone o delle cose in funzione dello specifico contesto;
- c) quando l'abbattimento selettivo è in funzione del riassetto di giardini storico-testimoniali tutelati dalla disciplina urbanistica in vigore e/o dal Codice dei Beni Culturali, ed è reso necessario

per la corretta ricostruzione filologica degli assetti; l'istanza di abbattimento dovrà essere accompagnata da apposita perizia a firma di tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. Agronomo o Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato, Agrotecnico laureato o equipollente) e relativo progetto di dettaglio, nel caso di assoggettamento al Codice dei Beni Culturali dovrà essere corredata dal nulla-osta rilasciato dalla locale Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 e/o, ove prevista, dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del medesimo Decreto;

d) quando l'abbattimento selettivo è in funzione di una riduzione dell'eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari, al fine di migliorare la vita vegetativa delle piante che si intendono conservare (valutato tramite perizia tecnica a firma di un tecnico competente abilitato, Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato o equipollente attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale);

e) in presenza di uno o più esemplari arborei ubicati a ridosso di edifici, quando questi ultimi impediscono in maniera cogente lo sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura che, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenterebbero una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica (valutato tramite perizia tecnica a firma di un tecnico competente abilitato, Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato o equipollente attraverso procedure validate e condivise al livello nazionale e/o internazionale).

f) quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione, tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, infrastrutture tecnologiche ecc., nonché la compromissione grave della funzionalità dei manufatti edilizi quali ad esempio marciapiedi e recinzioni fatte salve tecniche innovative che consentono di preservare l'albero (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato);

g) quando nella realizzazione di opere edili, pubbliche e private di cui al titolo III ci siano alberi interferenti con il progetto per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato);

5. Il Servizio competente alla gestione del verde (come pure i soggetti da esso regolarmente incaricati), intervenendo sul patrimonio pubblico attraverso propri uffici, previa verifica degli elementi di fatto, è esentato dal redigere le suddette richieste di autorizzazione.

6. Nel caso di opere pubbliche l'autorizzazione di cui al comma 1 è sostituita da un parere nell'ambito dell'iter approvativo dell'opera, reso dal Servizio competente alla gestione del verde o da analogo procedimento individuato a seconda dell'organizzazione dell'ente.

7. Gli abbattimenti abusivi, le motivazioni addotte per ottenere il rilascio dell'autorizzazione verificatesi - in fase istruttoria o ispettiva - non veritiere o frutto di errate valutazioni tecniche e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente abbattimenti non autorizzati e singole violazioni al presente Regolamento.

8. Per le alberature di rilievo comunale di cui all'art. 5 comma 1 gli interventi di manutenzione straordinaria (potatura straordinaria) sono da attuarsi previa presentazione di comunicazione autocertificata mediante l'utilizzo del modello riportato all'ALLEGATO 6. La comunicazione può essere presentata dal proprietario degli esemplari tutelati o dal legale rappresentante dell'impresa che effettuerà gli interventi in nome e per conto del proprietario o da altro professionista specializzato nel settore. Tale documentazione dovrà essere presentata tramite posta elettronica oppure consegnata manualmente all'ufficio protocollo almeno 15 giorni prima dell'intervento.

Art.18 - Compensazione per il ripristino ambientale.

1. Gli alberi e gli arbusti tutelati e pubblici abbattuti [previa autorizzazione, fatti salvi i casi di abbattimento dovuti a calamità naturali](#), dovranno, in ogni caso essere sostituiti e [le nuove](#)

piantumazioni compensative dovranno essere gestite per almeno tre anni ad opera e spese dell'autore dell'intervento secondo le indicazioni del Servizio competente alla gestione del verde, facendo riferimento alla seguente tabella:

pianta abbattuta	impianto in sostituzione circ. minima come da art. 8 comma 3
diametro fino a cm 40 (circonferenza fino a 125 cm)	n° 2 alberi
diametro fino a cm 70 (circonferenza fino a 220 cm)	n° 3 alberi
diametro fino a cm 100 (circonferenza fino a 314 cm)	n° 4 alberi
diametro fino a cm 130 (circonferenza fino a 408 cm)	n° 5 alberi
diametro oltre cm 130 (circonferenza oltre 408 cm)	n° 7 alberi

2. Non si potranno impiegare le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono vietate sull'intero territorio comunale (Gruppo E dell'allegato 3).

3. Nel caso di abbattimento non autorizzato, le alberature dovranno in ogni caso essere sostituite e le nuove piantumazioni compensative dovranno essere gestite per almeno tre anni ad opera e spese dell'autore dell'intervento secondo le indicazioni del Servizio competente alla gestione del verde, sulla base del valore ornamentale calcolato come indicato nella misura compensativa economica di cui all'art. 54 comma 1. La sostituzione dovrà avvenire entro 180 giorni dalla determinazione della misura compensativa economica, e comunque nel primo periodo utile successivo all'abbattimento, secondo quanto definito in sede di emissione del provvedimento. L'interessato dovrà dare formale comunicazione scritta (ALLEGATO 8) alla Amministrazione Comunale dell'avvenuta sostituzione.

4. Qualora il Servizio competente alla gestione del verde verifichi che la sostituzione sia impossibile o inattuabile nel luogo in cui è stato effettuato l'abbattimento, a causa dell'elevata densità arborea o per carenza di spazio o di condizioni idonee alla sopravvivenza delle piante, queste saranno messe a dimora in aree indicate dall'Amministrazione Comunale oppure si provvederà ad applicare l'ulteriore misura compensativa economica di cui all'art. 54.

Art.19 - Abbattimenti urgenti.

1. Qualora fosse necessario procedere ad un abbattimento urgente, al fine di eliminare un pericolo imminente e a salvaguardia dell'incolumità delle persone o delle cose, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà intervenire tempestivamente ripristinando le condizioni di sicurezza, inviando contestualmente al Servizio competente alla gestione del verde una comunicazione circostanziata dell'intervento e delle cause che ne hanno determinato necessità e urgenza (evidente sradicamento, progressivo e rapido sollevamento della zolla, progressiva e rapida inclinazione del fusto, danni irreversibili da eventi meteorici estremi tali da compromettere la stabilità dell'alberatura, ecc.). Tale comunicazione dovrà essere corredata da dettagliata documentazione fotografica, dalla quale dovranno necessariamente risultare evidenti gli elementi che fanno presupporre l'immediato stato di pericolosità.

2. Nel caso in cui la pianta o le piante ritenute instabili generino un livello di rischio ritenuto inaccettabile e/o non mitigabile pur non evidenziando visivamente le cause che concorrono alla determinazione della loro instabilità, il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato dovrà allegare alla comunicazione una perizia statica strumentale redatta da un tecnico abilitato sulla base delle competenze attribuite dalla normativa vigente agli Ordini e Collegi professionali di appartenenza comprensiva dell'analisi del rischio arboreo. La perizia dovrà indicare i dati

rilevati e i parametri di riferimento inerenti la presenza di difetti e/o alterazioni di tipo biomeccanico, localizzati al sistema radicale, al colletto e/o del fusto, che ne compromettono la stabilità.

3. I lavori relativi all'abbattimento o agli abbattimenti di alberature dovranno essere eseguiti da Ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio. Le Ditte esecutrici dei lavori sono tenute a conoscere la normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde, dell'ambiente e dell'avifauna, nonché l'applicazione di quella vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

4. Il proprietario o il soggetto da esso formalmente delegato ha l'obbligo di accatastare in loco il materiale vegetale derivante dall'abbattimento. Entro 7 giorni dalla data in cui sono stati eseguiti i lavori, l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, potrà effettuare un sopralluogo al fine di verificare la veridicità o meno delle cause addotte a giustificazione dell'abbattimento effettuato con carattere d'urgenza. Decorso tale termine il materiale di risulta potrà essere rimosso.

5. Qualora l'Amministrazione Comunale, tramite propri tecnici o con tecnici da essa eventualmente delegati, rilevi l'inconsistenza delle motivazioni addotte per eseguire l'abbattimento per motivi di urgenza, l'abbattimento sarà considerato non autorizzato.

Art.20 - Interventi su alberature pubbliche su istanza di privati.

1. La manutenzione del verde pubblico è, in via ordinaria, di competenza del Comune che opera attraverso personale proprio o tramite ditte esterne individuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti pubblici. Tuttavia, in casi particolari ed eccezionali, può essere consentito al privato di effettuare potature o abbattimenti, previo ottenimento di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio competente alla gestione del verde secondo il procedimento di cui al successivo articolo.

2. Le potature di tipo "leggero", finalizzate al semplice contenimento delle chiome eccessivamente invasive e che sporgono all'interno delle proprietà private, possono essere eseguite con le modalità prescritte nell'atto autorizzativo e negli elaborati grafici allegati allo stesso nel rispetto di quanto stabilito all'art. 11 del presente Regolamento.

3. Potature più strutturate sono consentite al privato esclusivamente in casi eccezionali, debitamente documentati, e sempre nel rispetto le modalità prescritte nell'atto autorizzativo.

4. Gli abbattimenti sono ammessi, previa autorizzazione, esclusivamente nei seguenti casi e dove non siano possibili soluzioni tecniche alternative:

- a) quando l'abbattimento è funzionale ad una nuova definizione degli assetti interni all'area edificata sia in ambito di interventi edilizi diretti sia mediante strumenti preventivi (es. quando il progetto di ricostruzione o ristrutturazione dell'edificio prevede necessariamente un'uscita in corrispondenza di una pianta di proprietà pubblica);
- b) quando l'alberatura, a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, è causa principale di lesioni o danni alla proprietà e non è possibile intervenire con altre soluzioni progettuali alternative finalizzate a salvaguardare l'alberatura o mediante potatura in quanto, data l'entità, oltre ad alterare in modo irreversibile la naturale struttura della chioma, rappresenta una facile via d'accesso per patogeni del legno responsabili di una rapida compromissione del vigore della pianta e della sua stabilità meccanica ;
- c) quando l'alberatura impedisce la realizzazione o inibisce la funzionalità di opere indispensabili per adeguamenti normativi obbligatori nel caso di interventi edilizi (efficientamento energetico, sicurezza sismica, accessibilità, ecc.), si richiama altresì interamente il Titolo III del presente Regolamento.

5. Nei casi in cui l'intervento di abbattimento delle alberature si rende inevitabile per i motivi di cui sopra, deve essere operata la procedura di ripristino dell'ambiente secondo quanto disposto all'art. 18. Qualora non sia possibile la sostituzione degli esemplari abbattuti o la piantumazione, anche in altra area, si procederà in accordo alle misure di compensazione economica previste dall'art. 54.

Art.21 - Procedimento autorizzativo per abbattimenti di alberature pubbliche.

1. L'istanza di autorizzazione deve essere presentata dal soggetto interessato o da persona da esso formalmente delegato al Servizio competente alla gestione del verde, ovvero se nell'ambito di un procedimento urbanistico od edilizio unitamente alla documentazione ivi prevista per legge al Servizio competente (Urbanistica e/o SUE-SUAP), utilizzando il modello in allegato ([ALLEGATO 9](#)), corredata di idonea documentazione comprovante la necessità dell'intervento.
2. In allegato al modello dovrà essere presentata la seguente documentazione:
 - Documentazione fotografica;
 - Rilievo puntuale delle alberature da abbattere;
 - Relazione tecnica indicante le motivazioni dell'abbattimento e opere compensative previste.
3. Prima di procedere all'intervento l'interessato dovrà attendere il rilascio dell'autorizzazione, che il Servizio competente alla gestione del verde provvederà a rilasciare entro 30 gg dal ricevimento della domanda, ovvero entro i tempi e con le modalità previste dalla legge nell'ambito di un procedimento urbanistico od edilizio. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, [trascorsi 30 giorni l'istanza si intenderà rifiutata con esito negativo](#).
4. I costi relativi agli interventi eseguiti dai privati resteranno completamente a carico di questi ultimi. I lavori dovranno essere eseguiti da ditte specializzate nel settore, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, in regola con gli obblighi contributivi e previdenziali, a conoscenza delle corrette tecniche d'esecuzione, della normativa vigente nazionale, regionale e comunale inerente la tutela del verde e dell'ambiente, nonché in materia di sicurezza sul lavoro. Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli interventi dovranno essere rispettosi di quanto disposto all'art. 45 comma 5 in merito alla salvaguardia dell'avifauna selvatica. (cfr. la Determinazione dirigenziale RER - Servizio fitosanitario n. 11147 del 07/09/2015).
5. Gli interventi abusivi e l'inosservanza delle disposizioni contenute nei commi precedenti, così come i lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo, effettuati su ogni pianta, sono considerati singolarmente interventi non autorizzati.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti nel rispetto delle indicazioni dell'art.18, se possibile, nell'area di pertinenza delle piante eliminate e comunque secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione comprensive delle relative tempistiche, o in altra area che sarà indicata dall'Amministrazione. Gli alberi messi a dimora devono avere le caratteristiche di cui agli artt. 7-8-9 del presente Regolamento.
7. Nel caso in cui non sia possibile procedere al reintegro della pianta abbattuta, per mancanza delle condizioni necessarie, al titolare dell'autorizzazione sarà calcolata una misura compensativa economica determinata facendo riferimento all'art. 54.

TITOLO II Norme per la difesa degli alberi in aree pubbliche e private e nella gestione dei cantieri

Art.22 - Attività vietate nell'area inviolabile e nell'area e volume di pertinenza degli alberi.

1. Fatto salvo quanto stabilito agli art. 5 - 6, nell'area inviolabile e nell'area e volume di pertinenza degli alberi è vietata ogni attività che arrechi danno al loro normale sviluppo o alla loro vitalità (anche in fase di cantiere), ovvero che possa causarne il deperimento o la morte, quali:

- a) scavi e buche che comportino lesioni alle radici principali di sostegno, fatto salvo quanto specificato all'articolo successivo;
- b) il ricoprimento, anche temporaneo, dell'apparato radicale con ricarichi di terreno o qualsivoglia materiale imputrescibile o impermeabilizzante nel rispetto del colletto della pianta;
- c) lo spargimento di qualsiasi sostanza nociva per la salute degli alberi, in particolare di sali, acidi, oli, sostanze bituminose, tempere e vernici, sostanze chimiche nocive, acque reflue, pietre e materiali ferrosi fatti salvi gli interventi per lo spargimento del sale per motivi di sicurezza pubblica;
- d) causare ferite, abrasioni, lacerazioni, lesioni e rotture di qualsiasi parte della pianta;
- e) l'affissione diretta su fusto e ramificazioni con chiodi, cavi, filo di ferro o materiale inestensibile di cartelli, manifesti e simili fatti salvi specifiche esigenze gestionali a cura dell'Amministrazione;
- f) il deposito di materiali o attrezzature nella zona basale a ridosso del colletto e degli apparati radicali;
- g) il transito di mezzi fatti salvi i casi di cui all'art. 25;
- h) il deposito di fusti o bidoni di prodotti chimici fatti salvi i casi di depositi legittimamente esistenti con pavimentazioni adeguatamente impermeabilizzate;
- i) la combustione di sostanze di qualsiasi natura;
- j) **l'installazione di corpi illuminanti, di cavi elettrici, ecc.;**

2. Gli alberi presenti nei cantieri devono obbligatoriamente essere protetti fisicamente con accorgimenti che consentano di evitare danni al fusto, alla chioma ed all'apparato radicale a cura e spese del conduttore del cantiere quali ad esempio recinzione dell'area di pertinenza o dell'area inviolabile, aerazione delle radici, etc... In caso di necessità deve essere protetta anche la chioma dell'albero, in particolare qualora nel cantiere si utilizzino macchine con bracci mobili in elevazione. I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. Si rinvia all'ALLEGATO 5.

3. Quando l'alberatura interferisce con il posizionamento del ponteggio di cantiere sarà possibile operare in area e volume di pertinenza attuando accorgimenti che consentano di evitare danni al fusto, alla chioma e all'apparato radicale I sistemi di protezione dovranno essere rimossi al termine dei lavori. Si rinvia all'ALLEGATO 5.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche in presenza di alberature pubbliche.

Art.23 - Lavori di scavo in prossimità di unità vegetazionali.

1. Qualsiasi lavoro di scavo da realizzare nell'area e nel volume di pertinenza di alberature pubbliche, ancorchè effettuato da soggetto pubblico o privato, è soggetto a parere del Servizio competente alla gestione del verde all'interno della procedura di Autorizzazione stabilita dallo specifico regolamento dell'Ente.

2. La richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area a verde o della banchina alberata (**ALLEGATO 10**) dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati:

- a) una planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite dell'intervento;
- b) una relazione, corredata di dettagliata documentazione fotografica, che specifichi i lavori da eseguire, l'ingombro del cantiere, la sua durata, le misure di salvaguardia adottate per preservare la vegetazione ed i manufatti eventualmente presenti;

- c) una dichiarazione del richiedente relativa alla conoscenza di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e contenente l'impegno ad eseguire i ripristini nonché gli eventuali interventi agronomici specializzati e ad indennizzare l'Amministrazione Comunale nel caso venissero provocati danni agli alberi di sua proprietà.
3. L'esecutore dei lavori deve altresì affiggere in cantiere una copia dell'autorizzazione contenente i dati che saranno specificati dal Servizio competente alla gestione del verde nell'atto autorizzativo.
4. Prima dell'inizio dei lavori di scavo in prossimità di alberature deve essere dato avviso scritto al Servizio competente alla gestione del verde, è fatto obbligo di recintare l'area inviolabile a tutela dell'alberatura nelle opere di cantiere.
5. L'impresa esecutrice, che effettua i lavori di scavo nelle adiacenze di una alberatura pubblica e/o tutelata, qualora operi oltre il 25% dell'area di pertinenza, è tenuta ad affidare ad un tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. Agronomo o Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato, Agrotecnico laureato o equipollente) l'incarico di presenziare i lavori e presentare idonea perizia di valutazione degli effetti dell'intervento sull'alberatura qualora previsto dall'autorizzazione. Tale perizia dovrà stimare la tenuta o meno dell'alberatura sottoposta al taglio radicale fino anche a prescriverne l'abbattimento quando necessario.
6. L'esecutore dei lavori ha l'obbligo di informare tutti i lavoratori presenti in cantiere delle prescrizioni tecniche disposte nell'autorizzazione rilasciata dal servizio competente.
7. Eventuali ulteriori interventi di cura e manutenzione funzionali alla corretta esecuzione delle attività di cantiere quali potature, interventi fitosanitari e nutrizionali, misurazioni strumentali di tipo invasivo dovranno essere eseguiti nel rispetto del presente Regolamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti valgono anche in presenza di alberature pubbliche non soggette a tutela.

Art.24 - Modalità di scavo

1. Nel caso di lavori di scavo nell'area/volume di pertinenza della pianta si deve procedere con particolari precauzioni quali lo scavo a mano previa messa in evidenza dell'apparato radicale interessato con soffiatori ad alta pressione od aspiratori allo scopo di consentirne la corretta individuazione, la salvaguardia o la potatura radicale con idonea disinfezione delle lame. In ogni caso dovranno essere rispettate le radici portanti evitando tagli e danneggiamenti.
2. Le radici principali/primarie devono essere sottopassate con le tubazioni mediante lavorazioni a mano senza provocare ferite. Gli eventuali tagli che si rendessero necessari dovranno essere eseguiti in modo netto. ~~disinfettando ripetutamente le ferite con gli anticrittogamici indicati dal Servizio competente alla gestione del verde.~~
3. E' vietata la sfibratura delle grosse radici causata dallo scavo, se durante le lavorazioni si dovessero intercettare radici eccedenti i cm. 5, si dovrà operare per il taglio netto atto a non rovinare la radice stessa in maniera permanente. Per gli interventi che sono eseguiti in vicinanza di platani (*Platanus spp.*) vedasi quanto disposto dall'art. 14 del presente Regolamento.
4. Gli scavi nell'area di pertinenza non dovranno restare aperti per più di una settimana. Se dovessero verificarsi interruzioni dei lavori, gli scavi dovranno essere riempiti provvisoriamente e le radici protette con juta o altro materiale idoneo e mantenute umide; in caso di gelo si dovranno adottare misure atte alla protezione delle radici. Il riempimento degli scavi sarà eseguito il più presto possibile, utilizzando terreno vegetale ed evitando l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante.
5. I rifiuti ed i detriti di scavo saranno allontanati dal cantiere in modo conforme alle vigenti normative. In caso di mancata applicazione delle predette disposizioni, si procederà applicando le sanzioni previste.

Art. 25 - Transito di mezzi

1. Nell'area inviolabile e nell'area di pertinenza della pianta non è permesso il transito di mezzi fatta eccezione per sporadici passaggi o per i casi in cui la stessa risulti pavimentata oppure sia stata protetta tramite uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di 20 cm, sul quale saranno poste tavole in legno.

2. Il comma precedente non si applica per i mezzi di manutenzione del verde.
3. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Art. 26 - Danneggiamenti

1. Nel caso di interventi eseguiti senza ottemperare alle disposizioni del presente titolo si dovrà procedere al ripristino delle condizioni originarie a spese dell'esecutore dei lavori entro il termine stabilito dal Servizio competente alla gestione del verde.
2. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta sono considerati a tutti gli effetti e ai sensi del presente regolamento come abbattimenti non autorizzati e quindi sanzionati come tali e soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 17 - 53 - 54.
3. I danneggiamenti che richiedono l'intervento postumo dell'Amministrazione comunale, in sostituzione del soggetto che ha provocato il danno, saranno sanzionati conformemente agli articoli 53 e 54 e la sanzione sarà incrementata dell'importo dei lavori resisi necessari nel tentativo di migliorare le condizioni vegetative dell'esemplare danneggiato.
4. Nel caso si rilevino danni al patrimonio verde pubblico (alberi, arbusti, piante perenni, fioriture, manti erbosi, elementi di arredo verde come recinzioni, panchine, giochi..), il responsabile potrà essere perseguito a termini di legge fermo restando il diritto del Comune di pretendere il risarcimento ai sensi dell'art. 2034 c.c. Se risulti evidente un importante danneggiamento dell'apparato radicale o del fusto tale da presumere l'insorgenza di problematiche per la vitalità della pianta, il soggetto responsabile sarà obbligato a:
 - eseguire indagini specialistiche fitosanitarie e di stabilità dell'alberatura ad opera di professionisti specializzati nell'ambito dell'arboricoltura urbana
 - effettuare i necessari interventi di messa in sicurezza previsti dalle indagini eseguite
5. Costituisce eccezione al presente articolo la dispersione di sali antigelivi per motivi di sicurezza pubblica.

TITOLO III Norme per la corretta progettazione del verde negli interventi pubblici, urbanistici ed edilizi.

Art. 27 - Obiettivi generali e riferimenti normativi

1. Obiettivo del presente titolo è il raggiungimento della miglior qualità possibile di progetto per la realizzazione e manutenzione delle aree verdi, con lo scopo di ottenere opere realizzate che rispondano a requisiti di qualità e come tali diventino durevoli nel tempo.
2. La qualità si persegue gestendo in modo corretto i vari passaggi che portano alla realizzazione dell'opera verde, pertanto si ritiene necessario promuovere la realizzazione di aree verdi di qualità, durevoli nel tempo, attraverso un supporto ai professionisti, alle aziende appaltatrici e agli operatori delle pubbliche amministrazioni in linea con i principi del progetto Qualiviva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o altri strumenti/applicazioni equivalenti". (cft. link <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785>). Si richiama interamente gli allegati del progetto del Mipaaf quale strumento di approfondimento utile per la redazione dei progetti pubblici e privati.
3. Sugli impianti di forestazione incentivati dalle norme del PUG si dovranno osservare i criteri di progettazione riportati nelle linee guida (rif. https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/PNRR/PNRR_piano_forestazione.pdf), fatta eccezione per la dimensione minima di impianto.
4. Si richiama inoltre per quanto applicabili le disposizioni di cui al Decreto del Ministro n. 63 del 10 marzo 2020 recante Criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Art. 28 - Interventi edilizi diffusi nel territorio urbanizzato

1. Nei casi relativi a nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie (compresa la fattispecie "ricostruttiva" come definita nel Regolamento Edilizio), restauro e risanamento conservativo nonché negli interventi di ampliamento che modificano la situazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti, i progetti degli interventi edilizi dovranno essere corredati da un **Progetto di sistemazione del verde**, che sarà esaminato ai fini del rilascio del Permesso di costruire o dell'attività istruttoria della SCIA o CILA nel rispetto delle disposizioni dell'art.3.3.5 e 3.3.6 delle norme del PUG.
2. Per tutti gli interventi di edilizia libera indicati nel Decreto del 2 marzo 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e specificati nel Regolamento Edilizio, si rammenta che i lavori di sistemazione dell'area cortilizia devono in ogni caso osservare le disposizioni del presente Regolamento nel pieno rispetto del volume e aree di pertinenza e dell'area inviolabile delle alberature coinvolte pubbliche e private site anche nella proprietà confinante fatte salve le deroghe ammesse dall'art.6.
3. Per interventi edilizi in cui l'area scoperta è superiore a 1500 mq, il Progetto di sistemazione del verde dovrà essere redatto e firmato da un tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. Agronomo o Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato, Agrotecnico laureato o equipollente).
4. Nella redazione del Progetto di sistemazione del verde dovrà essere perseguito l'obiettivo di salvaguardare gli alberi esistenti; questi potranno contribuire, se in buono stato di salute, al perseguimento dell'indice di dotazione arboreo arbustiva MEC e del RIE stabiliti dalle norme del PUG.
5. Nell'ambito dei casi previsti al primo e secondo comma si potranno abbattere esclusivamente, oltre ai casi indicati all'art. 17 e 20, gli alberi di interesse comunale impattati dall'intervento edilizio per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative per la salvaguardia (evidenziato nella perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato, Dottore Agronomo o Forestale, Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato o equipollente) che deve essere obbligatoriamente allegata al progetto.

Art. 29 - Documentazione progettuale da presentare

1. Il Progetto di sistemazione del verde dovrà essere presentato a corredo della pratica edilizia e dovrà essere fornita la seguente documentazione:
 - A. Relazione tecnica progettuale con indicazione analitica di:
 - a) criteri progettuali e delle scelte tecniche relative alle opere a verde (impiantistica, piantagioni alberi e arbusti, sviluppo aree scoperte, soluzioni tecniche per salvaguardia verde arboreo esistente) attestante il rispetto della dotazione minima di alberi ed arbusti.
 - b) documentazione relativa alla richiesta di abbattimento di alberi esistenti tutelati e/o pubblici con eventuali allegati previsti secondo quanto stabilito dal presente Regolamento all'art. 17.
 - B. Planimetria quotata dello stato di fatto in scala 1:100 o in altra scala adeguata, indicando come elementi minimi:
 - a) le caratteristiche principali e la posizione degli alberi (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) nonché arbusti e siepi e la numerazione progressiva, compresi gli eventuali alberi esistenti nei lotti confinanti o su suolo pubblico;
 - b) la proiezione ortogonale dei manufatti esistenti anche in rapporto all'area di pertinenza di eventuali alberature tutelate;
 - c) i confini di proprietà;
 - d) l'organizzazione delle aree scoperte (passi carrabili, pedonali, sentieri);
 - e) l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi;
 - f) i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto;
 - C. Planimetria quotata di progetto in scala 1:100, o in altra scala adeguata in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera, indicando come elementi minimi:
 - a) la disposizione dei singoli alberi, arbusti e siepi di cui alla lett. a) comma 3, evidenziando in verde le piante conservate, in giallo quelle da abbattere ed in rosso quelle da piantare, il loro ingombro a maturità, indicando le distanze tra le piante ed i manufatti a intervento completato;
 - b) indicazione e dettagli costruttivi di soluzioni tecniche per salvaguardia verde esistente, es. palizzate di contenimento;
 - c) la proiezione dei manufatti a intervento completato (compresi aggetti, fondazioni);
 - d) i confini di proprietà
 - e) l'organizzazione delle aree scoperte (piste ciclabili, percorsi pedonali, passi carrai, piscine), specificando caratteristiche dimensionali, tecniche ecc.;
 - f) la disposizione delle utenze aeree e sotterranee;
 - g) l'alberatura stradale fronteggiante il lotto (essenze, altezza, diametro del fusto a 1,30 ml. di altezza, sviluppo diametrico delle chiome allo stato attuale) ed il dimensionamento dell'area viabile compreso i marciapiedi;
 - h) i lampioni della pubblica illuminazione fronteggiante il lotto;
 - D. Perizia tecnica, nei casi previsti dal presente Regolamento;
 - E. Documentazione fotografica del lotto prima dell'intervento, con particolare riferimento alla presenza di situazioni da evidenziare.
 - F. Foto della sagoma intera degli alberi da abbattere, ed eventualmente foto di dettaglio che evidenziano situazioni particolari da segnalare.
6. Nella redazione del progetto di sistemazione del verde si deve avere come fine quello di preservare l'alberatura pubblica esistente anche di nuovo impianto, tale da individuare la posizione di accessi carrabili e pedonali nello spazio interfilare equidistante agli alberi presenti. Ove ciò non sia tecnicamente possibile vale quanto disposto all'art. 20.
7. In caso l'intervento preveda anche la realizzazione o modifiche di piani interrati la planimetria prevista al punto c) dovrà essere integrata con:
 - Relazione tecnica con redazione di un piano tecnico di conservazione degli alberi, ivi

compresa l'installazione di irrigazione automatica delle superfici al fine di garantire la costanza del bilancio idrico del terreno (in caso di necessità di installazione di pompe aspiranti l'acqua di falda)

- Planimetria quotata di progetto del piano interrato in scala 1:100 o in altra scala adeguata
- Sezione quotata di progetto in scala 1:100.

8. Qualora l'emungimento idrico necessario alla realizzazione dell'interrato stesso possa avere una forte influenza sulla falda freatica di tutta l'area circostante, influenzando sugli apparati radicali e sullo stato fitosanitario delle alberature private interne al lotto in oggetto e di quello confinante come anche per le alberature pubbliche eventualmente presenti, potrà essere richiesta una relazione tecnico-fitostatica con tecnica V.T.A. e fitosanitaria a firma di un tecnico abilitato (Dott. Agr. o For. Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato), illustrante le modalità da seguire in fase progettuale e in tutte le fasi costruttive sino al completamento dell'opera, al fine di verificare con cadenza non superiore a tre mesi, l'andamento dello stato delle alberature interessate da inviare con medesima scadenza al Servizio competente alla gestione del verde ai fini della valutazione.

Nel caso che una o più alberature pubbliche o private, durante l'esecuzione dei lavori siano danneggiate in condizioni tali da essere abbattute, si applicherà l'art. 54, oltre all'applicazione della procedura sanzionatoria prevista dall'art. 53 per le alberature pubbliche e/o tutelate dal presente Regolamento.

11. La documentazione progettuale di cui al presente articolo è da considerarsi quale standard minimo per la presentazione di progetti di sistemazione del verde.

Art. 30 - Parere di competenza sulle opere a verde nei procedimenti edilizi

1. Sulla base della documentazione presentata il Servizio competente alla gestione del verde esprime parere se l'intervento attiene alla verifica dei requisiti stabiliti dalle norme del PUG agli art. 3.3.5,3.3.6, 3.3.7 e negli altri casi in cui è redatto un progetto di sistemazione del verde; in ogni caso potranno essere rilasciate prescrizioni tecniche mediante parere espresso, che saranno recepite nell'atto finale o costituiranno richiesta di integrazioni /ordine di variazione progettuale nella SCIA e CILA e il cui rispetto potrà essere verificato d'ufficio successivamente alla data di fine lavori o alla data di scadenza dell'atto concessorio e/o autorizzativo per decorrenza dei termini di fine lavori.

2. Qualora il progetto di sistemazione del verde di cui all'art. 28 comma 1 preveda la necessità di effettuare un abbattimento di eventuali alberi tutelati e di alberature pubbliche, la relativa autorizzazione di cui all'art. 17 e 21 che integra il parere di cui al primo comma, è rilasciata dal Servizio competente alla gestione del verde e recepitata nell'atto finale (se pdc) o acquisito ai fini dell'efficacia della SCIA o CILA.

Art. 31 - Verifica messa a dimora alberi e arbusti, controlli a campione

1. L'effettiva messa a dimora degli alberi ed arbusti derivanti dalle misure ecologico compensative ~~di equipaggiamento verde~~ stabilite dal PUG o per sostituzione di alberature tutelate o pubbliche deve essere asseverata all'interno della dichiarazione di cui all'art. 23 comma 3, lett. b) della L.R. 15/2013 con l'impegno del proponente di verificare e dare riscontro nei 3 anni successivi il conseguente attecchimento degli stessi tramite comunicazione all'Ente.

2. Saranno effettuati controlli a campione sia in fase di istruttoria per il rilascio del Permesso di costruire o in caso di SCIA o CILA se sorteggiate, che a conclusione dei lavori relativi alle opere a verde nell'ambito della SCEA.

3. Gli uffici competenti sono tenuti alla verifica delle dichiarazioni fornite e a verificare l'ottemperanza dell'obbligo di posa e gestione delle alberature e formazioni vegetali prescritte nell'ambito delle attività di controllo ordinario delle pratiche edilizie.

4. In caso di verifica di inottemperanza l'Amministrazione procederà ad applicare le misure compensative economiche si cui all'art.54 oltre alle sanzioni di cui all'art. 53.

Art. 32 - Interventi edilizi nel territorio rurale

1. Nel territorio rurale la messa a dimora di elementi vegetazionali è prescritta, oltre a quanto stabilito dalle norme del PUG in termini di dotazioni arboreo-arbustive per talune funzioni, in tutti gli interventi edilizi di nuova costruzione/ampliamento, ristrutturazione edilizia” ricostruttiva”; come definita nel Regolamento Edilizio e in generale negli interventi di ristrutturazione e restauro e risanamento conservativo che prevedano interventi e/o modifiche alle aree esterne ai fabbricati esistenti, e dovrà essere evidenziata nei relativi progetti. La scelta delle essenze vegetali da utilizzare nelle nuove piantumazioni deve essere effettuata secondo le indicazioni degli artt. 7-8.
2. Non si potranno impiegare le specie che, per motivi ecologici o fitopatologici, sono vietate sull’intero territorio comunale facenti parte del gruppo E. Dovranno essere recuperate e valorizzate le sistemazioni originarie esterne tipiche della zona e meritevoli di tutela, ricomprendendo in esse anche le sistemazioni a verde esistenti.
3. Dovrà essere evitato il frazionamento delle originarie aree di pertinenza dei complessi insediativi e, se indispensabile in ordine alla sicurezza e funzionalità, potrà essere costituito esclusivamente da siepe viva eventualmente accoppiata a siepe a paletti e rete metallica di altezza massima cm 150: le separazioni dovranno essere indicate nel progetto, motivando adeguatamente la necessità di realizzazione e precisando dimensioni e caratteristiche. E’ vietata la suddivisione delle aree di pertinenza relative a insediamenti rurali caratterizzati da edifici soggetti a restauro e risanamento conservativo o restauro scientifico e aree di tutela dei beni culturali.
4. Il ricorso a piantumazione di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento e compensazione ambientale, va previsto obbligatoriamente in tutti i casi di interventi soggetti a Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola (PRA) secondo quanto stabilito dalle norme del PUG nonchè per edifici con caratteristiche tipologiche in particolare contrasto con l’ambiente quali strutture prefabbricate e similari; in tali casi si dovranno adottare criteri di mitigazione degli impatti mediante l’uso di opportune colorazioni o rivestimenti e l’impiego di cortine alberate ed arbustive. In territorio rurale, nelle realizzazioni del verde di pertinenza degli insediamenti, di quello di arredo e di completamento delle opere di urbanizzazione, di quello di mascheramento e frangivento e, più in generale, negli interventi di forestazione, si dovrà evitare di operare con composizioni a forma netta e squadrata, fatta eccezione per opere a verde di valorizzazione di elementi storici (ad es. per presenza di elementi della centuriazione, cavedagne e altre strade storiche) privilegiando soluzioni a frange irregolari, con alternanze di macchie e radure, seguendo l’andamento naturale del terreno, sottolineando situazioni ed elementi particolari quali corsi d’acqua, fossi, specchi d’acqua, vallette, ecc...
5. Relativamente ai criteri compositivi degli elementi vegetazionali con funzioni di mascheramento visivo di volumi, recinzioni, ecc., collegamento con elementi naturali esistenti, ecc. si richiamano le Linee guida per il territorio rurale della Regione Emilia Romagna (<https://territorio.regione.emilia-romagna.it/paesaggio/pubblicazioni/linee-guida-per-il-territorio-rurale>).
6. Tali criteri compositivi si applicano anche per l’inserimento paesaggistico con opere di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici delle microaree familiari così come identificate all’interno del PUG.
7. Il presente articolo ha valenza anche per le aree di sosta camper di cui al punto 3.4.2 del PUG.
8. Gli uffici competenti sono tenuti alla verifica delle dichiarazioni fornite e a verificare l’ottemperanza dell’obbligo di posa e gestione delle alberature e formazioni vegetali prescritte nell’ambito delle attività di controllo ordinario delle pratiche edilizie.

Art. 33 - Parchi e percorsi in territorio rurale

1. I parchi in territorio rurale sono superfici estese, funzionali alla rete ecologica, di proprietà pubblica/privata caratterizzate dalla compresenza di aree attrezzate per lo svolgimento di attività ludiche e/o sportive leggere e di aree destinate alla coltivazione agricola, in cui possono essere istituite anche limitazioni al traffico con diritto di precedenza ai pedoni e ai ciclisti.

2. I provvedimenti istitutivi o le convenzioni fissano le regole e gli obiettivi da perseguire, in coerenza con il PUG.
3. La Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale individua, negli elaborati ST2.2 e ST3 i “margini città- campagna” e le “Aree principali di riferimento per la forestazione” quali aree di riferimento prioritario dove istituire parchi rurali.
4. Il patrimonio vegetale e le alberature in territorio rurale sono disciplinati dal presente Regolamento (cft. Allegato 3 Classificazione in relazione al contesto territoriale 1).
5. I possibili tracciati dei percorsi fruitivi in territorio rurale sono riportati, come riferimenti di massima, nelle Tavole ST2.3 e ST3.

Art. 34 - Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale e aree pertinenziali di edifici di valore storico culturale testimoniale soggetti a restauro

1. I parchi e i giardini di interesse storico culturale e ambientale sono aree verdi che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore.

2. I Parchi e giardini di interesse storico culturale e ambientale, oltre a quelli vincolati dal D.Lgs 42/2004, appartenenti a “ville con giardino”, in ambito sia urbano sia rurale, sono identificati nelle tavole della trasformabilità TR1 del PUG; gli interventi di riqualificazione e di manutenzione dovranno perseguire l’obiettivo di garantire la permanenza di questi spazi curandone l’architettura dei giardini e le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l’impianto e i singoli manufatti.

Le aree di pertinenza degli edifici di valore storico culturale testimoniale soggetti a restauro e risanamento conservativo, sia in ambito urbano che sia rurale, con le specificazioni di cui sopra in caso di presenza di parchi e giardini di interesse storico culturale e ambientale, sono soggette alle disposizioni relative alla categoria di intervento conservativa assegnata all’edificio o corte cui appartengono. A questo scopo la conoscenza storica e botanica dei luoghi costituisce supporto indispensabile.

3. Negli interventi di riqualificazione e di manutenzione, oltre ai criteri più generali del mantenimento e/o ripristino della configurazione originaria, occorre:

- sistemare gli spazi mantenendo la leggibilità dell’impianto originario. L’eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata con attenzione alle preesistenze e al carattere del luogo;
- mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali di pregio;
- qualora non in contrasto con i vincoli di tutela storica, nei parchi pubblici occorre prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, adottando misure di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico.
- [il progetto di restauro del verde di interesse storico può derogare ai parametri quantitativi stabiliti dal PUG.](#)

Art. 35 - Interventi di nuova urbanizzazione, addensamento e sostituzione urbana, ristrutturazione urbanistica e altri interventi che realizzano dotazioni territoriali di verde pubblico

1. Negli interventi soggetti ad AO, PAIP o PdC convenzionato, Procedimenti unici ex art. 53 della L.R. 24/2017, nonché in tutti gli interventi urbanistici ed edilizi e le opere pubbliche, che prevedono la realizzazione di verde pubblico, la progettazione del verde pubblico deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, agli indirizzi e regole del P.U.G. e del Regolamento Edilizio comunale vigente. All’interno dell’[APPENDICE 1](#) al presente Regolamento, si definiscono le linee di indirizzo per la corretta progettazione del verde pubblico di cui sopra da considerarsi parte integrante del Regolamento stesso.

2. E’ inoltre indispensabile che le nuove dotazioni di verde pubblico vengano progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo

scopo di costituire un elemento integrato della rete di spazi verdi e non un complesso isolato non collegato al contesto ambientale urbano. A tal fine prioritario riferimento progettuale è rappresentato dalla tavola ST2 delle reti verdi e blu allegata al PUG e dovrà essere sempre prodotto un elaborato atto a rappresentare le connessioni fisiche e funzionali esistenti e di progetto (es. quale layer del “progetto urbano” di cui all’art. 38 della L.R. 24/2017 e 19 bis della L.R. 15/2013).

3. Il processo di trasformazione del luogo attuato dal progetto dovrà mettere a sistema le esigenze dei fruitori con la capacità di rendere utilizzabile lo spazio a qualsiasi tipologia di utente. Particolare attenzione dovrà essere posta agli “accessi”, quindi al rapporto tra l’area di progetto e il contesto, rendendoli riconoscibili, identificabili e mettendoli a sistema con l’infrastruttura e il disegno della città, consentendo al contempo il controllo e la misura degli impatti del traffico.

4. La corretta progettazione permette di ottenere la migliore riuscita funzionale ed estetica del verde ottimizzando costi di impianto e di manutenzione.

5. Per raggiungere tali obiettivi occorrerà privilegiare specie vegetali autoctone e naturalizzate, resistenti alle fitopatie e a bassa intensità di manutenzione, valutare opportunamente distanze e sesti di impianto, limitare il consumo della risorsa idrica e, in più in generale, adottare soluzioni consone all’ambiente e al paesaggio circostante ed alle risorse economiche mediamente disponibili per la manutenzione.

6. E’ fatto obbligo indicare le alberature eventualmente esistenti nel sito di realizzazione. Nei casi assoggettati a tutela dal presente Regolamento e/o di alberature pubbliche, si rinvia agli art. 17 e 20 e nel caso di abbattimento il progetto del verde deve definire la compensazione ai sensi del presente Regolamento.

In caso di presenza di alberi, che dovranno essere indicate nella tavola di rilievo [dello stato di fatto](#), il Servizio competente alla gestione del verde definirà o verificherà in sede di espressione di parere nell’ambito del procedimento approvativo, i soggetti arborei da mantenere in sito e quelli da abbattere.

Le piante da mantenere dovranno essere rilevate topograficamente, soggette a indagine VTA visiva e/o strumentale secondo le indicazioni del Servizio competente, effettuati eventuali interventi di potatura o messa in sicurezza prescritti dalle perizie tecniche, preliminarmente alla cessione. Gli alberi esistenti da mantenere potranno contribuire, se in buono stato di salute, al perseguimento dell’indice di dotazione arboreo arbustiva MEC e del RIE stabiliti dalle norme del PUG.

Il rilievo topografico georeferenziato con le coordinate del GIS in uso all’amministrazione e le schede VTA dovranno essere consegnate in formato digitale unitamente agli elaborati minimi così come descritti nel Regolamento edilizio per gli interventi di cui al comma 1.

Preventivamente alla cessione, dovrà essere eseguito un sopralluogo congiunto fra i soggetti attuatori cedenti e i rappresentanti dei Servizi competenti dei comuni dell’Unione Terre d’Argine per la verifica dell’ottemperanza di quanto previsto, con conseguente sottoscrizione di verbale da parte degli intervenuti, che consente la continuazione dell’iter di acquisizione delle aree.

7. I progetti di cui al comma 1 dovranno sempre prevedere nel gruppo di progettazione anche un tecnico abilitato alla progettazione del verde (Dottore Agronomo e Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato) con comprovata esperienza professionale in materia selvicolturale, nei casi in cui la presenza di interventi di carattere arboricoltura nel progetto del verde sia prevalente, a cui dovrà essere affidata anche la direzione lavori delle opere a verde.

8. Le opere a verde soggette al trasferimento alle amministrazioni pubbliche realizzate da privati o enti terzi nell’ambito di interventi urbanistici od edilizi di cui al comma 1 sono regolate da apposita convenzione o atto unilaterale d’obbligo, nella quale in relazione alle opere a verde dovranno essere inserite le condizioni e prescrizioni riportate negli articoli del presente titolo e nell’APPENDICE 1 ove applicabili.

8. La progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere a verde, quali opere di urbanizzazione primaria e secondaria o dotazioni ecologico ambientali come definite dalla DGR 110 del 28/01/2021 dovranno avvenire in conformità a quanto stabilito nella normativa vigente in materia di opere pubbliche ove applicabile.

9. Tutti i progetti su area pubblica o privata in cessione o assoggetta ad uso pubblico

all'Amministrazione non elaborati direttamente dal Servizio competente alla gestione del verde, relativi alla realizzazione di nuove aree verdi sul territorio comunale o la modifica o il rifacimento di aree già esistenti, devono essere sottoposti a verifica da parte del Servizio competente, che esprime parere tecnico nell'ambito dell'apposito procedimento approvativo degli interventi di cui al primo comma.

Art. 36 - Presa in carico da parte del Comune di aree verdi e cessione preventiva

1. L'Amministrazione Comunale prenderà in carico le aree verdi realizzate da privati, una volta collaudate, solo se le stesse siano state realizzate in base a quanto previsto dal PUG e dal presente Regolamento e sua APPENDICE 1 e in conformità agli elaborati progettuali allegati al titolo abilitativo rilasciato.

2. In caso di cessione preventiva di aree verdi prive di opere, nell'ambito di interventi urbanistico-edilizi, queste dovranno essere cedute vuote, prive di qualsivoglia tipo di materiale o rifiuto, rese accessibili con accessi carrabili, fornite di allacciamento al pubblico acquedotto e allacciamento Enel, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio competente.

3. Sull'area deve essere effettuato lo sfalcio dell'erba, devono essere eliminate eventuali vegetazioni infestanti e il terreno deve essere riempito e livellato secondo le quote del piano stradale finito in modo da eliminare eventuali avvallamenti o depressioni realizzando se necessario i fossi di scolo per il drenaggio delle acque meteoriche, il terreno dovrà essere privo di sassi e residui di cantiere.

Art. 37 – Manutenzione poliennale e garanzia totale dell'opera

1 Le convenzioni urbanistiche, comprese quelle allegare ai Pdc e gli atti unilaterali d'obbligo prevedono di norma un obbligo minimo di manutenzione dei primi 3 anni dall'impianto (garanzia di attecchimento). L'attecchimento si intende avvenuto quando, al termine di detto periodo, le piante si presentino sane, in buono stato vegetativo e abbiano incrementato il valore ecosistemico che avevano al momento dell'impianto. Nel caso in cui i proprietari convenzionanti detengano obblighi di manutenzione delle aree realizzate, ad avvenuta conclusione dei lavori di realizzazione dell'opera a verde, regolarmente attestato dal DL dovranno provvedere a:

- a) Sfalci del manto erboso dell'area prativa con idonea attrezzatura, con raccolta del materiale residuale od in subordine procedendo alla sua distribuzione in modo omogeneo.
- b) Orientativamente si effettueranno n. 10 sfalci all'anno, nel periodo compreso tra marzo e dicembre di ogni anno, eseguendo un intervento di raccolta foglie se necessario.
- c) Irrigazione delle essenze, arboree ed arbustive secondo un preciso piano, utilizzando sistemi manuali, semiautomatici, automatici o mezzi d'opera con operatori (botti irrigue) secondo le esigenze dettate dall'andamento stagionale.
- d) Ogni intervento deve prevedere una somministrazione minima per albero pari a 100 litri e per ogni arbusto pari a 30 litri. Nel periodo maggiormente assolato, l'intervento potrebbe anche essere necessario a scadenza settimanale o cadenze implementate in presenza di particolari condizioni stagionali.
- e) Non potendo prevedere le precise somministrazioni per ogni anno, si delega questo al buon senso ed alla professionalità degli esecutori dei lavori. Si consideri che, comunque, in media, si rendono necessari 15 interventi per anno per pianta, o cadenze implementate in presenza di particolari condizioni stagionali, se eseguito con autobotte, salvo appunto predisposizione di un impianto irriguo che richiede una gestione più articolata .
- f) Scerbatura delle aree arredate a cespugli, rifilatura dei bordi. La scerbatura si prevede almeno quattro volte/anno, le rifilature ogni volta si esegua uno sfalcio del prato, compresa la successiva pulizia.
- g) Eventuale ripristino dei materiali mancanti (pacciamatura, tessuti, tutori e materiali in genere).
- h) Verifica e manutenzione degli impianti irrigui e la sostituzione di eventuali parti difettose.
- i) Verifica fitosanitaria dell'area da effettuarsi in accordo tra personale del Servizio competente alla gestione del verde e personale competente all'uopo incaricato dai proprietari convenzionati, tesa alla individuazione di eventuali patologie presenti e conseguente

- risoluzione di queste attraverso metodologie biologiche specifiche o comunque a basso impatto ambientale.
- j) Potatura di risanamento, rimonda o riforma se e dove necessario, utilizzando idonee attrezzature tenute in perfetta efficienza secondo precisi schemi indicati dai responsabili del Servizio competente alla gestione del verde del Comune (taglio di ritorno, taglio al collare).
 - k) Verifica e manutenzione delle strutture, degli arredi, della cartellonistica, della segnaletica, dei beni, qualora esistenti e del funzionamento dei dispositivi collocati nell'area.
 - l) Per l'intero periodo in cui la manutenzione è posta a carico dei proprietari convenzionanti, si dovrà provvedere alla sostituzione delle piante e degli arbusti eventualmente essiccati, allo scopo di mantenere le condizioni del parco nello stato di progetto autorizzato e realizzato .
 - m) Decorso il termine previsto entro il quale la manutenzione dell'area verde è posta a carico del convenzionante o suoi aventi causa, l'Amministrazione Comunale assumerà, con verbale di consegna in contraddittorio, a proprio carico la manutenzione dell'area, previa constatazione dello stato della medesima verificando l'attecchimento ed il buono stato vegetativo delle essenze arboree ed arbustive fornite e degli arredi, delle opere e dei materiali in genere, fatta salva la normale usura. In tale occasione verrà consegnata copia definitiva della planimetria dell'area in cui siano identificati servizi ed arredi oltre al verde.
 - n) Allo scopo di facilitare il controllo da parte dell'Amministrazione Comunale del rispetto degli obblighi di manutenzione, i proprietari convenzionanti o loro aventi causa dovranno indicare la ditta od altro soggetto cui si affida il compito di eseguire l'attività di manutenzione.

Art. 38 – Progettazione pubblici interventi

1. L'Amministrazione Comunale disciplina lo sviluppo e la crescita del verde urbano in funzione di quanto previsto dalle leggi in materia e in particolare dalla Legge 14.1.2013, n 10.
2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuove l'incremento delle aree verdi urbane, dai parchi alle aree a conduzione agricola, per definire la forma degli spazi urbani e del paesaggio, attua la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree verdi, adottando misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'uso corretto della risorsa idrica, la riduzione delle polveri sottili e dell'effetto 'isola di calore', contribuendo alla mitigazione del cambiamento climatico e al miglioramento e alla salvaguardia della biodiversità, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane e delle acque bianche, alla creazione di aree di esondazione, di reti ecologiche, alla fruizione delle aree verdi per persone con disabilità.
3. Qualora un progetto pubblico preveda opere di verde pubblico dovrà essere redatto conformemente al presente regolamento, utilizzando prioritariamente il capitolato d'appalto armonizzato azione 3 Mipaaf D.D. 23042 del 17/11/2011 (<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9785>) .
4. La progettazione del verde pubblico e qualsiasi intervento pubblico da attuarsi nell'area o volume di pertinenza di un'alberatura, ovvero nell'area inviolabile di cui all'art. 4, deve essere conforme ai criteri e alle prescrizioni del presente Regolamento, Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico all' **APPENDICE 1** (“Criteri progettuali”) sono riportate le linee guida progettuali per l'elaborazione dei progetti di verde.
5. I progetti di opere pubbliche che interessano aree verdi o alberate esistenti o di nuova realizzazione dovranno:
 - se realizzati da Settori interni dell'Amministrazione prevedere all'interno del gruppo di progettazione e della direzione lavori sia nei progetti più rilevanti o come consulente nei progetti di minore rilevanza, un tecnico del Servizio competente alla gestione del verde pubblico;
 - se affidati a professionisti esterni sempre prevedere nel gruppo di progettazione e direzione lavori anche un tecnico abilitato alla progettazione del verde (Dottore Agronomo e Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato).

TITOLO IV - Norme per la fruizione dei parchi e dei giardini pubblici e la collaborazione di cittadini, imprese, associazioni alla gestione del verde pubblico

Art. 39- Campo d'applicazione e destinatari

1. Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le aree a verde pubblico attrezzato per la fruizione sia di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale che date in concessione a privati.
2. Tali norme valgono altresì sulle aree verdi private aperte al pubblico sottoposte a convenzioni che possono nello specifico regolare le modalità di fruizione da parte dei cittadini.
3. L'Amministrazione Comunale adotta, quando necessario, regolamenti specifici per l'utilizzo di singoli parchi o giardini, che integrano le disposizioni del presente Regolamento.
4. Le disposizioni di cui agli articoli seguenti sostituiscono le rispettive del Regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argine n. 29 del 29/10/2018.

Art. 40 - Accesso e utilizzo delle aree verdi pubbliche

1. E' libero l'accesso ai parchi, ai giardini ed alle altre verdi pubbliche nell'arco delle 24 ore giornaliere, fatte salve le specifiche disposizioni espressamente indicate nelle tabelle esposte al loro ingresso.
2. Le aree a verde pubblico sono riservate al riposo, allo studio, all'osservazione della natura e comunque al tempo libero o ad attività sociali o ricreative, purché non rechino danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi presenti o turbino la quiete delle persone.

Art. 41 - Opere, usi e comportamenti vietati nelle aree verdi pubbliche

1. La fruizione delle aree verdi pubbliche deve essere condotta nel rispetto dell'ambiente, mantenendo comportamenti corretti tali da salvaguardare la propria e l'altrui sicurezza, rispettando le attrezzature e le dotazioni presenti.
2. Nelle aree verdi pubbliche è fatto divieto di:
 - a) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, al di fuori dei contenitori di raccolta;
 - b) versare sali, acidi o sostanze dannose che possano inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua, fatti salvi gli interventi relativi al servizio sgombero neve;
 - c) impermeabilizzare il suolo;
 - d) effettuare scavi non autorizzati;
 - e) aprire passaggi pedonali o carrabili da aree private su aree verdi pubbliche;
 - f) eliminare o danneggiare alberi, arbusti o parte di essi;
 - g) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, terriccio, muschio, erbacee annuali/perenni e strato superficiale di terreno;
 - h) calpestare le aiuole fiorite o i siti erbosi ove sia espressamente vietato attraverso l'apposizione di apposita cartellonistica;
 - i) ostacolare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - j) danneggiare o imbrattare segnaletica, giochi o elementi di arredo;
 - k) scavalcare transenne, ripari, steccati posti a protezione di strutture, piantagioni, prati, aiuole fiorite; smuovere pali, sostegni o qualsiasi oggetto a protezione delle stesse.
 - l) rimuovere e danneggiare i nidi e le tane;
 - m) catturare e molestare gli animali selvatici;
 - n) sfrondare alberi e arbusti, incidere la corteccia, affiggere sulla stessa manifesti, opuscoli e simili o strutture di qualsiasi genere (capanne, altalene, amache, ecc.) ad esclusione delle targhe di riconoscimento botanico o numerico autorizzato o di altre strutture specificatamente autorizzate dal Servizio competente alla gestione del verde (es. nidi); manometterli o arrampicarsi sugli stessi e, comunque, recare danno alle piantagioni;
 - o) mettere a dimora piante senza l'assenso del Servizio competente alla gestione del verde;

- p) campeggiare, pernottare senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- q) accatastare materiale infiammabile o accendere fuochi, salvo casi debitamente autorizzati dal Servizio competente alla gestione del verde. Nei parchi in cui sono presenti strutture dedicate all'uso dei barbecue, questi devono essere comunque costantemente vigilati da persona adulta. L'utilizzo di tali strutture viene regolato da apposita cartellonistica collocata nell'area;
- r) effettuare operazioni di pulizia o manutenzione di veicoli o parti di essi;
- s) provocare rumori e schiamazzi e fare uso di radio, strumenti sonori o musicali che possano disturbare le persone presenti nei parchi, nei giardini e nelle abitazioni limitrofe, con riferimento agli orari prescritti dal Regolamento di Polizia Urbana vigente, salvo nel caso in cui si sia in possesso di espressa autorizzazione in deroga, rilasciata dall'Amministrazione Comunale;
- t) svolgere qualsiasi attività commerciale o di pubblico intrattenimento senza specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- u) introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere, a qualsiasi titolo, bottiglie e contenitori di vetro;
3. Sono inoltre vietate tutte le attività, le manifestazioni non autorizzate ed i comportamenti che, seppure non espressamente richiamati dalle norme del presente regolamento, possano recare danno al verde pubblico ed alle attrezzature ivi insistenti o turbino la quiete delle persone.
4. All'interno delle aree verdi pubbliche è fatto obbligo di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta gettandoli negli appositi contenitori e segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

Art. 42 - Accesso di veicoli a motore nelle aree verdi pubbliche

1. In tutte le aree verdi pubbliche è vietato l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore.
2. Fanno eccezione quelli di seguito elencati ai quali è consentito il transito e la sosta esclusivamente sui viali, strade e percorsi predeterminati interni agli spazi verdi:
 - motocarrozzelle per il trasporto di persone con difficoltà motoria;
 - mezzi di soccorso;
 - mezzi di vigilanza in servizio;
 - mezzi di servizio e supporto allo svolgimento dei lavori di manutenzione;
 - mezzi specificatamente autorizzati dall'Amministrazione (commercio, carico e scarico, servitù di passaggio ecc.) che dovranno esporre sul parabrezza in modo visibile il permesso di transito per l'esclusiva area verde interessata.

Art. 43 - Biciclette e velocipedi

1. Nelle aree verdi pubbliche è consentito il libero accesso alle biciclette e velocipedi in genere, condotti a velocità moderata, su viali, strade e percorsi pedonali con l'obbligo di dare precedenza ai pedoni.
2. Al di fuori della viabilità principale e di eventuali percorsi specificamente indicati per lo scopo con apposita cartellonistica, è vietato il transito a biciclette e velocipedi qualora arrechino danno alla vegetazione, al suolo ed agli arredi e pericolo per gli utenti.
3. Quando le aree verdi pubbliche risultano molto frequentate e possono sussistere motivi di pericolo o in caso di possibile danneggiamento delle stesse causato dal transito dei suddetti veicoli, è fatto obbligo di condurre biciclette e velocipedi a mano.

Art. 44 - Giochi e attrezzature

1. Nelle aree di verde pubblico ove sono presenti spazi dedicati alle attività ludiche, dotate di attrezzature, al fine di preservare le aree gioco da fenomeni di vandalismo, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare l'accesso alle aree gioco per fasce d'età distinte per i bambini fruitori e soli adulti accompagnatori.
2. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la

sorveglianza e responsabilità delle persone che ne hanno la custodia, nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla cartellonistica presente.

3. Le attrezzature devono essere usate in modo conforme alla funzione per cui sono state predisposte.

4. E' responsabilità della persona adulta che accompagna il minore verificare la presenza di anomalie e pericoli prima dell'uso delle attrezzature; gli eventuali danni rilevati è opportuno che siano tempestivamente segnalati al Servizio competente alla gestione del verde al fine di attivare la conseguente manutenzione e/o sostituzione delle attrezzature.

Art. 45 - Animali

1. Limitatamente alle disposizioni per la custodia e tutela di animali nelle aree verdi pubbliche e relative sanzioni si rinvia alle norme del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 46 - Aree destinate ai cani

1. I criteri per la progettazione delle aree di sgambamento cani sono riportati nell' [APPENDICE 1](#) al presente regolamento. Limitatamente alle disposizioni inerenti gli obblighi e i divieti nonché alle eventuali sanzioni per gli utilizzatori di tali aree si rinvia al Regolamento di Polizia urbana.

Art. 47 – “Adozione” di aree verdi e altre forme di collaborazioni di cittadini, imprese, associazioni alla gestione del verde pubblico

1. L'Amministrazione Comunale incentiva la collaborazione dei cittadini, in forma singola ed associata, al fine di sviluppare, mediante l'opera gratuita degli stessi, attività di tutela e valorizzazione del verde pubblico, in funzione della fruibilità dello stesso da parte di tutta la collettività.

2. L'Amministrazione Comunale può affidare la manutenzione ordinaria di spazi adibiti a verde pubblico ad associazioni o privati.

3. I soggetti che possono presentare domanda di adozione sono:

a. singoli cittadini e cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);

b. organizzazioni di volontariato;

c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

4. Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate possono comprendere:

a. la manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti; lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde, con le stesse modalità descritte nelle schede tecniche che saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale;

b. la riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente, con le stesse modalità descritte nelle schede tecniche che saranno approvate con apposita determinazione dirigenziale;

c. la creazione di orti urbani collettivi destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti, fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto adottante, secondo le specifiche di cui all'art. 48 del Regolamento Edilizio.

6. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi di cui al comma precedente.

7. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Servizio competente alla gestione del verde, secondo lo schema "Richiesta di adozione", [ALLEGATO 12](#) al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.
8. Il responsabile del citato Servizio, esaminata la richiesta, esprime un parere sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto, rispondenza alle finalità del Regolamento. Il Dirigente di settore con propria Determinazione, approva l'assegnazione in adozione dell'area verde.
9. L'adozione si realizza attraverso la stipula di una convenzione fra il soggetto adottante e il Comune, secondo lo schema "Convenzione di adozione" riportato in [ALLEGATO 12](#) al presente regolamento, che sarà sottoscritta entro 60 giorni dalla data della sopracitata Determinazione Dirigenziale. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta
10. Se gli interventi sull'area prevedono la sola manutenzione ordinaria la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
11. Se gli interventi sull'area prevedono la riconversione e manutenzione la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di riconversione dell'area verde (stato di progetto) redatto dal soggetto adottante specificando le piante da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'[Allegato 4](#) del presente Regolamento;
 - relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;
12. Se gli interventi sull'area prevedono la creazione di orti urbani collettivi la richiesta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:
- rilievo dello stato di fatto dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;
 - progetto di creazione dell'orto redatto dal soggetto adottante specificando il piano di coltivazione e le modalità come indicato nelle "Linee Guida" da adottare con atto successivo;
 - relazione descrittiva del programma di gestione dell'orto redatto in termini chiari e sottoscritta dal proponente.
13. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale, ed inoltre gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione Comunale di volta in volta si riserva di determinare.
14. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante. La Giunta, con delibera prevederà l'erogazione di un piccolo contributo a consuntivo (da commisurare sulla base dei risultati ottenuti dall'adottante e proporzionale alla dimensione dell'area), che l'adottante utilizzerà, oltre che per il rimborso dei materiali di consumo non forniti dall'Amministrazione, prioritariamente per incrementare o migliorare la propria dotazione di attrezzatura necessaria alla corretta gestione dell'area.
15. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

16. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area / lo spazio pubblico impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui alla convenzione, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

17. È vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

18. L'Amministrazione Comunale, a mezzo del Servizio competente alla gestione del verde, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per verificare lo stato dei lavori di conservazione e manutenzione delle aree date in adozione, richiedendo, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

19. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

20. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati alla citato Servizio onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi.

21. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentivo straordinario o di rifacimento.

Art 48. - Affidamento in sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale può affidare, nel rispetto delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e degli eventuali regolamenti comunali ove presenti, a persone fisiche o giuridiche la manutenzione di aree a verde pubblico, interventi di sistemazione del verde o dell'arredo dei parchi, e interventi di allestimento e manutenzione delle aree verdi all'interno delle rotatorie o ad esse immediatamente limitrofe (comprese aiuole spartitraffico) tramite sponsorizzazioni, convenzioni, o altre forme di collaborazione pubblico/privato, a titolo gratuito e non.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati e regolamentati con opportuni atti ad evidenza pubblica.

3. Con il termine 'collaborazione' si intende una forma di affidamento con conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, svolta da privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa.

4. Con il termine 'sponsorizzazione' si intende la conduzione di interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi comunali, non solo di piccola estensione, e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o di arredo urbano, interventi che sono svolti a proprie spese da soggetti privati sulla base di una disponibilità volontaria direttamente espressa in cambio della concessione della visibilità del proprio logo/marchio commerciale su uno o più cartelli realizzati e collocati sull'area oggetto dell'intervento, secondo modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

5. La collaborazione e la sponsorizzazione sono regolate da appositi contratti stipulati, per ogni singolo caso, dal competente Settore sottoscritti dalle parti.

6. Sono ammesse sia sponsorizzazioni finanziarie che sponsorizzazioni tecniche, intese quali forme di partenariato finalizzate alla progettazione e alla realizzazione di una parte o di tutto l'intervento a cura e spese dello sponsor, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

TITOLO V – Occupazione di aree a verde pubblico

Art. 49 - Campo di applicazione e destinatari

1. La richiesta di occupazione di aree verdi pubbliche a vario titolo da parte di singoli cittadini, enti pubblici/privati, associazioni, imprese, ecc. per iniziative di carattere sportivo, socio- culturale e ricreativo, nonché per l'installazione di chioschi, dehors e simili conformemente alle disposizioni del “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” , approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 13/04/2023, e, limitatamente ai dehors, al rispettivo regolamento ove presente, è sottoposto a parere preventivo del Servizio competente alla gestione del verde.
2. Restano a carico dei richiedenti o degli organizzatori dell'evento le prescrizioni dettagliate dai seguenti articoli.

Art. 50 - Prescrizioni da rispettare

1. Oltre a quanto sarà eventualmente contenuto nel parere del Servizio competente alla gestione del verde sono da osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) La manifestazione o il cantiere, di seguito “evento”, non deve provocare alcun danneggiamento al verde pubblico, a persone, arredi e infrastrutture esistenti, pertanto gli organizzatori dovranno porre la massima cura nelle sue diverse fasi di organizzazione e svolgimento.
 - b) dovranno essere salvaguardati gli arredi, le recinzioni, le attrezzature ludiche e ginniche, la vegetazione e le aree e i volumi di pertinenza della alberature tutelate, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento;
 - c) I rifiuti di qualsiasi genere, compresi i residui alimentari caduti al suolo durante e al termine dell'evento, devono essere raccolti e gestiti mediante raccolta differenziata.
 - d) Non è ammesso depositare, al termine dell'evento, anche se all'interno di sacchetti, i rifiuti presso i cestini presenti nei parchi pubblici.
 - e) È vietato l'accesso e la sosta di automezzi all'interno delle aree verdi se non per il tempo necessario all'allestimento dell'evento (carico/scarico materiale) previa autorizzazione.
 - f) Devono essere evitati scarichi d'acqua sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igienico-sanitarie richieste dalla condizione dei luoghi, imposte dai regolamenti comunali e da altre autorità.
 - g) Durante la tenuta dell'evento, restano valide tutte le norme vigenti e le relative sanzioni, in materia di igiene del suolo e dell'abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc.
2. Il Comune può porre immediate limitazioni alla concessione già rilasciata per l'occupazione dell'area a verde pubblico in caso di necessità successivamente emerse.
3. Il concessionario deve detenere sul luogo dell'occupazione, l'originale o una copia fotostatica dell'autorizzazione ottenuta, a disposizione degli addetti preposti al controllo.
4. L'autorizzazione per l'uso dell'area verde non sostituisce le eventuali autorizzazioni necessarie per l'effettuazione di pubblici spettacoli, la somministrazione di cibi e bevande e per lo svolgimento di manifestazioni in generale rilasciate dagli uffici competenti.
5. Sono a carico dei richiedenti, tutte le spese e le operazioni inerenti la pulizia dell'area e il ripristino dei luoghi, che devono avvenire obbligatoriamente al termine dell'evento stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo seguente.

Art 51 - Ripristino dello stato dei luoghi

1. L'area oggetto di occupazione dovrà, al termine della stessa, essere riconsegnata senza alcun tipo di alterazione. In caso di inadempienza sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale emettere un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi; in caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà al ripristino con spese a carico del concessionario.
2. Il mancato rispetto di questa norma potrà essere motivo di diniego della fruizione da parte

dei medesimi organizzatori per le successive manifestazioni.

3. La valutazione degli eventuali danni arrecati al patrimonio verde pubblico sarà effettuata dal Servizio competente alla gestione del verde, secondo quanto disposto dall'[ALLEGATO 12](#) del presente regolamento.

4. Le norme contenute nel presente articolo si applicano anche nei casi in cui sia stata rilasciata autorizzazione al passaggio di veicoli a motore su un'area a verde pubblico, per effettuare operazioni di carico/scarico e similari.

TITOLO VI Disposizioni finali

Art. 52 - Vigilanza sul regolamento.

1. L'attività di vigilanza relativa all'applicazione del presente regolamento è esercitata dal Corpo di Polizia Locale Unione delle Terre d'Argine, dal Servizio competente alla gestione del verde nonché dalle autorità di polizia nell'ambito delle rispettive competenze.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di stipulare apposite convenzioni con organizzazioni di vigilanza ecologica volontaria, giuridicamente riconosciute, nel rispetto delle normative in materia per la vigilanza sull'applicazione del presente regolamento.

Art. 53 - Sanzioni.

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate nell'ALLEGATO 13.
3. Qualsiasi altra violazione di norme del presente regolamento non sanzionata esplicitamente nell'Allegato 13 e dalle vigenti leggi in materia civile, penale ed amministrativa sarà punita con le misure di compensazione economica di cui all'art. 54 ove applicabile.
4. Le sanzioni previste sono soggette ad aggiornamento biennale, tramite determina dirigenziale, secondo gli indici ISTAT relativi all'aumento del costo della vita arrotondate all'euro per difetto.
5. Nel caso di danneggiamento/abbattimento di piante appartenenti al verde pubblico o tutelate ai sensi del presente Regolamento le sanzioni amministrative saranno incrementate con l'applicazione della procedura di compensazione economica di cui all'art. 54.
6. Qualora il danneggiamento sia avvenuto per mano di un'impresa esecutrice di lavori, tale impresa sarà considerata responsabile in solido con il proprietario del danneggiamento inferto all'ambiente.


Art. 54 - Misure compensative di natura economica.


1. A seguito dell'abbattimento di alberi tutelati senza autorizzazione e in ogni caso di abbattimento di alberature pubbliche, o nel caso di danni riscontrati a seguito della realizzazione di interventi edilizi privati e pubblici, oltre alle sanzioni previste all'art. 53, si imporrà, a titolo di misura compensativa, il versamento di un contributo economico pari al valore ornamentale dell'albero, calcolato secondo la metodologia indicata nell'ALLEGATO 11.
2. Il calcolo del valore ornamentale è effettuato da un tecnico del Servizio competente per la gestione del verde sulla base delle caratteristiche del bene e sulle informazioni acquisite. Qualora non fosse possibile risalire alle precise dimensioni, specie e condizioni di salute della pianta tale valore sarà stabilito in relazione ad un esemplare di medie condizioni fitosanitarie e di circonferenza pari a 250 cm.
3. Nel metodo di calcolo del valore dell'unità vegetazionale danneggiata, manomessa o abbattuta, si assume come listino prezzi quello presente nel catalogo pubblicato ASSOVERDE (Associazione Italiana Costruttori del Verde) utilizzando tra quelli disponibili sul mercato, la versione più recente, in quanto strumento di riferimento dei prezzi di fornitura del materiale vivaistico a valenza nazionale o i prezziari Regionali.
4. La definizione del valore parametrico di calcolo per le monetizzazioni di cui agli articoli 3.3.6 delle norme del PUG sarà quantificato con determina dirigenziale, in riferimento al valore onnicomprensivo di fornitura, messa a dimora e attecchimento (inteso non solo come garanzia di attecchimento ma anche la manutenzione post trapianto da valutarsi mediante utilizzo dei prezziari in uso in ambito verde tipo Assoverde) delle giovani piante di cui al progetto di ripristino ambientale.
5. Nel caso di abbattimenti di alberi tutelati sottoposti ad autorizzazione e qualora non sia possibile procedere ad effettuare nuove piantumazioni di cui al progetto di ripristino ambientale si procederà al calcolo della misura compensativa di natura economica in accordo al comma precedente.

Art. 55 - Norme finanziarie

1. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni, dalle misure di compensazione economica previste nel presente Regolamento, nonché dalle monetizzazioni delle dotazioni a verde ed ecologiche/ambientali derivanti dagli interventi urbanistico-edilizi in attuazione del PUG, saranno introitati in un apposito capitolo di bilancio. Il loro utilizzo è vincolato alla realizzazione di interventi di manutenzione e di realizzazione del verde pubblico o ad iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ecologico ambientale, nonché a quanto stabilito dal comma 2.
2. L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi di grande rilevanza di cui all'art. 4, ai proprietari o agli aventi diritto che ne facciano richiesta, nel limite massimo del 50% delle spese sostenute e compatibilmente con le risorse disponibili, ovvero in alternativa potranno essere previste altre forme di contribuzione economica (ad es. sgravi della fiscalità urbana).


ALLEGATO 1 - Schemi messa a dimora alberi e arbusti






Dettaglio di trapianto - sezione verticale tipo - alberi decidui


Prima della messa a dimora di una pianta è necessario verificare la qualità vivaistica e confrontarsi con le indicazioni tecniche presenti all'interno dell'Appendice 1.



Messa a dimora arbusto - limitazione della chioma



Schema di piantumazione cespugli e arbusti su aiuola



Posizionamento esemplificativo di una composizione arbustiva

ALLEGATO 2 – Schema esplicativo di corretta potatura di alberi e arbusti


Premessa

L'attecchimento e il buono sviluppo di una pianta (sana, sicura, funzionale) sono garantiti dall'alta qualità strutturale e fitosanitaria del materiale vivaistico oltre che dal sito d'impianto. Una buona struttura giovanile facilita il raggiungimento di una forma il più possibile vicina a quella naturale. Possono essere indici di qualità: ramificazioni e fogliame distribuiti uniformemente; distribuzione e angolo di inserzione dei rami (future branche); assenza di lesioni (scortecciamenti, fratture, ecc); apparato radicale sviluppato ed equilibrato (zollature).



La considerazione della stretta connessione morfofisiologica della porzione epigea (fusto e chioma) con quella ipogea (apparato radicale) non può venir meno nell'ottica di una gestione tecnicamente, economicamente e ambientalmente sostenibile.

La potatura è intesa come l'insieme delle pratiche mirate a preservare l'equilibrio vegeto riproduttivo della pianta.

La potatura strutturale ha l'obiettivo di costituire e mantenere una forma funzionale che rispetti la natura dell'albero in connubio con l'ambiente urbano. Tale pratica è importante in fase giovanile quanto in quella matura. L'obiettivo della potatura strutturale è quindi quello di scegliere un asse "leader" eliminando i rami codominanti, verticali (succhioni), i polloni e i rami mal posti, rispettando la struttura giovanile e prevedendo quella futura.




— Punto indicante l'area d'intervento



Esempio di tagli volti all'eliminazione dei rami mal posti, dei succhioni e dei polloni.

Taglio di ritorno


Il taglio di ritorno consiste nell'individuazione di una nuova cima e quindi la deviazione del flusso su organi di grado inferiore. Si raccomanda di deviare il flusso su un ramo laterale vigoroso, avente diametro pari ad almeno $1/3$ del diametro della ferita da potatura. Il ramo prescelto non deve stravolgere l'orientamento dell'asse quindi sono da evitare le deviazioni della cima su rami con angolature accentuate.




Taglio di ritorno

Corretta esecuzione del taglio

Ogni taglio che interessi la rimozione di un ramo o branca di ordine inferiore deve rispettare il cosiddetto "*collare del ramo*" ovvero una zona di rigonfiamento in grado di favorire la cicatrizzazione del taglio stesso. Nella situazione in cui il collare non fosse ben visibile è essenziale rispettare la cresta corticale ed effettuare il taglio il più possibile parallelo al fusto.




Taglio con rispetto del collare



Eliminazione di branche con corteccia inclusa

L'eliminazione di una branca caratterizzata da corteccia inclusa con un secondo asse (es. fusto), deve essere asportata con taglio raso al secondo asse ma senza danneggiare quest'ultimo. Nell'eliminazione di una branca codominante il taglio deve essere effettuato rispettando la cresta corticale e il più vicino possibile al ramo/branca destinato a permanere sulla pianta. Tali operazioni se effettuate nelle fasi giovanili della pianta contribuiscono positivamente alla corretta formazione della struttura vegetale e alla sua sicurezza. L'eliminazione di branche in zone ravvicinate del fusto deve prevedere una valutazione preliminare del taglio affinché i tagli siano distanti almeno la dimensione della branca più grossa (*“ponte corticale”*)



Eliminazione di due branche con rispetto del “ponte corticale”


Eliminazione di branche

L'eliminazione di una branca incrementa il rischio di sbrancature quindi è necessario procedere come di seguito descritto:

Fase 1: taglio a 10-30 cm dal collare e per circa $\frac{1}{3}$ della profondità

Fase 2: taglio della branca

Fase 3: eliminazione del moncone rispettando il collare del ramo



Sequenza di tagli finalizzati al contenimento della sbrancatura

Potatura delle giovani piante

La potatura delle giovani piante è da avviarsi entro i 3 anni dalla messa a dimora con interventi turnati ogni 2-3 anni in dipendenza della crescita della specie.

Gli interventi ammessi sono: inclinazioni, qualora la specie e il ramo lo permettessero; tagli mirati all'eliminazione dei rami mal posti (verticali, codominanti), morti, rotti, eccessivamente inclinati. Il raggiungimento dell'altezza dell'impalcatura deve essere fatto per gradi al fine di non eliminare un eccesso di materiale verde (rami e foglie). Le operazioni così descritte hanno l'obiettivo di impostare lo scheletro della pianta nel più ampio rispetto della sua natura e del contesto in cui è localizzata.

Potatura di mantenimento

Gli interventi di potatura ordinaria mirano al mantenimento della struttura, della sicurezza e della funzionalità (servizi ecosistemici) seguendo gli stessi principi elencati in precedenza (mantenimento struttura principale, eliminazione dei rami mal posti, ecc) sfruttando preferibilmente tagli di ritorno o la rimozione del ramo rispettando il collare.

Periodo di potatura essenze arboree

Alberi caducifogli sensibili al freddo: inverno, lontano dai grandi freddi.

Alberi poco sensibili al freddo: inverno.

Alberi sempreverdi sensibili alle basse temperature: fine inverno.

Potatura verde: estate ma su rami di piccole dimensioni.

Eliminazione del secco sempre ammessa.

Altre variabili nella scelta del periodo e dell'intensità di potatura sono il diametro dei rami asportati e la capacità di compartimentazione.

Specie	Compartimentazione
<i>Acer campestre</i>	Buona
<i>Acer negundo</i> (<i>Negundo aceroides</i>)	Debole
<i>Acer platanoides</i>	Debole
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Buona
<i>Acer rubrum</i>	Buona
<i>Acer saccharinum</i>	Debole
<i>Aesculus</i> spp.	Debole
<i>Ailanthus altissima</i>	Debole
<i>Alnus</i> spp.	Debole
<i>Betula</i> spp.	Debole
<i>Carpinus betulus</i>	Buona
<i>Castanea sativa</i> (<i>C. vesca</i>)	Debole
<i>Cedrus</i> spp.	Buona
<i>Celtis</i> spp.	Buona
<i>Corylus colurna</i>	Buona
<i>Crataegus</i> spp.	Buona
<i>Fagus sylvatica</i>	Buona
<i>Fraxinus</i> spp.	Debole
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Buona
<i>Juglans</i> spp.	Debole
<i>Larix decidua</i> (<i>L. europaea</i>)	Buona
<i>Malus</i> spp.	Debole
<i>Paulownia tomentosa</i> (<i>P. imperialis</i>)	Debole
<i>Picea</i> spp.	Debole
<i>Pinus</i> spp.	Buona
<i>Platanus × hispanica</i> (<i>P. × acerifolia</i>)	Buona
<i>Populus</i> spp.	Debole
<i>Prunus</i> spp.	Debole
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Buona
<i>Quercus petraea</i>	Buona
<i>Quercus robur</i> (<i>Q. pedunculata</i>)	Buona
<i>Quercus rubra</i> (<i>Q. borealis</i>)	Debole
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Buona
<i>Salix</i> spp.	Debole
<i>Sequoiadendron giganteum</i> (<i>S. gigantea</i>)	Buona
<i>Sophora japonica</i>	Buona
<i>Sorbus</i> spp.	Debole
<i>Taxus</i> spp.	Buona
<i>Thuja</i> spp.	Debole
<i>Tilia</i> spp.	Buona
<i>Tsuga</i> spp.	Debole
<i>Ulmus</i> spp.	Buona

Elenco esemplificativo della diversa capacità di compartimentazione di alcune specie (Società Italiana di Arboricoltura).

Periodo potatura essenze arbustive

Potatura in forma obbligata: inverno, fine inverno, stagione vegetativa

Eliminazione del secco sempre ammessa.

Potatura di mantenimento in rispetto delle caratteristiche della specie:

- arbusti a foglia e rampicanti: inverno
- arbusti a fiore: potatura di mantenimento da effettuarsi al termine della fioritura.

ALLEGATO 3 – Specie vegetali

Classificazione delle specie vegetali in relazione sia alle caratteristiche della specie botanica sia in relazione al contesto territoriale.

Classificazione in base alle caratteristiche botaniche

GRUPPO A – Specie a lento accrescimento e di rilevante interesse ecologico e storico testimoniale.

1. Specie arboree e arbustive

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Carpinus spp.</i>	Carpini

GRUPPO B – Specie arboree e arbustive appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e particolarmente idonee all'ambiente locale.

1. Specie arboree

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer opalus</i>	Acero opalo
<i>Acer platanoides</i>	Acero riccio
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori

<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre

2. Specie arbustive

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Coronilla emerus</i>	Cornetta dondolina
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spincervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa selvatica
<i>Rosmarinus officinalis</i>	Rosmarino
<i>Ruscus aculeatus</i>	Pungitopo
<i>Cytisus scoparius</i>	Ginestra dei carbonai
<i>Spartium junceum</i>	Ginestra
<i>Staphylea pinnata</i>	Borsolo
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve

GRUPPO C – Specie vegetali arboree e arbustive appartenenti alle associazioni naturali vegetali naturalizzate e a sufficiente adattabilità all'ambiente locale.

1. Specie arboree

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Pyrus calleryana</i>	Pero da fiore
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)

2. Specie arbustive

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

GRUPPO D – Specie vegetali non comprese negli elenchi A-B-C-E

GRUPPO E – Specie vegetali a rapida crescita o infestanti. (Vietate)

1. Specie arboree

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus glandulosa</i>	Ailanto
<i>Amorpha fruticosa</i>	Falso indaco
<i>Broussonetia papyrifera</i>	Gelso da carta
<i>Chamaecyparis spp.</i>	Falso cipresso
<i>Cupressocyparis leilandii</i>	-
<i>Cupressus arizonica</i>	Cipresso dell' Arizona
<i>Picea abies</i>	Abete rosso
<i>Pinus nigra</i>	Pino nero
<i>Populus hybrida</i>	Pioppo ibrido
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Salix spp.</i>	Salici specie varie con esclusione del <i>Salix alba</i>
<i>Thuia spp.</i>	Tuia

Per la limitazione del Colpo di fuoco batterico di queste Rosacee si consiglia l'utilizzo lontano da impianti produttivi di Melo e Pero: Agazzino (*Pyracantha coccinea*), Azzeruolo (*Crataegus azarolus*), Biancospino (*Crataegus x carrieri*), biancospino distilo (*Crataegus oxyacantha*), Biancospino monostilo (*Crataegus monogyna*), Cotognastro (*Cotoneaster bullatus*, *Cotoneaster buxifolius*, *Cotoneaster damneri*, *Cotoneaster damneri* "Coral Beauty", *Cotoneaster salicifolius*), cotogno (*Cydonia oblonga*), fotinia (*Photinia serrulata*), Nespolo (*Mespilus germanica*), Nespolo del Giappone (*Eriobotrya japonica*), Piracanta (*Pyracantha yunnanensis*).

Classificazione delle specie vegetali in relazione al contesto territoriale

1. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto extraurbano

<i>Nome scientifico</i>	Nome comune
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Arbutus unedo</i>	Corbezzolo
<i>Berberis vulgaris</i>	Crespino
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Colutea arborescens</i>	Vescicaria
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Diospyros kaki</i>	Cachi
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Frangula alnus</i>	Frangola
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Frassino meridionale
<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Olivello spinoso
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro

<i>Lonicera xylosteum</i>	Madreselva pelosa o caprifoglio
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Paliurus spina christi</i>	Marruca
<i>Populus alba</i>	Pioppo bianco
<i>Populus canescens</i>	Pioppo gatterino
<i>Populus nigra italica</i>	Pioppo cipressino
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano / loc. Marusticano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Rhamnus frangula</i>	Fragola
<i>Rhamnus cathartica</i>	Spino cervino
<i>Rosa canina</i>	Rosa comune o selvatica
<i>Salix alba</i>	Salice bianco
<i>Salix spp.</i>	Salici specie varie con esclusione del <i>Salix alba</i>
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Ulmus campestris o minor</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum lantana</i>	Lantana
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di maggio non sterile

2. Specie arboree e arbustive idonee per il contesto urbano

Oltre alle specie di seguito elencate, in questo gruppo sono da considerare comprese anche tutte le specie e le cultivar botaniche facenti parte del gruppo D.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer buergerianum</i>	Acero bergeriano
<i>Acer campestre</i>	Acero campestre
<i>Acer monspessulanum</i>	Acero minore
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Acero di monte
<i>Albizia julibrissin</i>	Albizzia
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Alnus glutinosa</i>	Ontano nero
<i>Buxus sempervirens</i>	Bosso
<i>Celtis australis</i>	Bagolaro
<i>Cercis siliquastrum</i>	Albero di Giuda
<i>Cornus mas</i>	Corniolo
<i>Cornus sanguinea</i>	Sanguinello
<i>Carpinus betulus</i>	Carpino bianco
<i>Corylus avellana</i>	Nocciolo
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipresso
<i>Euonymus europaeus</i>	Fusaggine o berretta da prete
<i>Ficus carica</i>	Fico
<i>Fraxinus excelsior</i>	Frassino maggiore

<i>Fraxinus ornus</i>	Orniello
<i>Fraxinus oxycarpa</i>	Frassino ossifillo
<i>Ilex aquifolium</i>	Agrifoglio
<i>Juglans regia</i>	Noce
<i>Laburnum anagyroides</i>	Maggiociondolo
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Ligustrum vulgare</i>	Ligustro
<i>Mespilus germanica</i>	Nespolo
<i>Morus alba</i>	Gelso bianco
<i>Morus nigra</i>	Gelso nero
<i>Olea europaea</i>	Olivo
<i>Ostrya carpinifolia</i>	Carpino nero
<i>Pyrus calleryana</i>	Pero da fiore
<i>Prunus amygdalus</i>	Mandorlo
<i>Prunus armeniaca</i>	Albicocco
<i>Prunus avium</i>	Ciliegio
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabolano / loc. Marusticano
<i>Prunus domestica</i>	Susino
<i>Prunus mahaleb</i>	Ciliegio canino
<i>Prunus spinosa</i>	Prugnolo
<i>Punica granatum</i>	Melograno
<i>Quercus cerris</i>	Cerro
<i>Quercus ilex</i>	Leccio
<i>Quercus petraea</i>	Rovere
<i>Quercus pubescens</i>	Roverella
<i>Quercus robur (Q. pedunculata)</i>	Farnia
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Sambucus nigra</i>	Sambuco
<i>Sorbus aucuparia</i>	Sorbo degli uccellatori
<i>Sorbus domestica</i>	Sorbo domestico
<i>Sorbus torminalis</i>	Ciavardello
<i>Syringa vulgaris</i>	Lillà
<i>Taxus baccata</i>	Tasso
<i>Thuia spp.</i>	Tuia
<i>Tilia cordata</i>	Tiglio
<i>Tilia platyphyllos</i>	Tiglio nostrale
<i>Tilia spp.</i>	Tiglio (cultivar non autoctone)
<i>Ulmus campestris</i>	Olmo campestre
<i>Viburnum opulus</i>	Pallon di neve
<i>Viburnum tinus</i>	Laurotino

3. Specie esotiche idonee per parchi, giardini e pertinenze in ambito urbano.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Aesculus hippocastanum</i>	Ippocastano
<i>Abelia spp.</i>	
<i>Alnus cordata</i>	Ontano napoletano
<i>Buddleia davidii</i>	Buddleia
<i>Cedrus atlantica</i> anche in varietà "Glauca"	Cedro dell' Atlante
<i>Corylus colurna</i>	Nocciolo di Costantinopoli
<i>Cotinus coggygria</i>	Scotano
<i>Eleagnus angustifolia</i>	
<i>Forsythia spp</i>	
<i>Gleditschia triacanthos</i> anche varietà non spinose	Spino di Giuda
<i>Ginkgo biloba</i>	

<i>Hibiscus syriacus</i>	Ibisco
<i>Hydrangea macrophylla e Quercifolia</i>	Ortensia
<i>Koelreuteria paniculata</i>	
Juniperus spp	Ginepri
<i>Laurus nobilis</i>	Alloro
<i>Liriodendron tulipifera</i>	
Lonicera spp.	
<i>Maclura pomifera</i>	
<i>Magnolia kobus</i>	
<i>Magnolia obovata</i>	
Mahonia spp	
<i>Melia azedarach</i>	Melia/ Albero dei rosari
Osmanthus spp	Osmanto
<i>Parrotia persica</i>	
<i>Paulownia tomentosa</i>	Paulonia
Philadelphus spp	Filadelfo
<i>Platanus x acerifolia</i>	Platano
Pittosporum tobira	Pitosforo
Populus alba "Bolleana"	Pioppo bianco colonnare
Prunus padus	Ciliegio selvatico
Punica granatum	Melograno
<i>Salix matsudana "Tortuosa"</i>	
<i>Sophora japonica anche varietà "Regent"</i>	Sofora
Spiraea spp.	
<i>Tamarix gallica</i>	Tamerice
<i>Taxodium distichum</i>	Cipresso calvo
<i>Tilia x euchlora</i>	Tiglio del Caucaso
<i>Tilia tormentosa</i>	Tiglio sericeo
Weigela spp.	
<i>Zelkova carpinifolia</i>	Zelcova caucasica
<i>Zelkova serrata</i>	Zelcova giapponese

Specie arboree innestate


Acer campestre "Elsrijk", Fraxinus angustifolia "Raywood", Fraxinus ornus "Obelisk", Fraxinus ornus "Rotterdam", Tilia cordata "Erecta", Tilia cordata "Greenspire",
--

ALLEGATO 4 - Classificazione indicativa degli alberi in base alla dimensione della chioma a maturità (classe di grandezza)

I grandezza Raggio > 6 m	II grandezza Raggio da 3 a 6 m	III grandezza Raggio < 3 m
<i>Abies spp.</i> Abete	<i>Acer campestre</i> Acero campestre	<i>Acer monspessulanum</i> Acero minore
<i>Acer negundo</i> Acero Americano	<i>Acer platanoides</i> Acero riccio	<i>Acer opalus</i> Acero opalo
<i>Aesculus hippocastanum</i> Ippocastano	<i>Acer pseudoplatanus</i> Acero di monte	<i>Albizia julibrissin</i> Albizzia
<i>Ailanthus Altissima</i> Ailanto	<i>Aesculus x carnea "Briotii"</i> Ippocastano rosso	<i>Alnus glutinosa</i> Ontano nero
<i>Castanea sativa</i> Castagno	<i>Fraxinus ornus</i> Orniello	<i>Betula alba</i> Betulla
<i>Catalpa bignonioides</i> Catalpa	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Frassino ossifillo	<i>Broussonetia papyrifera</i> Gelso di carta
<i>Cedrus spp</i> Cedri	<i>Ginkgo biloba</i> Ginkgo	<i>Cercis siliquastrum</i> Albero di Giuda
<i>Celtis australis</i> Bagolaro	<i>Gleditsia triacanthos inermis</i> Spino di giuda	<i>Chamaecyparis spp.</i> Falso cipresso
<i>Fagus Sylvatica</i> Faggio	<i>Carpinus betulus</i> Carpino bianco	<i>Cornus mas</i> Corniolo
<i>Fraxinus excelsior</i> Frassino maggiore	<i>Liquidambar styraciflua</i> Liquidambar	<i>Cupressus arizonica</i> Cipresso dell'Arizona
<i>Juglans regia</i> Noce	<i>Magnolia grandiflora</i> Magnolia	<i>Cupressus sempervirens</i> Cipresso
<i>Juglans nigra</i> Noce americano	<i>Melia azedarach</i> Albero dei rosari	<i>Diospyros kaki</i> Cachi
<i>Libocedrus decurrens</i> Libocedro	<i>Morus alba</i> Gelso bianco	<i>Eriobotrya japonica</i> Nespolo del Giappone
<i>Liriodendron tulipifera</i> Liriodendro	<i>Morus nigra</i> Gelso nero	<i>Ficus carica</i> Fico
<i>Paulownia tomentosa</i> Paulownia	<i>Ostrya carpinifolia</i> Carpino nero	<i>Lagerstroemia indica</i> Lagerstroemia
<i>Pinus pinea</i> Pino domestico	<i>Picea abies</i> Abete rosso	<i>Laburnum anagyroides</i> Maggiociondolo
<i>Pinus Sylvestris</i>	<i>Pinus nigra</i>	<i>Malus floribunda</i>


Pino silvestre	Pino nero	Melo da fiore
<i>Pinus wallichiana</i> Pino dell'Himalaya	<i>Prunus avium</i> Ciliegio	<i>Mespilus germanica</i> Nespolo
<i>Platanus x acerifolia</i> Platano	<i>Populus tremula</i> Pioppo tremulo	<i>Olea europea</i> Olivo
<i>Populus alba</i> Pioppo bianco	<i>Sophora japonica</i> Sofora	<i>Populus nigra Italica</i> Pioppo cipressino
<i>Populus nigra</i> Pioppo nero	<i>Sorbus domestica</i> Sorbo domestico	<i>Prunus amygdalus</i> Mandorlo
<i>Populus canescens</i> Pioppo gatterino	<i>Salix babylonica</i> Salice piangente	<i>Prunus armeniaca</i> Albicocco
<i>Quercus cerris</i> Cerro	<i>Taxodium distichum</i> Cipresso calvo	<i>Prunus cerasifera</i> Mirabolano
<i>Quercus ilex</i> Leccio		<i>Prunus domestica</i> Susino
<i>Quercus petraea</i> Rovere		<i>Prunus mahaleb</i> Ciliegio canino
<i>Quercus pubescens</i> Roverella		<i>Robinia pseudoacacia</i> Robinia
<i>Quercus robur</i> Farnia		<i>Pyrus calleryana</i> Pero da fiore
<i>Quercus x turneri</i> Quercia americana		<i>Sorbus aucuparia</i> Sorbo degli uccellatori
<i>Tilia spp</i> Tiglio		<i>Sorbus torminalis</i> Ciavardello
<i>Ulmus campestris</i> Olmo campestre		<i>Tamarix gallica</i> Tamerice
<i>Ulmus pumila</i> Olmo siberiano		<i>Taxus baccata</i> Tasso
		<i>Thuja spp</i> Tuia

ALLEGATO 5 - Protezione alberi nei cantieri.




COSTIPAMENTO DEL TERRENO

Nella zona delle radici evitare l'uso di macchine per costipare il terreno: solo lavoro a mano!




RICARICA DEL TERRENO

Possibilmente da evitare




ABBASSAMENTO DEL TERRENO

Astenersi nella zona delle radici e della chioma



ACCESSI DI CANTIERE

Nelle vicinanze di alberi il transito veicolare deve essere minimo e di breve durata




OCCUPAZIONE DEL TERRENO

Evitare la zona delle radici e della chioma




LAVORI DI SCAVO

Da evitare nella zona delle radici





SCAVI

Attenzione all'abbassamento della falda freatica: pericolo di essiccazione, è indispensabile annaffiare!
Coprire immediatamente la scarpata con una stuoia di protezione, seminare o piantare




PALIZZATA

Sfruttare al massimo lo spazio a disposizione per la protezione dell'albero




Area di marciapiede con spazio insufficiente
La distanza dalla strada deve essere conforme alle leggi sulla circolazione


SOLO IN CASI ECCEZIONALI!



Duranti gli scavi nella zona delle radici usare una miscela di humus/sabbia e innaffiare subito.



falda freatica
falda freatica




- il taglio di radici è un compito da specialisti
- tagli netti per le radici danneggiate
- riempire gli scavi con una miscela di humus/sabbia 2:1




scavo
miscela humus/sabbia

- riutilizzare il materiale disponibile
- innaffiare subito

RIGENERAZIONE DELLE RADICI



AEREAZIONE DELLE RADICI



ALLEGATO 6 – Modello di comunicazione **autocertificata per interventi di potatura straordinaria su alberature di rilievo comunale**

AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE DEL COMUNE DI
.....
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

OGGETTO: Comunicazione **autocertificata per interventi di manutenzione straordinaria su alberature di rilievo comunale su proprietà privata. (ai sensi dell'art. 17 comma 9)**

DATI DEL TITOLARE

Il/La Sottoscritto/a (cognome/nome)..... in
qualità di:

- legittimo proprietario/avente titolo dell'alberatura di rilievo comunale;
- soggetto formalmente autorizzato dal legittimo proprietario (allegare corrispondente documentazione procura/delega/incarico/nomina, etc.....);
- altro: (specificare).....

nato/a aprov. (.....) il residente in
.....

via n
..... C.F.

Tel. Cell.

E-mail.....

PEC

COMUNICA

di voler eseguire in via eccezionale i seguenti interventi di manutenzione straordinaria su alberature di rilievo comunale (art. 5 comma 1):

- potatura di riforma delle alberature;
- potatura di riduzione e contenimento della chioma.
- interventi di riassetto strutturale del verde;
- messa in sicurezza di alberi ed arbusti nei casi in cui possono essere potenzialmente pericolosi per la pubblica e privata incolumità;
- altro.....

secondo le seguenti motivazioni:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

UBICAZIONE INTERVENTO

L'intervento verrà eseguito sull'alberatura di interesse comunale ubicata nel comune di
..... sita in via..... civ.....
come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n.
mappale.....
a partire dal giorno e comunque non prima dei 15 giorni
dall'invio della presente istanza e non oltre il

IMPRESA ESECUTRICE

e sarà effettuato tramite Ditta specializzata nel settore:

ragione sociale.....
tel.....mail.....pec
.....

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di avere titolo a presentare la domanda in quanto
- che l'alberatura su cui verranno effettuati gli interventi è sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 5 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine in quanto appartenente alla specie ascritta al gruppo A/B/C/D/E con circonferenza del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) pari acm. nel

rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento stesso.

- di eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine.
- di aver presentato/ottenuto domanda/concessione di occupazione di suolo pubblico (ove necessario).
- che i dati, le informazioni e i documenti forniti a corredo della presente istanza rispondono a verità.

ALLEGATI:

1. Planimetria dell'area interessata all'intervento e/o estratto da Google maps.
2. Documentazione fotografica esaustiva riguardanti gli elementi oggetto d'intervento;
3. Atto di autorizzazione sottoscritto dal proprietario/avente titolo a soggetto incaricato e copia documento identificativo proprietario/avente titolo;
4. In presenza di condominio, verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'intervento sulle alberature.

Carpi, lì

In fede

Titolare.....

Impresa esecutrice.....

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 7 - Domanda autorizzazione interventi su alberature di interesse comunale.

AL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL
SETTORE DEL COMUNE DI
.....
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica



OGGETTO: Domanda di autorizzazione per interventi su alberature di interesse comunale su proprietà privata. (ai sensi dell'art. 17)

DATI DEL TITOLARE

Il/La Sottoscritto/a (cognome/nome)..... in
qualità di:

- legittimo proprietario/avente titolo dell'alberatura di interesse comunale;
- soggetto formalmente autorizzato dal legittimo proprietario(allegare corrispondente documentazione procura/delega/incarico/nomina, etc.....);
- altro: (specificare).....

nato/a aprov. (.....) il residente in
.....

via n
..... C.F.

Tel. Cell.

E-mail.....

PEC

CHIEDE

l'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti interventi su alberature di interesse comunale:

- abbattimento per alberi di rilevanza comunale e di grande rilevanza (art. 5 comma 3).
- manutenzione straordinaria per alberature di grande rilevanza (art. 5 comma 6).

per le seguenti ragioni:

- presenza di uno o più esemplari non più vegeti; (art.17 comma 4 lettera a);
- presenza di uno o più esemplari che, per documentate ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, fitosanitario e statico, potrebbero generare un elevato livello di rischio (art.17 comma 4 lettera b)
- riassetto di giardini storici-testimoniali tutelati dalla disciplina urbanistica in vigore e/o Codice dei Beni Culturali (art.17 comma 4 lettera c);

riduzione dell'eccessiva densità arborea che compromette il regolare sviluppo vegetativo tipico della specie di appartenenza dei singoli esemplari (art.17 comma 4 lettera d);

presenza di uno o più esemplari ubicati a ridosso di edifici, quando questi ultimi impediscono in maniera cogente lo sviluppo della parte ipogea ed epigea della pianta, di linee aeree elettriche o di telecomunicazioni, sui quali è necessario intervenire con drastici interventi di potatura causa di compromissione grave della pianta; (art.17 comma 4 lettera e);

quando l'alberatura è causa principale di lesioni o danni a strutture murarie in elevazione o di fondazione tali da compromettere la stabilità di fabbricati, muri divisorii, infrastrutture tecnologiche etc...nonché la compromissione grave della funzionalità di manufatti edilizi quali ad esempio marciapiedi e recinzioni fatto salva l'applicazione di tecniche innovative che consentono di preservare l'albero. (art.17 comma 4 lettera f);

quando nella realizzazione di opere edili, pubbliche e private di cui al titolo III ci siano alberi interferenti con il progetto per i quali non siano perseguibili soluzioni tecniche alternative (art.17 comma 4 lettera g);

interventi manutentivi che eccedono la manutenzione ordinaria o la potatura ordinaria che si dovessero rendere necessari per mantenere, nel tempo, idonee condizioni vegetative degli impianti tutelati (art.5 comma 6).

UBICAZIONE INTERVENTO

L'intervento verrà eseguito sull'alberatura di interesse comunale ubicata nel comune di

..... sita in via..... civ.....
come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n.
mappale.....

a partire dal giorno e comunque non prima dei 30 giorni
dall'invio della presente istanza e non oltre il

e sarà effettuato tramite Ditta specializzata nel settore:

ragione sociale.....

tel.....mail.....pec

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

● di avere titolo a presentare la domanda in quanto

● che l'alberatura su cui verranno effettuati gli interventi è sottoposta a tutela ai sensi dell'art. 5 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine in quanto appartenente alla specie ascritta al gruppo A/B/C/D/E con circonferenza del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) pari acm. nel rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento stesso.

- di eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine.
- di aver presentato/ottenuto domanda/concessione di occupazione di suolo pubblico (ove necessario).
- ai sensi dell'art.5 comma 10 e dell'art.18 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine che provvederà ad effettuare compensazione per il ripristino dell'ambiente e di dare all'Amministrazione comunale comunicazione scritta dell'avvenuta sostituzione.
- che i dati, le informazioni e i documenti forniti a corredo della presente istanza rispondono a verità.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo dopo 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, trascorsi i quali, se non è avvenuto riscontro da parte della Amministrazione comunale, si considera autorizzato l'intervento.

La mancata presenza degli allegati completi interrompe automaticamente i termini di decorrenza del silenzio assenso.

ALLEGATI:

1. Per le motivazioni di cui alla lettera b, c, d e interventi manutentivi sarà necessario allegare alla presente perizia a firma di tecnico competente abilitato alla progettazione del verde (Dott. Agronomo o Forestale, Architetto, Paesaggista, Perito agrario laureato, Agrotecnico laureato o equipollente).
2. Per le motivazioni di cui alla lettera e, f, g sarà necessario allegare alla presente perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato).
3. Planimetria dell'area interessata all'intervento e/o estratto da Google maps.
4. Documentazione fotografica esaustiva riguardanti gli elementi oggetto d'intervento;
5. Progetto di ripristino dell'ambiente di cui agli artt. 5 comma 11 e 18;
6. Atto di autorizzazione sottoscritto dal proprietario/avente titolo a soggetto incaricato e copia documento identificativo proprietario/avente titolo;
7. In presenza di condominio, verbale dell'assemblea condominiale che autorizza l'intervento sulle alberature.
8. n.1 Marca da bollo.

Carpi, lì

.....

In fede

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 8 - Comunicazione avvenuta sostituzione

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEL COMUNE DI
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

Prot.n.
del.

OGGETTO: Comunicazione avvenuta sostituzione alberi per intervento compiuto in assenza di autorizzazione. (Art. 18)

DATI DEL TITOLARE

Il/La Sottoscritto/a (cognome/nome)..... in qualità di:

- legittimo proprietario/avente titolo dell'alberatura di interesse comunale;
- soggetto formalmente autorizzato dal legittimo proprietario(allegare corrispondente documentazione procura/delega/incarico/nomina, etc.....);
- altro: (specificare).....

nato/a aprov. (.....) il residente in

via n C.F.

Tel. Cell.

E-mail.....

PEC.....

COMUNICA

- che in datasi sono conclusi i lavori di messa a dimora delle seguenti piante:

Numero	Specie	Località
.....
.....
.....
.....
.....

.....
-------	-------	-------

- che l'intervento è stato effettuato a seguito di (citare estremi istanza o altro provvedimento prescrittivo)

UBICAZIONE INTERVENTO

L'intervento verrà eseguito sull'alberatura di interesse comunale ubicata nel comune di sita in via..... civ..... come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n. mappale.....

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di avere titolo a presentare la domanda in quanto
- di eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine.
- che i dati, le informazioni e i documenti forniti a corredo della presente istanza rispondono a verità.

Carpi, lì
.....

In fede

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 9 - Modello domanda autorizzazione interventi su alberature pubbliche su istanza di privati (artt.20-21).

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEL COMUNE DI
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per interventi su elementi di proprietà pubblica. (ai sensi degli artt. 20-21)

DATI DEL RICHIEDENTE

Il/La Sottoscritto/a (cognome/nome).....
nato/a aprov. (.....) il residente in
.....
via n
..... C.F.
Tel. Cell.
E-mail.....
PEC

CHIEDE

l'autorizzazione all'esecuzione dei seguenti interventi su alberature/arbusti pubblici:

- manutenzione ordinaria (potatura di tipo "leggero") (art. 20 comma 2).
- manutenzione straordinaria (potature strutturate) in casi eccezionali debitamente documentati (art. 20 comma 3).
- abbattimento di alberi/arbusti pubblici (art. 20 comma 4).

per le seguenti ragioni:

- intervento funzionale ad una nuova definizione degli assetti interni all'area edificata sia in ambito di interventi edilizi diretti sia mediante strumenti preventivi (art. 20 comma 4a).
- in presenza di alberatura, a ridosso di edifici, di linee aeree elettriche o di telecomunicazione, quando questa è causa principale di lesioni o danni alla proprietà e non è possibile intervenire con altre soluzioni progettuali alternative finalizzate a salvaguardare l'alberatura (art. 20 comma 4b).
- in presenza di alberatura che impedisce la realizzazione o inibisce la funzionalità di opere indispensabili per adeguamenti normativi obbligatori nel caso di interventi edilizi (art. 20 comma 4c).
- altro:.....

.....
.....

.....

UBICAZIONE INTERVENTO

L'intervento verrà eseguito sull'alberatura di proprietà comunale ubicata nel comune di
..... sita in via.....
civ..... come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n.
..... mappale.....

presumibilmente nel periodo

e sarà effettuato tramite Ditta specializzata nel settore:

ragione sociale.....

tel.....mail.....pec

.....

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di avere titolo a presentare la domanda in quanto
- che l'alberatura su cui verranno effettuati gli interventi è pubblica e pertanto sottoposta a tutela ai sensi del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine,
- di eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine.
- di procedere a seguito dell'Autorizzazione a presentare domanda/concessione di occupazione di suolo pubblico (ove necessario).
- ai sensi dell'art.20 comma 5 e dell'art.18 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine che provvederà ad effettuare compensazione per il ripristino ambientale e di dare all'Amministrazione comunale comunicazione scritta dell'avvenuta sostituzione.
- che i dati, le informazioni e i documenti forniti a corredo della presente istanza rispondono a verità.
- che i costi relativi agli interventi eseguiti dai privati resteranno completamente a carico di questi ultimi.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo a seguito del rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale., che il Servizio competente

provvederà a dare entro 30 gg dal ricevimento della domanda. Qualora non ricorrano le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, trascorsi 30 giorni l'istanza si intenderà rifiutata con esito negativo.

La mancata presenza degli allegati completi interrompe automaticamente i termini di decorrenza del silenzio assenso.

ALLEGATI:

1. Perizia tecnica a firma di un tecnico abilitato.
2. Planimetria dell'area interessata all'intervento e estratto da Google maps.
3. Documentazione fotografica esaustiva riguardanti gli elementi oggetto d'intervento;
4. Progetto di ripristino ambientale di cui all'art.18;
5. n.1 Marca da bollo.

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 10 - Richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata in prossimità unità vegetazionali nell'ambito dell'autorizzazione allo scavo di cui al procedimento previsto da regolamento comunale (art.23).

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEL COMUNE DI
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

Prot.n.
del.

OGGETTO: Richiesta di manomissione e/o occupazione dell'area verde o della banchina alberata in prossimità di unità vegetazionali nell'ambito dell'autorizzazione allo scavo di cui al procedimento comunale. (ai sensi dell'Art. 23)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a..... il
residente/i n.....
Via..... n
C.F.
Tel. Cell.
E-mail
PEC

COMUNICA

che intende eseguire lavori di scavo in prossimità di unità vegetazionale sul territorio del comune di in via..... civ..... come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n. mappale.....presumibilmente nel periodo

che intende occupare l'area verde e/o banchina alberata in prossimità di unità vegetazionale sul territorio del comune di in viaciv..... come meglio identificata al catasto terreni/fabbricati al foglio n. mappale.....presumibilmente nel periodo

Le caratteristiche di tali lavori sono le seguenti:

1. descrizione sintetica delle opere (indicare anche circonferenza alberatura e definizione della conseguente area inviolabile ed eventuale area di pertinenza):.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ingombro del cantiere (indicazione area mq e ml):

.....

3. durata del cantiere:

.....

4. distanza presunta dello scavo dall'unità vegetazione (la misurazione deve essere effettuata valutando la linea più corta tra lo scavo e l'alberatura):

.....

5. misure di salvaguardia che intende adottare (cfr. Allegato 5):

.....

.....

.....

.....

DICHIARAZIONI

Il Sottoscritto, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni ai sensi dell'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e degli artt. 483,495 e 496 del Codice Penale e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione resa, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

● che le unità vegetazioni prossime all'area di intervento sono/non sono sottoposte a tutela ai sensi dell'art. 5 del Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine in quanto appartenenti alla specie ascritta al gruppo A/B/C/D/E con circonferenza del tronco (misurato a 1,30 m di altezza dal colletto) pari acm.

● di eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle prescrizioni presenti nel Regolamento d'uso e tutela del verde pubblico e privato dell'Unione Terre d'Argine e delle modalità operative individuate negli artt.22-23-24-25.

● qualora le operazioni di scavo eccedano il 25% dell'area di pertinenza, di aver incaricato il dott.

p.iva..... cell.....

per presenziare i lavori di scavo e redarre perizia di valutazione degli effetti dell'intervento

sull'alberatura e opportuna certificazione dello scavo a termine dei lavori.

- di impegnarsi ad eseguire correttamente le operazioni di ripristino dell'area sottoposta ad interventi nel rispetto delle unità vegetazionali;
- di aver presentato/ottenuto domanda/concessione di occupazione di suolo pubblico (ove necessario).
- di rispettare l'obbligo di protezione dell'area inviolabile di cui al comma 4 dell'art.23.

Il sottoscritto è a conoscenza del fatto che i lavori possono avere inizio solo a seguito del rilascio di espressa autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e che prima dell'inizio dei lavori deve essere dato opportuno avviso al Servizio competente alla gestione del verde.

.

Si allegano:

- a) Planimetria quotata che individui le presenze vegetali su una porzione di terreno di almeno 20 metri oltre il limite d'intervento;
- b) Relazione illustrativa;
- c) Documentazione fotografica dell'area di intervento;

Luogo, li

In fede

—

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 11 - Modalità di calcolo del danno in base al metodo parametrico

La stima del danno arrecato agli alberi appartenenti al patrimonio arboreo comunale è realizzata facendo riferimento al “Metodo Svizzero”, opportunamente modificato al fine di rispecchiare le peculiarità della situazione comunale.

A. Nel caso di albero da abbattere o già abbattuto l'importo da corrispondere è dato da:

$$V = (Is * Iv * Il * Id) - \left(\frac{Is * Iv * Il * Id * Idep}{100} \right)$$

V= valore dell'albero;

Is= indice della specie, pari ~~nel caso di latifoglie~~ a un decimo del prezzo di vendita di un albero in zolla con tronco di 16/18 cm di circonferenza ad un metro dal suolo, mentre per le conifere è riferito ad una pianta alta 350/400 cm;

Es. prezzo € 80,00 €/10 Indice Is = 8

Iv= indice secondo il valore estetico, sanitario e strutturale;

Il= indice secondo la localizzazione;

Id= indice secondo le dimensioni;

Idep= indice di deprezzamento secondo le opere di manutenzione straordinaria da realizzare prima del danno.

B. Nel caso di un albero che ha subito ferite al tronco, scortecciamenti, perdita di chioma o di porzioni dell'apparato radicale l'importo da corrispondere è dato da:

$$Ip = V * \left(\frac{In}{100} \right)$$

Ip= Indennità parziale

V= valore dell'albero;

In= indice di indennità da applicare qualora si provochino ferite al tronco, scortecciamenti, perdita di chioma o di porzioni dell'apparato radicale.

C. Nel caso di arbusti o piante erbacee l'entità del danno è pari al costo di piante identiche come specie, forma e dimensioni, cui si devono aggiungere l'importo per l'eventuale abbattimento, l'allestimento ed il trasporto in magazzino da computo metrico.

D. Qualora le lesioni all'apparato radicale siano tali da compromettere la stabilità dell'albero e sia necessario procedere con l'abbattimento, il danno è considerato del 100% e l'indennizzo è pari al valore ornamentale complessivo. In tali casi le spese di abbattimento ed ogni altro onere derivante dallo smaltimento del materiale di risulta sono a carico di chi ha prodotto il danno. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale si debba fare carico dell'abbattimento dell'albero o di ogni altro intervento resosi necessario in seguito al danneggiamento (es. potatura di equilibratura), al fine di determinare l'indennizzo occorre sommare al valore ornamentale complessivo i costi relativi all'eliminazione della ceppaia e allo smaltimento dei materiali di risulta.

Iv - Indice secondo il valore estetico, sanitario e strutturale:

Indice	Tipologia
0,5	Albero morto e dal rischio di schianto e caduta molto elevato. Classe sanità E. Classe struttura D.
1	Albero deperiente e dal rischio di schianto e caduta molto elevato. Classe sanità D. Classe struttura D.
2	Albero alterato e dal rischio di schianto e caduta elevato. Albero dal mantenimento condiziona to alla immediata esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria. Classe sanità C. Classe struttura C-D.
3	Albero alterato. Il rischio per questi soggetti può essere un ulteriore aggravamento delle anomalie riscontrate nel breve periodo. Classe sanità C. Classe struttura C.
4	Albero alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità C. Classe struttura B.
5	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità B. Classe struttura B. Piante in gruppo.
6	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità B. Classe struttura B. Piante in filare.
7	Albero leggermente alterato. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità B. Classe struttura B. Pianta isolata
8	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità A. Classe struttura A. Piante in gruppo.
9	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità A. Classe struttura A. Piante in filare.
10	Albero in condizioni ottime. Rischi di schianto e caduta statisticamente non prevedibili .Classe sanità A. Classe struttura A. Pianta isolata.

II - Indice secondo la localizzazione:

Tipologia	Zone rurali	Parchi esterni	Periferia	Media periferia	Centro
Indice	2	4	6	8	10

Id - Indice secondo le dimensioni:

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	170	17
40	1.4	180	18
50	2	190	19
60	2.8	200	20
70	3.8	220	21
80	5	240	22
90	6.4	260	23
100	8	280	24
110	9.5	300	25
120	11	320	26
130	12.5	340	27
140	14	360	28
150	15	380	29
160	16	400	30

Idep - Indice di deprezzamento secondo le opere di manutenzione straordinaria da realizzare prima del danno:

Tipologia	Nessun intervento	Potatura di allevamento, rimonda o mantenimento	Altre modalità di potatura	Interventi di consolidamento Mantenimento condizionato	Abbattimento
Indice	0	10	30	50	70

In - Indice di indennità da applicare nel caso si provochino ferite al tronco, scortecciamenti o perdita di chioma:

Tipologia	lesioni in percentuale della circonferenza dell'albero oppure percentuale di chioma o apparato radicale soppressi						
	fino a 10 %	fino a 20 %	fino a 25 %	fino a 30 %	fino a 40 %	fino a 45 %	50 % o superiore
Indice	10	20	25	35	60	80	90

ALLEGATO 12 - Modulo per richiesta di adozione e convenzione tipo

AL DIRIGENTE DEL SETTORE
DEL COMUNE DI
c/o Settore competente alla gestione del verde
Indirizzo
PEC / Posta elettronica

Prot.n.
del.

OGGETTO: Richiesta di adozione dell'area verde o della banchina alberata (ai sensi dell'Art. 23)

Il/La Sottoscritto/a
nato/a a il residente
in.....
Via..... n
C.F./ /Partita IVA.....
Tel. Cell.
E-mail
PEC

PREMESSO

Di avere richiesto ed ottenuto dal Servizio Competente della gestione del verde del comune di il parere positivo di cui all'art. 3 punto 2 del regolamento, rilasciato in data _____ prot. n° _____ (allegato _____) ovvero che l'area richiesta fa parte dell'elenco approvato dalla Giunta Comunale con delibera n° _____ del _____;

RICHIEDE

l'adozione dell'area verde di proprietà comunale ubicata in Viale/Via/Piazza della estensione di mq per il periodo dal al per interventi di:

- Manutenzione ordinaria:..... (indicare n. sfalci annui)
- Riconversione e manutenzione
- Creazione di orti urbani collettivi

A tal fine

DICHIARA

di aver preso visione e di accettare e rispettare incondizionatamente le disposizioni del Regolamento del verde pubblico e privato

SI IMPEGNA A

- rispettare il Regolamento già citato;
- rispettare le norme contenute nella convenzione;
- rispettare le ulteriori prescrizioni previste dal Servizio competente alla Gestione del Verde;
- non cagionare danni a persone o cose nel periodo dell'affidamento.

Si allega la documentazione prevista dall'art. 6, comma 5 del Regolamento per l'adozione di aree verdi pubbliche della città di Carpi.

Si allega a tal fine planimetria indicante l'area oggetto di richiesta di adozione

Luogo, li

In fede

INFORMATIVA PER LA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo 2016/679 di seguito GDPR, l'Unione delle Terre d'Argine in qualità di Titolare del trattamento, è in possesso dei suoi dati personali e identificativi per adempiere alle normali operazioni derivanti da obbligo di legge e/o interesse pubblico e/o da regolamenti previsti e/o contrattuali, per le finalità indicate nel presente documento. In qualunque momento potrà esercitare i diritti degli interessati di cui agli artt. 15 e ss. contattando il Titolare o il Responsabile all'indirizzo e-mail privacy@terredargine.it

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dal titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR è disponibile scrivendo a responsabileprotezionedati@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito, oppure nella sezione Amministrazione trasparente. L'informativa completa può essere richiesta scrivendo a privacy@terredargine.it oppure nella sezione Privacy del sito.

ALLEGATO 13 -Sanzioni

Articolo violato	Tipologia delle violazioni	SANZIONI	SANZIONI RIDOTTE
	Norme per la difesa delle piante tutelate		
art. 5 comma 4	Abbattimento di esemplari arborei e arbustivi di interesse comunale compiuto in assenza dell'autorizzazione o grave danneggiamento	da 100 a 500	450
art. 5 comma 5	Intervento compiuto in assenza del rispetto dell' area e del volume di pertinenza	da 100 a 500	400
art. 9	Intervento eseguito in assenza rispetto distanze d'impianto	da 50 a 500	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 11	Mancato rispetto delle modalità e tempistiche di potatura	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art.12 e art. 26	Danneggiamento che compromette la vitalità della pianta e capitozzatura	da 100 a 500	250
art. 17	Lavori eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art.17	Presenza di dichiarazioni non veritiere o frutto di errate valutazioni tecniche nella richiesta di abbattimento	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 17	Interventi di manutenzione straordinaria su alberi di grande rilevanza attuati senza presentazione di comunicazione autocertificata	da 75 a 450	300
art. 18	Mancata comunicazione della sostituzione/rimessa in pristino entro 180 gg.	da 25 a 75	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 18	Mancata sostituzione delle alberature e mancata manutenzione	da 100 a 500	300
	Abbattimenti urgenti		
art.19	Inconsistenza delle motivazioni addotte all'abbattimento	da 100 a 500	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
	Norme per la difesa degli alberi nella gestione dei cantieri		
art.22	Intervento di scavo compiuto in assenza dell'autorizzazione	da 75 a 450	300

art.22	Mancata protezione degli alberi	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 23	Lavori di scavo eseguiti in difformità alle prescrizioni contenute nel parere	da 100 a 500	200
art. 24	Mancato rispetto delle modalità di scavo che arrecano danno all'albero	da 75 a 450	250
	Interventi edilizi e urbanistici		
art. 29	Alberature danneggiate irreparabilmente durante l'esecuzione dei lavori	da 100 a 500	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 31	Mancato rispetto degli adempimenti di effettiva messa a dimora delle alberature e corretta manutenzione	da 100 a 500	200
	Fruizione parchi		
art. 42	Accesso e sosta con veicoli a motore all'interno delle aree verdi a fruizione pubblica non autorizzato	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 47	Violazioni delle prescrizioni contenute nell'articolo	da 25 a 150	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.
art. 50	Violazioni delle prescrizioni contenute nell'articolo	da 75 a 450	In conformità alla L. 689/81 art.16 s.m.i.

APPENDICE 1 - PROGETTAZIONE DI OPERE A VERDE NEGLI INTERVENTI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

PROGETTAZIONE

ART. 1.1 ELABORATI PROGETTUALI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

Qualora sia previsto il progetto di fattibilità tecnico economica, gli elaborati, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti:

1. Relazione tecnica: che descriva compiutamente l'intervento nel suo insieme, le scelte progettuali e le specifiche tecnico-agronomiche che s'intendono adottare, descrivendo lo stato di fatto e la valutazione delle eventuali preesistenze arboree, l'analisi conoscitiva corredata da indagini e studi delle caratteristiche dell'esistente;
2. Rilievo planoaltimetrico dello stato di fatto del contesto nel quale ricade l'ambito stesso, in scala non inferiore a 1:500, dotata delle curve di livello, delle presenze naturalistiche e paesistiche e degli eventuali vincoli presenti in base alla normativa ambientale vigente e indicazione degli alberi da mantenere e di quelli da eliminare; Indicazione delle opere esistenti interferenti nell'immediato intorno dell'area da progettare;
3. Planimetria generale del progetto corredata da viste, rendering e didascalie esplicative redatta in scala non inferiore a 1:500, per illustrare sia le opere nel loro complesso che i particolari costruttivi, la disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi e dei gruppi di arbusti (indicando specie e dimensione), la distribuzione dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili, degli impianti, arredi ed attrezzature; la planimetria dovrà evidenziare inoltre le dotazioni arboreo-arbustive derivanti dall'applicazione delle misure ecologico compensative (art. 3.3.5) e dell'eventuale applicazione del Bilancio Emissivo Zero (art. 3.3.7) come previsto dal PUG.
4. Documentazione fotografica: che certifichi sia lo stato di fatto delle aree che le eventuali preesistenze arboree presenti.
5. Elaborati grafici di approfondimento quali sezioni tipo, caratteristiche del tipo di piantumazioni, scelte progettuali da evidenziare etc...
6. Valutazione dei costi complessivi dell'intervento..

Con il PFTE si valuteranno la compatibilità ecologica della proposta progettuale, l'utilizzo di tecniche e materiali a basso impatto ambientale, l'adozione dei principi della progettazione bioclimatica e NBS.

PROGETTO ESECUTIVO

Gli elaborati costituenti il progetto esecutivo, completi ed approfonditi in ogni loro parte, dovranno essere costituiti quanto meno dai seguenti documenti in versione compatibile con gli standard in uso presso il Servizio competente:

1. Abstract del progetto: Riassunto delle finalità del progetto, contenente l'indicazione del tipo di area a verde (in base alla dimensione dell'area, alla sua collocazione e alla presenza di altri spazi a verde) del costo di realizzazione e del costo di cura e manutenzione annuale.

2. Relazione tecnica progettuale:

Descrizione dell'inquadramento generale della nuova area a verde, la definizione delle funzioni principali che la caratterizzano, e i benefici che ne deriveranno. Inoltre, deve essere individuato, nel caso dell'utilizzo pubblico, il bacino di utenza previsto, la tipologia dei fruitori e connessioni paesaggistiche ed ambientali con il contesto.

Descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, specificando:

- Dichiarazione di conformità alle norme contenute nel presente Regolamento sez, - Criteri progettuali
- Indicazione delle scelte effettuate in relazione a: specie arboree ed arbustive, arredi, attrezzature, impianti specializzati, ecc

Metodologie tecniche utilizzate per la messa a dimora del verde, la realizzazione degli impianti specializzati (es. irrigazione, drenaggio..), la messa in opera degli arredi ed attrezzature

Metodologie tecniche utilizzate per la salvaguardia, la conservazione, il mantenimento ed il miglioramento del verde esistente mantenuto in essere (es. valutazioni di stabilità, potature di risanamento, protezioni di cantiere, ecc.)

Tabella riportante il numero di alberi e arbusti derivanti dall'applicazione delle misure ecologico compensative (art. 3.3.5) e dell'eventuale applicazione del Bilancio Emissivo Zero (art. 3.3.7) come previsto dal PUG, nonché il calcolo della superficie di copertura arborea, arbustiva ed erbacea con stima della copertura arborea a 25 anni dal collaudo

Stima del fabbisogno idrico della sistemazione a verde a regime distinta per alberi, arbusti, prati. Calcolo del fabbisogno idrico annuale stimato dopo il periodo di attecchimento in cui si evidenzia le necessità delle diverse tipologie di sistemazioni: alberature, prati, vasi, aiuole, ecc..

3. Schede con valutazioni di stabilità degli alberi esistenti da mantenere e di quelle di nuovo impianto redatte da tecnico abilitato utilizzando la tecnica VTA visiva e/o strumentale con tecniche adeguate (es. tomografia, prove di trazione) secondo quanto verrà indicato dal Servizio competente, in analogia con la metodologia applicata dal Comune di Carpi.

In casi particolari che potrebbero coinvolgere la stabilità delle alberature presenti sia nell'area che nei dintorni, es. emungimento idrico necessario alla realizzazione di interrati potrà essere richiesta una relazione tecnico-fitostatica con tecnica V.T.A. e fitosanitaria a firma di un tecnico abilitato (Dott. Agr. o For. Perito Agrario laureato o Agrotecnico laureato), illustrante le modalità da seguire in fase progettuale e in tutte le fasi costruttive sino al completamento dell'opera, al fine di verificare con cadenza non superiore a tre mesi, l'andamento dello stato delle alberature interessate da inviare con medesima scadenza al Servizio Verde ai fini della valutazione.

4. Studi ed indagini sullo stato di fatto Rilievo in scala adeguata di tutti gli elementi biotici ed abiotici presenti nell'area, con restituzione planimetrica in scala adeguata alla dimensione dell'intervento e inquadramento del contesto ambientale e paesaggistico.

Relazione comprendente la descrizione degli elementi ambientali e paesaggistici. La relazione dovrà essere corredata di ortofoto e fotografie della situazione attuale dell'area e del contesto ambientale circostante, con schema planimetrico riportante i punti di vista delle singole fotografie.

5. Tavole di progetto e sovrapposizioni (planimetrie, particolari costruttivi, sezioni e/o prospetti e se ritenuto necessario una vista generale prospettica) redatte alle scale opportune in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera quali ad es.: la disposizione degli alberi, degli arbusti e delle superfici inerbite, delle aree pavimentate, delle aree ludiche e degli impianti (irrigazione, drenaggio, illuminazione, arredo, ecc.), nonché viabilità di accesso pedonale e carrabile all'area, utenze (aeree e sotterranee) di progetto ed esistenti.

Tutte le tavole di progetto relative agli impianti di irrigazione dovranno essere redatte conformemente alla norma UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4 e dovranno inoltre riportare i dettagli esecutivi relativi alla suddivisione dell'impianto nei singoli settori irrigui omogenei a seconda delle tipologie di aspersione (subirrigazione, pioggia) con l'indicazione delle singole portate.

Inoltre i seguenti elaborati redatti ai sensi del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n.36/2023 e smi dovranno contenere le rispettive specifiche in relazione alle opere a verde:

6. Tavole grafiche di progetto con un dettaglio adeguato all'esecuzione delle opere.

7. I dettagli esecutivi dovranno riportare le principali componenti del giardino: alberi (dettagli della messa dimora, legature, tutori, ecc.) messa in opera di pompe e schemi elettrici, irrigatori, gocciolatori, pavimentazioni pedonali, smaltimento delle acque meteoriche, fissaggio delle attrezzature ludiche e degli arredi, ecc., tipologia di sedute e di arredi utilizzati ecc..

8. Cronoprogramma dei lavori di realizzazione e del piano di manutenzione.

9. Piano di manutenzione e fascicolo del verde con i relativi costi per il primo triennio dopo il collaudo contenente:

- Descrizione quantitativa ed economica dell'impiego di personale, macchinari e materiali;
- Relazione tecnica esplicativa per l'intero processo manutentivo;
- Trattazione dettagliata degli accorgimenti per abbassare i costi di manutenzione e l'impronta ambientale delle più comuni pratiche di cura e manutenzione;
- Planimetria di manutenzione (superfici e elementi e loro trattamento).

10. Capitolato tecnico: deve contenere le qualità specifiche del materiale vegetale (alberi, arbusti, tappezzanti, sementi, ecc.) che s'intende impiegare con specificazione puntuale del sesto d'impianto che per ogni specie botanica prescelta s'intende porre a dimora, la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali, delle strutture, degli arredi che s'intendono adottare, ecc.; (i riferimenti puntuali possono essere desunti dal capitolato e dalle prescrizioni tecniche del presente regolamento).

11. Computo metrico estimativo: delle opere, dei noli e delle forniture previste per dare finito l'intervento facente riferimento specifico ai prezziari della Regione Emilia Romagna in vigore oppure a specifica ricerca di mercato se non presenti.

Per gli accordi di programma in variante, i procedimenti unici e i pdc convenzionati il livello progettuale minimo da utilizzarsi è il livello esecutivo.

ART. 1.2 REALIZZAZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione delle opere, che dovrà avvenire solo a seguito dell'approvazione del progetto/permesso di costruire/efficacia del titolo abilitativo dovrà comunque avvenire secondo le modalità previste dal D.lgs. n.36/2023, nonché nel rispetto di quanto previsto negli allegati di progetto e delle condizioni e prescrizioni di cui ai precedenti articoli.

Il Direttore lavori durante l'esecuzione dei lavori dovrà avvalersi di una figura professionale competente con comprovata esperienza professionale in campo agronomico ed impiantistico a verde (con preferenza per Dottore agronomo o forestale, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato).

L'esecuzione dovrà altresì avvenire sotto la sorveglianza del Servizio competente e ai tecnici comunali dovrà essere garantito l'accesso al cantiere per la verifica e il controllo delle opere in corso di realizzazione, con possibilità di sospendere i lavori che risultino eseguiti in difformità dai progetti. Il Servizio si riserva anche il diritto di imporre la demolizione di quanto non risultasse corrispondente alla convenzione ed ai relativi elaborati progettuali; e qualora non vi fosse uniformità nei diversi allegati al progetto relativamente alle caratteristiche delle opere da eseguire sarà l'Amministrazione ad indicare quale elaborato deve essere preso in considerazione.

Gli interventi rilevanti che possono presupporre attività di verifica e controllo (accettazione del materiale vegetale, modalità di esecuzione piantagioni e di realizzazione impianto irrigazione o altri impianti) dovranno essere comunicati preventivamente con comunicazione scritta al Servizio competente per consentire di organizzare le visite di controllo preventive.

Durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione il Servizio competente, mediante la predisposizione di ordini di servizio che dovranno essere obbligatoriamente firmati per accettazione dal soggetto attuatore, potrà introdurre modifiche riguardanti le dotazioni tecnologiche derivanti da eventuali aggiustamenti, integrazioni o miglioramenti tecnologici che si rendano necessari per la corretta esecuzione delle stesse, senza che il soggetto attuatore possa avanzare obiezioni, comunque nei limiti fissati dalla convenzione.

ART. 1.3 COLLAUDO, MANUTENZIONE POST COLLAUDO E ASSUNZIONE IN CARICO

Le opere realizzate da parte dei privati sulle aree da cedere al Comune divengono parte del patrimonio dell'Ente, entrano nella rete dei servizi dell'Amministrazione comunale, assumono carattere e valenza di opere pubbliche e pertanto la loro cessione viene assoggettata al rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo. Le opere a verde facenti parte del progetto autorizzato s'intendono sempre eseguite a regola d'arte da imprese aventi comprovata esperienza nel campo del verde pubblico.

Il collaudatore deve sempre avvalersi di una figura professionale competente con comprovata esperienza professionale (con preferenza per Dottore agronomo o forestale, Perito agrario laureato o Agrotecnico laureato) per svolgere le operazioni di collaudo delle opere a verde.

In allegato alla trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dovranno essere consegnati in formato digitale compatibile con gli standard in uso comunali al Servizio competente:

- il rilievo as built delle opere eseguite, comprese le alberature, gli arredi, le opere

impiantistiche e strutturali, con evidenziati i punti fissi di riferimento rispetto ai quali le opere siano individuate univocamente;

- in formato shapefile e dwg i dati relativi alle aree verdi e relative componenti (alberi, giochi, area, ecc) ai fini dell'inserimento nel SIT;
- l'eventuale tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio tecnico, con indicazione delle particelle cedute all'Ente;
- le certificazioni di qualità, passaporto fitosanitario del materiale vegetale, manuali d'uso, garanzie dichiarazioni di corretta esecuzione ed autorizzazioni attinenti ai materiali impiegati per la realizzazione delle opere a verde;
- la dichiarazione di conformità del corretto montaggio ed il verbale di collaudo delle attrezzature ludiche e delle superfici smorzacadute installate ai sensi delle norme UNI EN 1176-1177.

Prima della trasmissione del certificato di collaudo/certificato di regolare esecuzione dovrà essere convocato dal collaudatore specifico sopralluogo, tale sopralluogo deve avvenire alla presenza del Direttore dei Lavori e del collaboratore nominato con comprovata esperienza professionale in campo agronomico ed impiantistico a verde, di un tecnico del Servizio competente e di un rappresentante dell'impresa esecutrice e dovrà essere redatto apposito verbale.

Qualora dovessero essere riscontrate delle difformità, nelle caratteristiche delle opere, rispetto alle descrizioni riportate negli allegati ai progetti, dovranno essere riportate, motivate, nel verbale. Qualora nel corso del predetto sopralluogo i tecnici e/o funzionari del Servizio competente accertino e documentino delle difformità non sanabili rispetto al progetto autorizzato oppure riscontrino e documentino una carenza non fisiologica nella manutenzione agronomica degli interventi realizzati, il soggetto realizzatore dovrà procedere tempestivamente, con ogni onere e responsabilità a proprio carico, alle demolizioni, alle modifiche ed alla realizzazione degli interventi necessari per conseguire la piena rispondenza delle opere realizzate con quelle autorizzate.

I soggetti attuatori dovranno dare comunicazione scritta dell'avvenuta effettuazione dei lavori di ripristino al collaudatore, che dovrà provvedere al collaudo delle opere, in precedenza riscontrate difformi, con le medesime modalità.

In caso di accertata rispondenza tra opere autorizzate ed eseguite e riscontrato nel contempo l'attecchimento del materiale vivaistico previsto dal progetto, il sopralluogo termina con la sottoscrizione congiunta di un documento con il quale il Servizio competente dichiara collaudabili le opere.

Le opere di urbanizzazione non si intendono regolarmente allacciate alle reti pubbliche generali corrispondenti e quindi non possono essere collaudate se non sono stati eseguite le vulture ai contratti di forniture elettriche e idriche.

La cessione delle opere e delle aree, comprese quelle relative al verde potrà avvenire solo successivamente all'approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.

La manutenzione, il funzionamento e la gestione delle opere realizzate, la garanzia di attecchimento per tutte le piante ed il tappeto erboso, oltre all'immediato ripristino delle opere deteriorate, sono a carico dei soggetti attuatori per 3 anni, fatte salve durate maggiori stabilite nelle apposite convenzioni, dall'approvazione del collaudo come pure gli oneri di allacciamento, contratto e consumo delle utenze relative alle opere impiantistiche previste nelle aree di verde pubblico fino alla consegna degli impianti al Comune.

La fidejussione consegnata a garanzia della realizzazione delle opere di urbanizzazione per una quota pari al 5% dell'importo complessivo sommata ad una quota derivante dalla stima del costo di manutenzione delle opere a verde per i 3 anni successivi al collaudo (o durata maggiore se prevista), potrà essere svincolata trascorsi 3 anni dall'approvazione del collaudo al fine di garantire l'attecchimento delle piantumazioni e la manutenzione delle aree e delle opere a verde. L'A.C. si riserva la facoltà di escutere tale quota qualora il soggetto attuatore non abbia provveduto agli impegni di manutenzione nonché qualora sia riscontrato il mancato attecchimento delle piantumazioni.

Per gli interventi di manutenzione ordinaria si specifica che nell'effettuare lo sfalcio dell'erba in prossimità di esemplari arborei, tale operazione deve essere eseguita, particolarmente qualora si faccia uso di mezzi meccanici, evitando di danneggiare la corteccia degli alberi, con particolare

riferimento al "colletto" (zona di raccordo tra il fusto e le radici). La cautela nelle operazioni di sfalcio può salvaguardare inoltre le giovani piantine, che potrebbero appartenere anche a specie pregiate e che possono essere confuse con le erbe infestanti.

Nel caso di ripuliture di grosse cavità da tessuti legnosi marcescenti si consiglia di non intaccare il legno sano: si rischierebbe in tal senso di contribuire alla diffusione di organismi patogeni nei tessuti legnosi ancora non infettati e di alterare i meccanismi di compartimentazione della ferita predisposti dalla pianta. In linea generale è bene dunque limitarsi ad asportare solo il legno alterato.

Le potature possono essere eseguite sia in assenza di fogliame sulla chioma (potatura al bruno = invernale), sia in loro presenza (potatura al verde = estiva). Di norma la potatura invernale ha un effetto stimolante sulla vegetazione dell'anno successivo, mentre la potatura estiva ha un effetto deprimente o pressoché nullo sulla vegetazione dell'anno successivo. E' assolutamente sconsigliata la potatura di parti verdi durante il periodo di emissione delle foglie e fioritura (in condizione di "succhio" primaverile) e durante la fase autunnale di caduta delle stesse in quanto rimuovere fogliame in questi periodi significa "affaticare" l'albero (ART. 11).

CRITERI PROGETTUALI

ART. 2.1 CRITERI GENERALI

Al fine di agevolare la redazione di elaborati coerenti con le esigenze e le finalità del verde pubblico, fermo restando quanto prescritto in altre parti del presente Regolamento, di seguito si riportano le principali linee guida progettuali ritenute valide per l'elaborazione dei progetti di verde negli ambiti di intervento soggetti a strumenti urbanistici attuativi (AO/PAIP o PdC convenzionati) e di appalti di opere pubbliche.

I criteri da seguire per la progettazione del verde pubblico sono da ritenersi indicativi e potranno essere soggetti a modifiche e integrazioni, in particolare nella qualità e quantità dei materiali, se richieste dall'Amministrazione per progetti urbanistici di rilevante importanza per la città.

Nella progettazione occorrerà seguire i criteri riportati nelle Linee Guida per la gestione del verde urbano e prime indicazioni per una gestione sostenibile 2017 - Ministero dell'Ambiente e tutela a del territorio e del mare - Comitato per lo sviluppo del verde pubblico.

Il procedimento progettuale deve essere la sintesi del coinvolgimento trasversale dei diversi esperti coinvolti. Deve perseguire un percorso di qualità virtuoso per la opportuna integrazione degli aspetti vegetazionali, paesaggistici, ecologici, ambientali, agronomici, economici e sociali, garanti del raggiungimento delle finalità richieste, in riferimento all'ambito di intervento. Il progetto deve essere inserito nel contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, verificando e valutando preliminarmente le norme e i regolamenti, sia di tipo vincolistico, sia pianificatorio, ai vari livelli di scala, in relazione alle opere previste. Deve analizzare tutte le risorse presenti, che sono di natura fisica e biologica, ma anche immateriali come gli aspetti culturali in senso lato, o addirittura le potenzialità future.

Nelle nuove progettazioni ~~in ambito pubblico~~ sono da preferirsi soluzioni basate sulle NBS (Le Soluzioni Basate sulla Natura – in inglese "Nature-Based Solutions" (NBS): interventi che utilizzano il verde e la natura per migliorare la qualità ambientale e la qualità della vita nelle città). Queste azioni devono essere finalizzate a proteggere, gestire in modo sostenibile e ripristinare ecosistemi naturali o modificati che affrontino le sfide della società in modo efficace e adattivo, fornendo contemporaneamente benefici per il benessere umano e la biodiversità.

I benefici ambientali perseguiti con questo tipo di progettazione possono essere sintetizzati come di seguito:

- Mitigazione microclima
- Riduzione inquinamento atmosferico
- Natura e biodiversità
- Riduzione deflusso acque
- Riduzione inquinamento acustico
- Risparmio energetico

Le nuove realizzazioni dovranno essere progettate considerando come prioritario il loro inserimento nel sistema del verde urbano esistente, allo scopo di costituire elementi integrati alla rete di spazi verdi esistente garantendo qualità estetica e funzionale e ottimizzando i costi presenti

e futuri attraverso, ad esempio, la corretta scelta di specie vegetali (specie autoctone, rustiche, etc.) e l'adozione di soluzioni tecniche a bassi input (energetici, idrici, etc).

Naturalmente tali criteri progettuali riguardano sia la componente biotica che quella abiotica, e tra i principali si ricordano:

- semplificazione (non banalizzazione) della composizione delle aree: disposizione vialetti, disposizione delle superfici con arbusti, collocazione oculata degli arredi, tipologia degli arredi che faciliti la manutenzione e la pulizia, riduzione del numero degli ostacoli all'interno dell'area e attenzione della distanza tra gli stessi, valutazione delle pendenze delle scarpate, ecc.;
- progettazione orientata ad una bassa esigenza gestionale (naturalizzazione nel trattamento di cura, attenzione allo sviluppo a maturità del soggetto in funzione del luogo d'impianto per contenere interventi di potatura, ;
- durabilità dell'opera nel tempo;
- riduzione impiego energetico per la costruzione ed in fase di esercizio;
- uso di materiali ecocompatibili e materiali riciclati;
- filiera corta dei materiali con predilezione verso quelli di provenienza locale;
- progetto orientato al risparmio dell'acqua, sia nella scelta della composizione specifica che individuando opzioni di ricarica delle falde con l'acqua meteorica;
- riduzione della produzione dei rifiuti in fase realizzativa e gestionale;
- orientamento alla connettività ecologica ed alla biodiversità, ad esempio agevolando composizioni vegetali miste rispetto a quelle in purezza, utilizzando specie che permettano l'alimentazione e il rifugio per insetti, uccelli e piccoli mammiferi e dell'avifauna.
- accessibilità universale;

Per quanto riguarda gli impianti e le reti tecnologiche i nuovi interventi dovranno essere orientati a:

- integrare sistemi che incrementino la quantità di acqua trattenuta dall'area verde e sistemi fognari che prediligano lo smaltimento delle acque meteoriche attraverso il suolo in modo da agevolare il ricarica delle falde, rallentandone al contempo il deflusso verso i collettori idraulici e il sistema fognario urbano;
- utilizzare sistemi d'illuminazione ad alta efficienza energetica;
- impiegare sistemi d'irrigazione automatica del tappeto erboso oltre che di alberi e cespugli su tutte le aree verdi realizzate su soletta (verde pensile ed aree verdi realizzate al di sopra di tunnel ferroviari o stradali dove la potenza del terreno non garantisca la crescita e la sopravvivenza regolare delle specie.

Per la corretta messa dimora di nuovi impianti vegetazionali si richiamano le seguenti disposizioni.

Considerazioni preliminari:

La struttura e la granulometria influenzano diversi aspetti tra cui lo sviluppo radicale, la fertilità e l'assestamento della zolla. La valutazione della granulometria (argilloso, limoso o sabbioso), della struttura, del contenuto idrico e le macchine operatrici è essenziale al fine di escludere o limitare la formazione della suola di lavorazione, i ristagni idrici (es. un suolo umido argilloso se lavorato risulta plastico) e favorire così la corretta espansione radicale. In seguito all'assestamento della zolla il monitoraggio dell'alberatura nei mesi successivi alla messa a dimora risulta di cruciale importanza per verificare la libertà del colletto dal suolo e in caso di esito negativo ricreare tale condizione. L'aggiunta o la sottrazione di substrato (es. mulching) deve comunque rispettare il colletto. In fase di impianto eliminare gli spazi d'aria eccessivi che dovessero formarsi fra la zolla e le pareti della buca.

Per i motivi sopra esposti è importante la valutazione preliminare del sito d'impianto al fine di ottenere informazioni circa la sua permeabilità e la struttura/granulometria (assestamento). In terreni poco drenanti, compatti o per altri fini progettuali, è possibile prevedere la formazione di una collinetta e il posizionamento dell'albero ad un livello maggiore rispetto al piano del terreno. L'installazione dei tutori è necessaria per dare sostegno alla pianta nei primi anni dalla messa a dimora ma è necessario garantire un minimo di oscillazione e permettere così la formazione del *legno di reazione*. I sistemi di sostegno devono adeguarsi alla crescita della pianta, senza danneggiarla ed eliminati quando non più necessari.

Densità di piantumazione:

La densità di essenze arboree ed arbustive da porre a dimora sarà definita dagli elaborati dell'Accordo Operativo, PAIP o PdC convenzionato e dal progetto esecutivo dell'intervento, in base alle Norme del PUG; è compito e cura dei soggetti attuatori produrre tali elaborati. Il progetto esecutivo del verde pubblico sarà presentato allegato al progetto delle opere di urbanizzazione primaria ed autorizzato previo formale parere del Servizio competente alla gestione del verde del Comune.

Attività successive la messa a dimora: In caso di piante zollate non conformi alle caratteristiche evidenziate con chioma di notevoli dimensioni è necessario effettuare una riduzione adeguata della chioma e quindi riequilibrare il rapporto chioma/radice e favorire l'attecchimento e lo sviluppo futuro.

ART. 2.2 SCELTA DEL MATERIALE VEGETALE

Nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi è consigliato ~~essere~~ privilegiare le specie autoctone (**Allegato 3 Gruppo B**), evitando la monospecificità ma anche l'eccessiva diversità nel rispetto dei vincoli urbanistici e paesaggistici vigenti.

La scelta delle specie vegetali per la realizzazione di nuovi impianti dovrà essere orientata dalle esigenze e dalle preesistenze dettate dall'ambiente urbano di destinazione nonché dai benefici conseguenti in termini di resistenza ad agenti inquinanti, a malattie, di riduzione del rumore e di rusticità.

Nella scelta delle specie occorre seguire ove le dimensioni dell'area verde lo consenta i seguenti criteri:

almeno il 50% di alberi di prima grandezza; 30% di seconda, 20% di terza;
almeno il 60% di specie autoctone o particolarmente idonee all'ambiente;

I principali elementi di cui tenere conto nella scelta delle specie per la realizzazione di nuovi impianti sono:

- l'adattabilità alle condizioni ed alle caratteristiche pedoclimatiche;
- la resistenza a parassiti di qualsiasi genere;
- la presenza di caratteri specifici indesiderati come frutti pesanti, velenosi, maleodoranti e fortemente imbrattanti, spine, elevata capacità pollonifera, radici pollonifere o forte tendenza a sviluppare radici superficiali;
- la presenza di limitazioni per il futuro sviluppo della pianta con particolare riferimento alla chioma ed alle radici, quali ad esempio la presenza di linee aeree o di impianti sotterranei, la vicinanza di edifici, altezza della falda ecc.

Il materiale vegetale dovrà provenire da ditte appositamente autorizzate ai sensi delle leggi 18.6.1931 n. 987 e 22.5.1973 n. 269 e successive modificazioni e integrazioni e ne dovrà essere dichiarata la provenienza.

Le sementi impiegate nella esecuzione di manti erbosi devono presentare i requisiti di legge richiesti in purezza e germinabilità ed essere fornite in contenitori sigillati accompagnati dalle certificazioni dell'Ente Nazionale Sementi Elette.

Si ricorda che ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, sono escluse sementi o miscele di specie presenti negli elenchi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

ART. 2.3 SCELTA DEGLI ALBERI IN VIVAIO

1. Così come tutto il materiale vivaistico messo a dimora, anche gli alberi utilizzati per la realizzazione di nuovi impianti devono risultare di prima scelta, privi di lesioni, fisiopatie e fitopatie in atto, caratterizzati da un corretto allevamento in campo (per circonferenza minima di 20-25 cm le piante devono essere allevate con sesto 2,00 ml. X 1,80-2,00 ml.) supportato e completato da un adeguato numero di trapianti (minimo 3, di cui l'ultimo effettuato non oltre tre

anni prima) nonché da un'ottima zollatura finale, accertata in vivaio e verificata sul cantiere d'impianto. **La dimensione della zolla deve essere proporzionata alla dimensione della pianta. Indicativamente il diametro della zolla dovrà essere 2/4 volte la circonferenza del tronco a 1m da terra.**

2. Per l'allevamento di piante il sesto di impianto deve essere progressivamente adeguato al loro sviluppo, i trapianti devono essere almeno 4, l'ultimo dei quali effettuato non oltre tre anni prima.

3. In particolare, gli esemplari scelti devono possedere:

- un apparato radicale sano e ben strutturato (assenza di radici spiralizzate), simmetricamente distribuito intorno al fusto, con un sufficiente numero di radici assorbenti in grado di assicurare attecchimento e ripresa dopo la messa a dimora ed esente da tagli di dimensioni superiori a cm. 2;

- un fusto verticale, diritto, privo di difetti, ferite ed alterazioni di qualsiasi natura;

- una chioma regolare e simmetrica, con una giusta distribuzione delle ramificazioni, priva di porzioni secche, alterate o danneggiate da qualsiasi causa e con potatura a tutta cima (freccia dominante) e con massa fogliare sufficiente;

- una giusta proporzione tra altezza e diametro del fusto; ad esempio per una pianta con circonferenza del fusto di 20-25 cm, l'altezza deve essere di circa 4,5-5,5 m.; per una pianta con circonferenza del fusto di 40-45 cm, l'altezza deve essere di circa 7-8 m.

- assenza di grosse ferite, insetti dannosi e funghi patogeni

4. Il rispetto di questi criteri base dovrà essere accertato da un responsabile del Servizio competente alla gestione del verde pubblico sul cantiere prima dell'impianto, al fine di controllare anche che non vi siano stati danni durante la movimentazione e il trasporto degli alberi.

5. Particolari attenzioni dovranno essere poste nel verificare la presenza di eventuali radici strozzanti che con la loro crescita irregolare e spiralata, possono determinare futuri problemi alla pianta, così come si dovrà accertare, in caso di piante fornite in zolla, che la stessa sia di dimensioni adeguate a quelle della pianta.

6. Nella scelta delle specie da utilizzare si deve tenere conto che le piante consumano acqua: l'impiego di specie e tipologie con scarse esigenze idriche è un modo per concorrere alla salvaguardia della risorsa idrica sotto il profilo quantitativo.

ART. 2.4 CARATTERISTICHE DEGLI ALBERI ALL'IMPIANTO

Per gli alberi ad alto fusto

In linea di principio sono da preferire alberi da forniti in zolla, allo scopo di ridurre la crisi da trapianto e quindi consentire un migliore attecchimento; infatti le piante in contenitore se da un lato sono svincolate dalla stagionalità tipica degli alberi in zolla, presentano per contro alcuni svantaggi legati soprattutto alle precedenti fasi di coltivazione in vivaio come il fatto di aver passato più di una stagione vegetativa nello stesso vaso e quindi aver generato radici strozzanti. Da tale principio si può derogare qualora l'impianto richieda un pronto "effetto" (intendendosi per pronto effetto l'utilizzo di piante di dimensioni ragguardevoli oltre a quelle normalmente utilizzate nelle realizzazioni a verde).

Per quanto riguarda le dimensioni e l'età degli alberi sono da preferire gli esemplari giovani che hanno una risposta più rapida nel ristabilire un più equilibrato rapporto tra chioma e radici e riprendono la crescita in modo più rapido e vigoroso degli alberi di maggiori dimensioni.

Le caratteristiche tecnico-agronomiche e fitosanitarie degli esemplari arborei possono essere puntualmente desunte dalle prescrizioni tecniche di cui al presente regolamento.

Le alberature saranno scelte dai progettisti dell'area verde tra quelle dell'elenco di cui all'allegato 3, di dimensione minima come riportato all'art. 8 del Regolamento. Soluzioni progettuali che utilizzano dimensioni differenti dovranno essere giustificate e valutate dai progettisti all'interno del progetto del verde in relazione alle particolari condizioni che si risconteranno; le tecniche per la loro fornitura e posa devono essere descritte in apposito elaborato (capitolato).

Per gli arbusti e aree a prato

All'impianto gli arbusti saranno scelti dai progettisti dell'area verde tra quelli di cui dell'elenco di cui all'allegato 3, di dimensione di fornitura in vaso, minima diametro cm.18 e 24, con distanze di impianto di 305/mq secondo le caratteristiche delle specie; per quanto riguarda la corretta esecuzione delle potature si rimanda all'ALLEGATO 2.

Per la realizzazione di manto erboso dell'area prativa, sarà effettuata utilizzando sementi rustiche in varietà, con quantitativi pari a 40 gr/mq previa predisposizione del terreno di coltivo attraverso tutte le lavorazioni standard necessarie (scasso, vangatura, zappatura, integrazione del terreno di coltivo con ammendanti specifici secondo necessità, integrazioni con letami organici maturi, raccolta rottami e residui). A queste operazioni seguirà la semina, la rullatura del terreno e l'immediata irrigazione. La miscela con cui realizzare il tappeto erboso non potrà essere mai di solo Loietto, ma dovrà presentare miscugli adatti alle diverse situazioni.

ART. 2.5 EPOCA E MODALITÀ D'IMPIANTO

Il periodo migliore per la messa a dimora è il periodo di riposo vegetativo: dall'autunno (dopo la caduta delle foglie) all'inizio della primavera (prima della schiusura delle gemme).

Al momento del collaudo non verranno considerate idonee le essenze che non risulteranno di dimensione, specie e varietà e che siano danneggiate da urti, ustioni solari o che abbiano sofferto per carenza d'acqua.

Al fine di ottenere buoni risultati dal nuovo impianto è necessario seguire la seguente procedura:

Per gli alberi ad alto fusto bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura (salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 3,00x3,00, salvo deroghe impartite dal servizio competente, indipendentemente dalla dimensione dell'asola di contenimento dell'albero e per una profondità media di ml. 1,50 **evitando l'inversione degli strati di suolo (i primi 20 cm sono quelli più fertili)**, debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organominerale; l'ancoraggio dovrà essere realizzato con sistema di tutoraggio sotterraneo con ancore in acciaio o in caso di problematiche accettate dal Servizio comunale, sarà consentito in tutoraggio con pali in legno scortecciato di abete, pino o castagno nella quantità di 2-3 pali diam. min. 8 cm collegati da smezzole in legno diam. min. 8 cm mentre le legature dovranno essere di corde in fibre vegetali o materie plastiche; **in terreni leggeri o con zolle di grandi dimensioni prevedere il fissaggio di ulteriori tre tondi in legno alla base dei tre pali e limitare così la copertura del colletto**; attorno al fusto dovrà essere realizzato un "tornello" scolmato e pacciamato con corteccia vegetale di conifere nello spessore minimo di cm. 15 su sottostante tessuto speciale per alberature oltre all'apposizione di tubo drenante per irrigazione di soccorso in materiale plastico corrugato diam > 8 cm che verrà avvolto a ciambella attorno alla zolla, fatto fuoriuscire per almeno 10 cm dal terreno e provvisto di adeguato tappo esterno di chiusura collegato al tubo; la potatura di trapianto dovrà essere effettuata con la tecnica del taglio di "ritorno a tutta cima" e comunque concordata con la D.L.; la collocazione della pianta in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna, tagliando al colletto l'involucro della zolla o aprendolo sui fianchi da sotto la zolla, togliendo soltanto le legature metalliche e il materiale di imballo in eccesso. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'albero in vivaio, ecc.); alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure post trapianto (adeguate innaffiature di soccorso anche in presenza di impianto irriguo automatico con almeno 100 l di acqua cad/ad intervento, controllo legature, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

La scelta e l'uso di substrati, ammendanti, correttivi e fertilizzanti deve essere calibrata e motivata in base alle caratteristiche pedologiche e della specie.

Per gli arbusti bisogna effettuare la preparazione di buca di alloggiamento che dovrà essere opportunamente scassata e preparata almeno 6 mesi prima della messa a dimora dell'alberatura

(salvo la dimostrazione dell'avvenuto assestamento del terreno), per le seguenti dimensioni minime mt. 0,50 x 0,50 e per una profondità media di ml. 0,50, (che saranno ridotte in caso di uso di arbusti tappezzanti) debitamente assestata e preparata con 50% terreno vegetale e 50% lapillo vulcanico, mentre nell'area intorno alla zolla si utilizzeranno terricci e torbe e concimazione di fondo con concime organo-minerale.

Nella preparazione delle buche ci si dovrà assicurare che nella zona in cui le piante svilupperanno le radici non ci siano ristagni di umidità e provvedere che lo scolo delle acque superficiali avvenga in modo corretto.

Successivamente avverrà la collocazione dell'arbusto/cespuglio in modo che il colletto venga posizionato al livello del piano di campagna. Le piante saranno collocate ed orientate in modo da ottenere il miglior risultato estetico e tecnico (es. precedente orientamento dell'arbusto/cespuglio in vivaio, ecc.), avendo cura che le piante non presentino radici allo scoperto né risultino, una volta assestatosi il terreno, interrato oltre il livello del colletto.

In caso di creazione di aiuola arbustata, si dovrà provvedere alla stesura di pacciamatura con biostuoia in materiale di origine vegetale (cocco o similari) con spessore non inferiore a mm 8 (evitare l'uso di teli intrecciati in plastica), alla creazione di aiuola con materiale di separazione e rivestimento di corteccia di conifere o altro materiale con altezza non inferiore a 5 cm, il tutto come da indicazione fornite dal Servizio.

Eventuali spuntature e correzioni di forma dovranno essere autorizzate dal Servizio; alle piante dovranno, inoltre, essere approntate le necessarie cure post-trapianto (adeguate innaffiature, asportazione di malerbe, ecc...) fino all'avvenuto attecchimento ed al collaudo.

Su indicazione del Servizio potranno essere richieste particolari impianti arbustivi, es. tappezzanti su sistema prevegetato per scarpate costituito da un materassino di 5 cm di spessore in fibra di cocco, totalmente degradabile, che supporta le piante radicate al suo interno.

Presenza arbustiva di riferimento: gruppo composto da 15/20 arbusti ogni 150 mq (sesto d'impianto indicativo 1/2 piante/mq), da alternarsi con un gruppo di tappezzanti arbustive di mq 10/15 (sesto d'impianto indicativo 7/9 piante/mq);

Come zonizzazione evitare di porli in punti dell'area in cui viene reso più complesso l'intervento manutentivo e pertanto porli a dimora prevalentemente in aree di ridotte dimensioni come alternativa al prato, negli angoli dell'area verde, sottochioma, contro muri o recinzioni, ecc.;

Privilegiare l'impiego di rosai coprisuolo o tappezzanti sempreverdi (sesto indicativo: 5 piante/mq) piuttosto che di arbusti.

3. Per le distanze d'impianto per i nuovi impianti e sostituzioni, le aree di pertinenza degli alberi e le distanze degli alberi dalle reti tecnologiche, si rimanda rispettivamente agli artt. 7-8-9 del presente Regolamento.

ART. 2.6 VERDE PENSILE

1. Si definisce verde pensile la "tecnologia per realizzare opere a verde su superfici non in contatto con il suolo naturale".

2. Oggetto d'inverdimento pensile possono essere, quindi, non solo coperture, tetti e terrazze, ma anche parcheggi interrati, gallerie, passanti ferroviari, piazze, altre forme di arredo urbano, ecc..

3. Per le coperture verdi e giardini pensili si deve fare riferimento nella redazione del progetto e delle opere a quanto previsto nella norma UNI 11235 "Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione, il controllo e la manutenzione di coperture a verde".

4. La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

ART. 2.7 VERDE PER PARCHEGGI

~~Oltre alla documentazione richiesta in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2,~~ In caso di realizzazione di parcheggi pubblici, privati ad uso pubblico o di pertinenza di strutture ricettive o commerciali il progetto deve rispettare le seguenti prescrizioni oltre a quanto stabilito dal ~~nonché le ulteriori~~ **prescrizioni** di P.U.G. e dal Regolamento Edilizio:

Superfici e dimensioni

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera protetta in terra, prato o tappezzanti adeguata al suo sviluppo e non inferiore all'area inviolabile di cui alle definizioni del Regolamento.

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile, intorno ad ogni albero, su di una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata. Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La superficie libera e il fusto degli alberi dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti.

Gli alberi di nuovo impianto da inserire in aree verdi all'interno di parcheggi devono essere scelti tra quelli di II e III categoria con preferenza di dimensioni di altezza di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza con dimensioni di aiuole idonee alla specie.

A tutela della particolare dimensione delle alberature sarà necessario attuare un idoneo apporto di ammendanti nel terreno oltre all'esecuzione delle operazioni di impianto nel periodo autunnale o tardo invernale da valutarsi in fase di progetto.

La sussistenza del verde di progetto dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente.

Parcheggi sotterranei

I parcheggi sotterranei realizzati sotto aree verdi conformemente ai disposti normativi del P.U.G., non possono in ogni caso interessare superfici alberate e devono essere collocati a distanza dal fusto degli esemplari presenti non inferiore a quelle di cui all' articolo 9.

Specie da escludere e da privilegiare e tipologie di impianto nelle aree destinate a parcheggio

Nella scelta progettuale occorre privilegiare alberi con le seguenti caratteristiche:

- resistenza del legno;
- chioma folta e ombrosa;
- fogliame caduco, fattore particolarmente positivo nei nostri climi a inverno rigido;
- buona reattività alla potatura;
- assenza di frutti voluminosi, pesanti o maleodoranti;
- assenza di frutti eduli che attirino stagionalmente gli uccelli, con conseguenti fastidiose deiezioni;
- scarsa attitudine alle infestazioni da afidi, agenti di ricadute vischiose e imbrattanti (melate);
- assenza di spine;
- eccessiva produzione di radici.

Non sono ammesse le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus) in quanto poco adatte al clima locale, con portamento non consono alle aree di parcheggio, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

In caso di realizzazione di parcheggio o ristrutturazione a parcheggio di aree ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile e/o verticale (uso di piante rampicanti).

ART. 2.8 VIALI ALBERATI

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno dei singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio della scalarità delle realizzazioni. Dovrà inoltre essere favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo intervento. Nel caso della realizzazione di nuove strade dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde, essenzialmente mediante la costituzione di filari arborei.

Criteri progettuali e gestionali

Oltre alla documentazione prevista in Appendice agli articoli 1.1 e 1.2, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale alberato dovrà essere accompagnato da una relazione (elaborata da un Dottore agronomo, forestale) attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente o a quella di progetto.

Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di alberata solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse. La scelta della specie dovrà orientarsi su quelle dotate di maggior robustezza e solidità strutturale e resistenza alle malattie, evitando l'uso di quelle a legno tenero o apparato radicale superficiale a maggior rischio di schianto o danneggiamento dovuto ad urti o compattazione del suolo.

Occorre inoltre favorire la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo intervento al fine di ottenere una maggiore stabilità biologica e quindi una minore incidenza di malattie e parassiti

Nella progettazione dovrà essere rispettato il Codice Stradale, il Regolamento Edilizio Comunale e garantito il triangolo di visibilità.

La sussistenza delle alberature previste dovrà essere garantita da impianto automatico di irrigazione sotterraneo, allineato alle caratteristiche tecniche adottate dal Servizio Competente, con una rete indipendente dagli arbusti presenti.

Nel caso di realizzazione di nuove banchine alberate con aree di sosta, con fermate del trasporto pubblico, con nuove piste ciclabili, è possibile derogare alle norme del presente Regolamento soltanto nei casi espressamente previsti da normativa vigente in merito alla circolazione stradale o all'accessibilità dei disabili e comunque dietro specifico parere vincolante del Servizio Competente. Non sono ammesse le conifere in genere (Pinus, Cedrus, Chamaecyparis, Cryptomeria, Abies, Cupressus), in quanto poco adatte al clima locale, con scarsa capacità ombreggiante o con scarsa resistenza del legno, salvo specifiche richieste avanzate dal Servizio competente.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale e all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità e inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberate, dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno possibile con arbusti e/o specie erbacee tappezzanti.

Dovrà inoltre essere valutato attentamente l'orientamento dei posti auto in relazione ai punti cardinali e quindi la migliore disposizione degli alberi in funzione dell'ombreggiamento.

Dimensioni, ingombri e superfici a disposizione

La dimensione degli alberi di nuovo impianto non potrà essere inferiore a cm 20-25 di circonferenza con altezza di ml. 5,5-6 per le specie di prima grandezza, di ml. 4-4,50 per quelle di seconda grandezza e di ml. 3-3,50 per quelle di terza grandezza.

In funzione della larghezza del marciapiede, si potrà determinare il tipo delle alberature; più precisamente si suggerisce:

- larghezza marciapiede minore di mt. 2,00: alberi di 3° grandezza o nessuna alberatura
- larghezza marciapiede da mt. 2,00 a mt. 2,50: si collocheranno alberature appartenenti alla 2°-3° classe di grandezza;
- larghezza marciapiede maggiore di mt. 2,50: si collocheranno alberature di dimensioni medio grandi, appartenenti alla 1° e 2° classe di grandezza;

Le dimensioni dell'asola di alloggio, contenente terreno vegetale, variano a seconda della dimensione e del tipo della alberatura proposta, secondo la classificazione sottoindicata:

- per piante di piccolo fusto (3° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima corrispondente a circa 1 mq. e profondità minima = H. mt. 1,50 di spazio netto vegetale disponibile;

- per piante di medio ed alto fusto (2° e 1° classe di grandezza) si prescrivono superficie minima (non necessariamente di forma quadrata) corrispondente a circa 10 mq., e profondità = H. mt. 1,50 di spazio vegetale disponibile. Anziché ubicare le piante in asole ridotte è preferibile, comunque, realizzare una fascia verde tipo "nastro continuo" delle dimensioni minime sottoriportate:

a. mt. 1,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberelli di piccolo fusto appartenenti alla 3° o 2° classe di grandezza;

b. mt. 1,50 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di medio fusto appartenenti alla 2° classe di grandezza;

c. minimo mt. 2,00 (al netto dei cordoli) per il contenimento di alberi di alto fusto appartenenti alla 1° o 2° classe di grandezza.

Nei marciapiedi e nei percorsi pavimentati sia in zona circostante le alberature che all'interno delle asole di alloggio, nei casi ove si prevedano alberature di medio ed alto fusto, si dovranno evitare pavimentazioni asfittiche (quali: asfalto, cemento, porfido, ecc...) o posate su gettate in cls., ecc., ma si dovrà dare la preferenza a materiali e metodologie che consentano interscambi di acqua ed aria (ad esempio: pavimentazioni forate specifiche o porose per alberature, ecc...), tutte comunque posate su allettamento in sabbia di fiume, con sottostante tessuto/non tessuto e misto granulare stabilizzato, oppure grigliati inerbati (sia in cemento che in plastica) su allettamento di terreno vegetale di medio impasto integrato con terricci vegetali.

ART. 2.9 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI AREE VERDI

Preesistenze

Nel caso fosse rilevata di presenza di alberature di pregio nell'area di intervento dovrà essere perseguita la loro salvaguardia, mediante la predisposizione di indagini vegetazionali, statiche e fitosanitarie, ed il corretto inserimento nel progetto complessivo del piano esecutivo.

Inoltre in fase progettuale dovranno essere analizzati i vincoli legati alle strutture e agli impianti tecnologici esistenti, al fine di evitare future interferenze negative con i soggetti arborei di nuovo impianto.

Normativa per progettazione aree gioco

La realizzazione di un'area ludica non deve essere considerato come un processo che si limita alla selezione delle attrezzature da un catalogo e la loro successiva messa in opera, ma al contrario un percorso progettuale finalizzato alla creazione di ambienti diversificati, intrinsecamente sicuri, ricchi di elementi naturali da esplorare, dove la vegetazione ricopre un ruolo fondamentale.

Per la progettazione e l'allestimento di parchi e aree gioco di nuova costruzione o destinate a modifiche, miglioramenti, ricostruzione occorre far riferimento alla normativa attualmente esistente elaborata dall'Ente Italiano di Unificazione in attuazione delle direttive europee, in particolare UNI EN 11123 "Guida alla progettazione dei parchi e delle aree gioco all'aperto".

Le attrezzature ludiche impiegate dovranno essere costruite e installate nel rispetto delle norme di sicurezza UNI EN 1176-07 "Attrezzature per aree da gioco –guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo", UNI EN 1177 "Rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto" e UNI EN 1176-1 "Attrezzature per aree da gioco – Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova".

Obiettivo di tale normativa è quello di aumentare la sicurezza di tali spazi in termini di attrezzature installate e incentivare la costruzione di aree di dimensioni adeguate e facilmente accessibili dalle zone abitative.

Criteri per progettazione aree gioco

La progettazione delle aree gioco dell'area dovrà soddisfare la molteplicità dei tipi di giochi dei bimbi e dei ragazzi (gioco di movimento individuale o di gruppo, gioco di socializzazione, immaginazione e drammatizzazione, di manipolazione, di esplorazione e scoperta, gioco libero o in tranquillità) attraverso una selezione attenta delle attrezzature ludiche e alla loro corretta dislocazione: ad esempio, strutture per giochi di manipolazione per la prima infanzia o di

socializzazione e drammatizzazione dovrebbero essere posizionate in prossimità di luoghi di incontro degli adulti, mentre le attrezzature per giochi di movimento per i bambini in età scolare dovrebbero essere dislocate lontano dai punti riservati agli adulti ed ai più piccoli.

Ogni area ludica deve essere studiata in dettaglio, ogni area gioco è diversa dall'altra proprio come lo sono i giardini, la loro progettazione pertanto dovrà ricercare una soluzione esclusiva e su misura, adatta a soddisfare le esigenze di determinati fruitori e relative ambientazioni. Il processo di ideazione e selezione delle attrezzature ludiche per uno spazio gioco di quartiere di piccole dimensioni, utilizzato soltanto da pochi bambini alla volta, sarà completamente diverso da quello riguardante un ambiente riservato ai più grandi, da collocare nel cortile di una scuola o in un grande parco locale che richiama famiglie anche dalle zone circostanti.

La dislocazione e il tipo di utenza determineranno anche la necessità di elementi integrativi come aree gioco per famiglie, distese erbose, recinzioni, sistemi di seduta, tavoli da picnic, fontanelle, parasole, locali per il rimessaggio, aiuole, sculture, portabiciclette.

Nella collocazione dell'area gioco dovrà essere considerato anche l'eventuale impatto acustico verso abitazioni o altri luoghi sensibili.

La progettazione, in sintesi, dovrà seguire almeno i seguenti criteri:

- progettare aree gioco che offrano la più ampia varietà possibile di opportunità ludiche o di scelta e che soddisfino gli interessi e la abilità più disparate; mettere a disposizione dei bambini tutto lo spazio possibile: non c'è bisogno di riempire tutta l'area con attrezzature ludiche o arredi. Disporre le attrezzature in vari punti, non concentrare tutto in un solo luogo;
- creare piccole sotto-aree all'interno di uno spazio gioco più vasto;
- tenere in considerazione le proporzioni per far sì che i bambini si sentano a loro agio nelle aree gioco;
- usare curve, forme e colori all'interno dell'area gioco in modo da offrire una vasta gamma di stimoli visivi e per esprimere giocosità;
- tenere conto delle consuetudini ludiche sequenziali e dei collegamenti esistenti fra varie attività ludiche, utilizzando la superficie di collegamento fra queste in modo giocoso;

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, la progettazione degli spazi ludici dovrà tenere conto dei seguenti criteri minimi:

1. salvaguardia della sicurezza in ogni fase di progettazione, realizzazione e manutenzione dell'area, delle pavimentazioni percorsi adiacenti mediante la certificazione di tutte le attrezzature gioco e le pavimentazioni di sicurezza, così come previsto dalle norme UNI EN 1176 – 1177 nel rispetto delle aree di sicurezza previste;
2. rispettare le aree di sicurezza consigliate dal costruttore delle attrezzature e posizionare tutti gli elementi di arredo e gli altri oggetti esternamente alle zone di impatto dell'attrezzatura ludica;
3. considerare le necessità di "circolazione" attorno e attraverso tutta l'area gioco e predisporre spazi per il movimento all'esterno della zona d'impatto;
4. orientare le teleferiche e altri giochi simili a movimento obbligato in modo da evitare che i raggi del sole abbagliano gli utilizzatori;
5. per quanto riguarda la componente vegetale, essa riveste un ruolo importante nel fornire uno spazio di gioco piacevole e attrattivo, non solo per i piccoli, ma anche per i grandi che li accompagnano. Le piante possono inoltre stimolare il gioco e l'apprendimento all'aria aperta: i bambini sono attratti dalla natura e dal verde ed hanno il diritto di familiarizzare con gli esseri viventi che li circondano. Le piante dovranno quindi essere parte integrante di ogni area gioco, ma la scelta delle specie dovrà tenere in massima considerazione il fatto che i bambini giocheranno con la vegetazione manipolandola (ad esempio evitare in fase di progettazione specie vegetali con parti velenose o con parti che possono provocare ferite, come spine o foglie taglienti);
6. Si dovrà prevedere:
 - adeguato ombreggiamento delle aree destinate a gioco o delle aree destinate a fruizione intensa, creazione di percorsi finalizzati alla creazione di ambienti diversificati, sicuri e ricchi di elementi naturali da esplorare installazione di opportuna segnaletica informativa sull'entrata/e dell'area gioco;
 - adeguato posizionamento e orientamento attrezzature e arredi;
 - formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muretti, ecc.

- formazione di aree o spazi per lo sviluppo dei sensi e della motricità mediante l'utilizzo di materiali naturali;
 - creazione di aree o spazi di mobilità per gli adolescenti e pre-adolescenti (esempio spazi per il gioco libero o aree per pattinaggio, pallavolo, ecc.);
 - accessibilità ed inclusività delle aree gioco mediante la realizzazione di sentieri privi di barriere architettoniche ed installazione di attrezzature ludiche e aree che consentano l'utilizzo promiscuo;
 - creazione all'interno dell'area gioco di aree di incontro per incentivare la socializzazione;
 - presenza di fontanella con acqua potabile
 - presenza di servizi igienici e recinzioni (almeno nelle aree di maggiori dimensioni)
 - utilizzo di pavimentazioni sicure e di facile manutenzione sia nell'area di sicurezza delle attrezzature che all'esterno;
7. le attrezzature ludiche dovranno rispondere ai requisiti minimi ambientali CAM la cui certificazione deve essere presentata all'atto della documentazione di collaudo.

Certificazioni aree gioco

Sono a carico dell'appaltatore l'obbligo di fornire alla stazione appaltante le certificazioni sui materiali installati (pezzi di ricambio, materiali in gomma, materiali incoerenti per pavimentazioni, attrezzature ludiche, attrezzature sportive, attrezzature fitness e pavimentazioni di sicurezza) e sulla loro corretta posa in opera; in particolare per le attrezzature ludiche e le pavimentazioni dovranno essere fornite:

- certificazioni di rispondenza dei giochi, della pavimentazione antitrauma e degli arredi forniti alle norme UNI En 1176 e 1177 vigenti e successive modifiche ed integrazioni;
- certificazioni relative alla corretta posa in opera ed installazione dei giochi, degli arredi e della pavimentazione anti trauma, rispondenti alle indicazioni impartite dalle relative Ditte fornitrice e secondo norma UNI En 1176, 1177 e 16630 (relativa alle attrezzature per il fitness);
- prova d'urto nella pavimentazione anti trauma, mediante test HIC, come da normativa UNI En 1177;
- Le certificazioni concernenti le singole attrezzature ludiche e alla pavimentazione dovranno essere emesse da un ente di certificazione autorizzato e accreditato da un ente certificatore accreditato a livello europeo.

E' facoltà dell'Amministrazione richiedere prove di laboratorio e indagini sulla qualità dei materiali e attrezzature fornite a carico e onere della ditta appaltatrice.

Ecocompatibilità dei materiali, arredi, viabilità pedonale e opere impiantistiche

Nella progettazione di un'area attrezzata si dovranno valutare tutte le componenti di arredo in relazione alla funzionalità dell'opera (panchine, cestini porta rifiuti, dissuasori di traffico, recinzioni, staccionate, bacheche, portabiciclette, strutture leggere di copertura, ecc.).

I materiali impiegati per gli arredi e attrezzature ludiche devono rispondere a requisiti di durabilità e di bassa manutenzione.

Non sono ammesse attrezzature e arredi realizzati con legno di specie esotiche la cui provenienza non sia certificata come FSC (Forest Stewardship Council) o PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Nel rispetto della peculiarità progettuale di ogni intervento, la scelta si deve orientare sull'abaco degli arredi per uniformare il più possibile la scelta e semplificare gli interventi di sostituzione e manutenzione.

Ogni area verde dovrà essere dotata di un numero di sedute adeguato alla tipologia e alla frequentazione della stessa. La sistemazione delle sedute dovrà offrire alle persone la possibilità di scegliere la collocazione (es. zone al sole, zone in ombra, zona di passaggio, zone riparate, ecc.) e le attività da condurre (lettura, studio, osservazione, socializzazione, riposo, consumo di cibi, ecc.).

Le aree verdi attrezzate dovranno essere facilmente accessibili a tutti i tipi di utenti, provviste ove possibile di viabilità pedonale interna, recintate e provviste di almeno un accesso pedonale e

carrabile, di adeguata ampiezza al fine di consentire l'accesso dei mezzi di servizio e/o di soccorso.

Le recinzioni delle aree verdi dovranno essere realizzate con criteri di sicurezza e decoro, anche rifacendole in caso di preesistenze non ritenute decorose o sicure, con tecniche e materiali concordati con il Servizio competente.

La viabilità pedonale dovrà essere progettata in modo conforme alle disposizioni normative relative al superamento delle barriere architettoniche.

I vialetti pedonali e le aree di sosta dovranno realizzati preferibilmente con materiali differenziati a seconda del livello di complessità dell'opera e comunque facendo uso di materiali altamente durabili, che consentano ridotti oneri manutentivi e agevolino le opere di pulizia, e preferibilmente permeabili per consentire il naturale deflusso delle acque.

Gli impianti da progettare in ogni area verde sono:

- i sistemi di drenaggio e scolo delle acque anche mediante sistemi SUDS
- l'impianto d'illuminazione
- l'impianto di irrigazione.
- eventuali punti di abbeveramento
- eventuali sistemi di videosorveglianza
- eventuali allacciamenti per acqua, fognatura bianca e nera, e energia elettrica
- eventuali sistemi di copertura o sistemi di acqua per riduzione isola calore

E' infine importante garantire che l'area verde sia dotata di propria Identità visiva.

Al fine di favorire una maggior conoscenza e fruizione da parte dei cittadini dei piccoli e grandi parchi esistenti, questi dovranno essere preferibilmente riconoscibili attraverso apposita segnaletica e pannelli informativi.

In linea generale potranno essere approntate le seguenti tipologie:

- a) cartello con contenuto informativo generico per parco storico, giardino e aiuola
- b) cartello con contenuto specifico: area cani, area ludica, area sportiva, area fitness.

Preparazione del terreno e inerbimento

La sistemazione del terreno dovrà avvenire tenendo conto del naturale assetamento, realizzando baulature perché le acque non ristagnino, ma vengano convogliate verso caditoie collegate alla rete delle acque chiare.

Su richiesta del Servizio Competente verranno previsti adeguati movimenti terra, con funzione di schermatura o di miglioramento dell'aspetto esteriore dell'area.

Si dovrà sempre procedere al riempimento dell'area verde fino al livello minimo di rispetto stradale con terreno vegetale selezionato, salvo indicazioni diverse fornite dal Servizio competente.

Il terreno di riporto dovrà essere di medio impasto e comunque pulito e scevro da impurità e macerie.

Il terreno delle aree a verde pubblico potrà essere costipato dal transito di mezzi meccanici, solo ed esclusivamente se asciutto. In caso la quota delle aree sia bassa e si dovessero effettuare ricarichi di terreno si dovrà preventivamente dissodare il terreno onde assicurare la necessaria permeabilità e provvedere poi al successivo riempimento.

La formazione del tappeto erboso dovrà aver luogo dopo la messa a dimora di tutte le piante previste in progetto e dopo la esecuzione degli impianti tecnici delle eventuali opere murarie, delle attrezzature e degli arredi.

Il prato dovrà presentarsi perfettamente inerbito, con presenza di erbe infestanti e sassi non superiore ai limiti di tolleranza consentiti dal progetto, esenti da malattie, chiarie ed avvallamenti dovuti all'assetamento del terreno o ad cause.

La realizzazione di tappeto erboso dovrà essere effettuata secondo le indicazioni previste nel Capitolato in uso presso l'Amministrazione comunale per le opere a verde.

Ecocompatibilità materiali

Attualmente, nel processo costruttivo di un'opera i materiali sono tipicamente valutati solo secondo il criterio del minimo costo, senza considerare i costi ambientali legati all'estrazione, la

produzione, il trasporto e l'utilizzo consumano ogni anno miliardi di tonnellate di materie prime, producendo inquinamento per l'estrazione e la produzione dei materiali, consumando ingenti quantità di energia e acqua.

L'approccio innovativo qui proposto è invece quello di valutare la costruzione dell'opera verde attraverso i costi dell'intero ciclo di vita dei materiali, considerando cioè anche i costi ambientali associati alla produzione, al trasporto e all'assemblaggio di ogni singolo elemento.

Per ridurre al minimo l'impronta ecologica delle nuove realizzazioni saranno quindi da preferire materiali ecologici, provenienti da fonti rinnovabili e che possono essere facilmente demoliti e riutilizzati o riciclati al termine dell'uso.

Per una scelta sostenibile dei materiali è necessario considerare, tra le altre cose:

- se a fine ciclo sono direttamente utilizzabili o hanno bisogno di essere separati gli uni dagli altri per essere riciclati, e con quale uso, al fine di avere una minore massa di rifiuti prodotti. Saranno quindi da evitare materiali incompatibili al riuso;
- l'impiego di materiali locali (raggio di provenienza 100 Km), privi di sostanze nocive o agenti inquinanti;
- la possibilità di smaltimento e biodegradabilità dei materiali di scarto derivanti dal processo costruttivo.

Aree cani

Per la progettazione e l'allestimento di parchi di grandi dimensioni o per esigenze specifiche di singoli quartieri, occorre prevedere la progettazione di un'area riservata ai cani e loro padroni, per lo sgambamento degli animali.

I criteri da seguire nella progettazione delle aree cani sono i seguenti:

- dimensione minima definita dal Servizio competente;
- posizionamento in zona di facile e sicura raggiungibilità ma sufficientemente distante da abitazioni;
- presenza di zona filtro di accesso e divisione in aree riservate a cani piccoli e mansuete distinte da aree per cani grandi e vivaci;
- adeguato ombreggiamento delle aree destinate al gioco degli animali;
- presenza di attrezzature per l'attività di Agility secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale e l'associazione nazionale di Agility;
- presenza di recinzione di altezza adeguata alla tipologia di cani ospitata, di almeno un accesso carrabile, per i mezzi di servizio, dotato di adeguata chiusura e accesso pedonale con cancello, secondo gli standard in uso presso l'Amministrazione comunale;
- installazione di opportuna segnaletica informativa e di regolamentazione sull'utilizzo dell'area;
- formazione di spazi definiti mediante l'utilizzo di arbusti, alberi, erbacee, muri, ecc.;
- presenza di fontanella con acqua potabile;
- presenza di panchine e cestini e dispenser per la distribuzione di sacchetti per la raccolta delle deiezioni canine

ART. 2.10 IMPIANTO DI IRRIGAZIONE

Generalmente deve sempre essere previsto, salvo indicazione contraria da parte del Servizio Competente.

Nella scelta delle varie tipologie di impianto (irrigazione a pioggia, a goccia, subirrigazione, irrigazione ad allagamento radicale) occorrerà tenere presenti sia le caratteristiche varietali delle essenze poste a dimora che le caratteristiche pedologiche del substrato di coltivazione.

Occorrerà porre inoltre la massima attenzione a realizzare un impianto con caratteristiche di massima uniformità di precipitazione in modo da non vanificarne le prestazioni e in modo da ottenere un risparmio nei consumi idrici.

L'impianto dovrà essere progettato in modo da consentire il bagnamento delle sole aree a verde evitando nel modo più assoluto la fuoriuscita di acqua nelle zone di transito, sia esso pedonale che viabile.

Occorrerà in particolar modo porre attenzione, nel corso della progettazione di impianti di irrigazione in aree quali banchine stradali, rotatorie, ecc., al problema della fuoriuscita di acqua sul sedime stradale per il rischio di incidenti (utilizzo di irrigatori dotati di sistemi atti a diminuire la fuoriuscita di acqua in caso di rottura e in materiale non deteriorabile da roditori).

Per quanto possibile occorrerà tendere ad una standardizzazione nella tipologia dei materiali presenti negli impianti di irrigazione di nuova realizzazione per evitare l'onere derivante dalla necessità di costituire un magazzino di pezzi di ricambio necessario per il mantenimento in efficienza degli impianti stessi.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere dotato di allacciamenti idrici, elettrici ed eventualmente telefonici esclusivamente dedicati ad esso ed intestati a carico dell'Amministrazione comunale e dovrà privilegiare, dove possibile, la realizzazione di bacini per l'approvvigionamento tramite captazione da cisterne sotterranee di raccolta di acque piovane.

Se nel corso della realizzazione di nuovi progetti di aree verdi si riscontrasse la necessità di installazione di fontanelle, occorrerà che esse siano dotate di un punto di fornitura idrico svincolato da quello dell'impianto di irrigazione.

Per rendere possibile la presa in carico di un impianto da parte del Servizio competente alla gestione del verde pubblico, dovranno obbligatoriamente essere forniti:

- disegno esecutivo (ex built) dell'impianto realizzato, recante anche l'identificativo numerico ed il calcolo delle portate unitarie dei settori;
- progetto, le certificazioni e le misure riguardanti l'impianto elettrico e l'impianto di terra secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Ogni impianto di irrigazione dovrà essere progettato o realizzato seguendo le indicazioni contenute nella normativa di riferimento UNI EN 12484 nei capitoli 1-2-3-4-5, che devono essere recepite nel capitolato speciale di appalto allegato al progetto per la parte relativa alla realizzazione dell'impianto.

Linea irrigua: posta in anello sul percorso dell'area, realizzata in tubature di polietilene vergine BD 4PN, interrata alla profondità di circa 40 cm, diametro minimo 1", prevedendo ogni 40-50 ml. la realizzazione di una presa a baionetta posta in pozzetto circolare, per irrigazioni di soccorso. Linea irrigua alberature e arbusti: realizzata adducendo dalla linea di cui sopra con propaggini fino alle singole piante o singole aree piantumate, dotate di ala gocciolante e gestite da impianto con sistemi manuali, semi - automatici od automatici.

Questa seconda linea irrigua destinata all'irrigazione localizzata per le alberature ed i cespugli di impianto, si approvvigionerà dell'acqua necessaria attraverso un collegamento specifico a pozzo artesiano o a canale di bonifica; solo nel caso di accertata impossibilità di collegamento di cui ai due casi precedenti sarà consentito l'allacciamento alla linea dell'acquedotto

ART. 2.11 GESTIONE ACQUE PLUVIALI

Negli ultimi anni, a causa dei cambiamenti climatici e dell'intensa urbanizzazione del territorio, eventi di piogge intensi e concentrati in tempi brevi hanno causato notevoli danni ambientali ed economici alla popolazione urbana.

Il sistema dei giardini e degli spazi verdi urbani e periurbani mette a disposizione molteplici opportunità per gestire sul posto le acque meteoriche, ridurre i volumi convogliati in fognatura e ridurre di sovraccarico della rete di drenaggio, rendendo al contempo più sostenibile il ciclo dell'acqua in città.

Attraverso una corretta gestione delle acque meteoriche, le superfici permeabili delle aree verdi urbane e periurbane possono contribuire notevolmente alla riduzione del deflusso idrico superficiale attraverso: la conservazione e il ripristino delle superfici permeabili, il contenimento del deflusso superficiale, il ricarica delle falde, l'utilizzo della capacità filtrante dei suoli.

Il concetto che dovrà essere adottato in fase di progettazione è quello di rallentare lo scorrimento dell'acqua e stoccarla temporaneamente per poi restituirla in maniera controllata, attraverso soluzioni tecniche, tra cui si possono citare:

- piccoli bacini di ritenzione /infiltrazione (rain garden), da realizzare in prossimità di ampie superfici impermeabili come strade, parcheggi, piazzali, piazze. Trattasi di aree verdi leggermente ribassate (rain garden) che raccolgono le acque meteoriche e che in caso di piogge intense, riducono l'effetto run-off trattenendo l'acqua, filtrandola e infiltrandola lentamente nel terreno, riducendo il flusso idrico alle condotte fognarie contrastano in modo attivo gli allagamenti del tessuto urbano;
- fossati inondabili: canali di ampia sezione, con scarpate a bassa pendenza e bassa profondità 20 – 30 cm., di norma con vegetazione posta i lati. I fossati inondabili accumulano l'acqua che ricevono e in seguito la smaltiscono per infiltrazione o canalizzazione con sistemi di deflusso controllato verso un collettore ricevente (pozzo perdente, rete superficiale, rete fognaria). Questa tipologia di realizzazione può accompagnare la viabilità carrabile, le piste ciclabili, i giardini o ampi spazi pavimentati. Le acque provenienti da superfici inquinate da idrocarburi dovranno essere convogliate verso condotte fognarie al fine di preservare gli acquiferi superficiali.

ART. 2.12 CARATTERISTICHE DEL SUOLO

Il suolo è un elemento in cui si svolgono numerosi processi di trasformazione di energia e materia collegati alla vita delle piante. Dalla composizione chimica, [dalla biodiversità \(es. micorrize\)](#) e dalla struttura fisica del profilo del suolo dipende la disponibilità degli elementi nutritivi e la possibilità degli organi ipogei dei vegetali di svilupparsi e garantire la vita all'intera pianta.

In fase di realizzazione e di manutenzione straordinaria della vegetazione urbana dovrà essere posta la massima attenzione nel preservare la fertilità del suolo adottando tutte gli accorgimenti per conservare e migliorare le caratteristiche chimiche, fisiche e la componente biologiche del terreno.

Nell'attività di realizzazione e cura dei giardini la quantità e la qualità del suolo sono fattori che condizionano in modo diretto il buon esito di una piantagione o di una semina. Nella maggioranza dei casi le nuove realizzazioni di giardini e aree verdi vengono effettuate su terreni fortemente rimaneggiati ed eterogenei. Il materiale terroso spesso proviene da strati profondi del terreno ed è il prodotto di attività di escavazione conseguente alla realizzazione di edifici o altri manufatti, in questo caso il substrato del giardino sarà costituito da un suolo sterile in cui la componente organica e biologica sarà pressoché nulla.

E' buona pratica procedere ad un campionamento ed analisi che stabiliscano le caratteristiche fisiche e chimiche e la quantità di sostanza organica presente nel suolo in esame, che dovrà essere eseguita secondo i metodi e i parametri normalizzati di prelievo e di analisi pubblicati dalla Società Italiana della Scienza del Suolo – S.I.S.S.

Qualora il substrato di coltivazione a seguito delle analisi chimico fisiche presenti valori di pH, [calcare attivo](#), [salinità](#) anomali, componente granulometrica non ottimale o più comunemente valori di sostanza organica particolarmente bassi, il substrato dovrà essere opportunamente sottoposto a procedimenti di correzione e ammendamento. [La ricerca di informazioni riguardanti il sito d'impianto quali ad esempio la condizione fitosanitaria delle piante presenti in situ e di quelle non presenti \(es.abbattute, marciumi, ecc\), possono fornire importanti spunti per accorgimenti agronomici \(cambio specie e/o varietà, coltivazione temporanea di piante biocide, ecc\) e quindi favorire la buona riuscita del nuovo impianto.](#)

In ogni caso il substrato di coltivazione delle piante nelle aree a verde, dovrà avere le caratteristiche convenzionalmente definite del "terreno agrario".

Nel caso in cui il progetto preveda movimenti di terra di una certa consistenza le opere dovranno prevedere la rimozione e l'accantonamento del primo strato del terreno per il successivo riutilizzo. Di norma dovrà essere preservato lo strato superficiale per uno spessore di 30-50 cm del terreno fertile per tutta la superficie delle zone interessate dai lavori.

I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti da strati diversi(strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. I cumuli di terreno dovranno essere accatastati tenendo separate le frazioni provenienti

da strati diversi (strato superficiale fertile e strati profondi) e con caratteristiche chimico-fisiche nettamente diverse. Il terreno fertile dovrà essere accatastato in cumuli non troppo voluminosi al fine di evitare fenomeni di compattamento.